



**PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI,
MONTE FALTERONA E CAMPIGNA**

REGOLAMENTO DEL PARCO

LEGGE N° 394/1991

ARTICOLO 11 COMMA 1

Proposta adottata con Delibera di Consiglio Direttivo n° 42 dell'11 dicembre 2012

Versione non definitiva da sottoporre a consultazione pubblica

INDICE

TITOLO 1 - NULLA OSTA	Pag. 3
TITOLO 2 - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA'	
CAPITOLO 1 - TIPOLOGIA E MODALITÀ DI COSTRUZIONE DI OPERE E MANUFATTI	Pag. 6
CAPITOLO 2 - ATTIVITÀ ARTIGIANALI, COMMERCIALI E DI SERVIZIO	Pag. 41
CAPITOLO 3 - ATTIVITA' AGROSILVOPASTORALI	Pag. 42
CAPITOLO 4 - SOGGIORNO E CIRCOLAZIONE DEL PUBBLICO	Pag. 49
CAPITOLO 5 - SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SPORTIVE, RICREATIVE ED EDUCATIVE	Pag. 53
CAPITOLO 6 - SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA SCIENTIFICA E BIOSANITARIA	Pag. 55
CAPITOLO 7 - LIMITI ALLE EMISSIONI SONORE, LUMINOSE O DI ALTRO GENERE	Pag. 56
TITOLO 3 - ATTIVITA' VIETATE - DISCIPLINA E DEROGHE	
CAPITOLO 8 – FAUNA E FLORA	Pag. 57
CAPITOLO 9 – REGIME DELLE ACQUE	Pag. 68
CAPITOLO 10 – ATTIVITA' PUBBLICITARIE	Pag. 69
CAPITOLO 11 – INTRODUZIONE DI ARMI NEL TERRITORIO DEL PARCO	Pag. 70
CAPITOLO 12 – USO DEI FUOCHI ALL'APERTO	Pag. 73
CAPITOLO 13 – SORVOLO DI VELIVOLI	Pag. 75
CAPITOLO 14 - SANZIONI	Pag. 76

PREMESSA

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dello Statuto del Parco, disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna.

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono coordinate con le indicazioni dettate dal Piano per il Parco e dalle relative norme di attuazione.

Il presente regolamento si coordina inoltre con le normative relative a Natura 2000, costituendo, assieme al Piano per il Parco ed alle specifiche misure adottate con Deliberazione Consiliare secondo l'iter previsto dalle rispettive Regioni, l'insieme delle misure di conservazione dei SIC, ZPS e ZSC.

il Regolamento acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del Parco prevalgono su quelle del comune, che è tenuto alla loro applicazione.

TITOLO 1

IL NULLA OSTA

Articolo 1 - Procedure.

Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del Parco Nazionale è sottoposto al preventivo Nulla Osta dell'Ente Parco, così come disposto dall'art. 13 della Legge 394/91. Il Nulla Osta verifica la conformità tra l'intervento proposto e la legge 394/91, le disposizioni del DPR 12 luglio 1993 "*Istituzione dell'Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi*", il Piano per il Parco ed il presente Regolamento, anche alla luce delle normative comunitarie, nazionali e regionali che l'Ente Parco è comunque chiamato a far rispettare.

Le richieste di Nulla Osta devono essere indirizzate all'Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, presso la sede di Pratovecchio (AR) oppure possono essere consegnate a mano, con la medesima intestazione, anche presso la sede della Comunità del Parco di Santa Sofia (FC).

Le richieste di Nulla Osta devono pervenire all'Ente Parco a cura dell'Amministrazione che, per ciascuna specifica tipologia di intervento, impianto od opera da realizzare, rilascia l'autorizzazione principale.

In caso di interventi, impianti od opere che in base alle varie normative di settore non siano sottoposti ad alcuna autorizzazione ma che modifichino comunque lo stato dei luoghi o costituiscano un potenziale pregiudizio per i valori tutelati dal Parco Nazionale, il proponente dovrà comunque richiedere l'autorizzazione dell'Ente Parco.

Tali richieste di autorizzazione possono essere consegnate anche a mano, qualora questo faciliti la presentazione da parte del richiedente, presso i Comandi Stazione del Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del C.F.S., che provvederanno all'immediato inoltrare all'Ente Parco, avviando contemporaneamente, per quanto di competenza, la fase istruttoria.

I termini di legge per il rilascio del Nulla Osta decorrono dalla data del protocollo presso gli uffici dell'Ente Parco o, nel caso la domanda sia consegnata ad un Comando Stazione Forestale, dalla data della ricevuta che l'incaricato ricevente rilascia al richiedente.

Il Nulla Osta è rilasciato dal Direttore dell'Ente Parco, previo esame tecnico della domanda da parte del Servizio Pianificazione e Gestione delle Risorse che può avvalersi, per le istruttorie, della collaborazione del Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato, degli altri Servizi dell'Ente o di altro personale tecnico a ciò incaricato dall'Ente stesso.

Il Responsabile del Procedimento, valutati, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per il rilascio del Nulla Osta nonché effettuati tutti gli adempimenti di competenza, predisponde il Nulla Osta stesso e lo sottopone al Direttore per l'adozione e la trasmissione al richiedente.

Nel caso di insufficienza della documentazione prodotta a corredo della richiesta di Nulla Osta, in relazione a quanto previsto dal presente regolamento, il Responsabile del Procedimento invita il richiedente a produrre le necessarie integrazioni. In mancanza delle richieste integrazioni entro il termine indicato, il Nulla Osta viene negato per l'impossibilità di procedere al suo esame.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 della legge 394/91 il Nulla Osta deve essere rilasciato entro 60 giorni dalla richiesta.

Ai sensi dell'art. 13, comma 4 della legge 394/91 il Direttore del Parco Nazionale, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta e motivata può rinviare, per una sola volta, di 30 giorni i termini di espressione del Nulla Osta.

Articolo 2 - Documentazione richiesta.

La documentazione da inviare all'Ente Parco per l'ottenimento del Nulla Osta è la seguente :

A) la domanda (in bollo se proveniente direttamente da soggetto privato nei casi in cui ciò è ammesso) su apposito modulo predisposto dall'Ente o comunque contenente :

- le generalità del richiedente (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e numero di telefono, indirizzo di posta elettronica).
- il titolo per il quale è autorizzato a presentare la domanda.
- la descrizione sintetica dell'intervento per il quale si richiede il Nulla Osta.

B) i documenti seguenti in carta libera **in duplice copia**;

1. Nei settori agricolo, forestale e ambientale in genere:

- a. estratto della mappa catastale, con evidenziate le superfici interessate dall'intervento;
- b. breve descrizione dell'intervento richiesto
- c. adeguati elaborati di progetto, contenenti almeno una sezione, in caso di piste forestali oltre i 150 cm di larghezza, da realizzare ex novo o da ampliare.

Per quanto attiene il prelievo di piccoli quantitativi di legna da ardere per uso familiare (massimo 100 quintali annui), da parte delle popolazioni residenti nei Comuni del Parco, purché l'intervento sia compatibile con le prescrizioni di massima di polizia forestale e con gli indirizzi del Piano e del Regolamento, non sarà necessaria richiesta di Nulla Osta ma basterà una comunicazione in carta semplice da presentarsi con almeno 30 giorni di anticipo al Comando Stazione C.F.S. competente per territorio.

2. Nei settori della difesa del suolo, edilizio e urbanistico:

- a. stralcio della carta topografica in scala almeno 1:25.000, su cui deve essere indicata la zona dell'intervento;
- b. estratto della mappa catastale, con evidenziate le superfici interessate dall'intervento;
- c. documentazione fotografica sullo stato dei luoghi (fabbricato, resede, viabilità di accesso, elementi di pregio ambientale presenti nell'intorno)
- d. relazione tecnica contenente:
 1. descrizione del fabbricato e indicazione della relativa destinazione d'uso, ovvero la descrizione del luogo oggetto dell'intervento
 2. estratto delle N.T.A. (norme tecniche di attuazione) dello strumento urbanistico vigente
 3. caratteristiche dell'intervento progettuale con la specificazione delle opere e dei materiali utilizzati
 4. tavole di progetto, in scala adeguata:
 - stato attuale (piante, prospetti, 2 sezioni)
 - stato modificato (piante, prospetti, 2 sezioni)
 - stato sovrapposto (piante, prospetti, 2 sezioni)
 - planimetria della sistemazione degli spazi esterni (giardini, resede, viabilità, ecc.) [*]
 - particolari costruttivi [*]

Gli elaborati indicati con l'asterisco [*] sono da considerarsi opzionali; dovranno essere redatti solo nei casi in cui la tipologia delle opere previste li renda necessari per una puntuale comprensione del progetto.

Per tutti i piani e per gli interventi che per la loro entità, tipologia, localizzazione e finalità possono avere un'incidenza su habitat e specie come indicate per i singoli Siti (S.I.C., Z.P.S. e Z.S.C.) della Rete Natura 2000, di cui al DPR 357/97 e relativi strumenti attuativi, dovrà essere allegata duplice copia dello Studio di Incidenza. In caso di presentazione di richiesta di Nulla osta o di autorizzazioni che siano sprovviste del relativo Studio di Incidenza, il Responsabile del Procedimento, valutata la necessità dello stesso in relazione a quanto sopra indicato, informerà il richiedente che la pratica non è ricevibile e che i termini per l'espressione del parere dell'Ente non potranno decorrere finché la documentazione non sarà completa.

Nelle richieste di Nulla Osta per strumenti di pianificazione di qualsiasi livello, oltre al formato cartaceo dovrà essere consegnato tutto il materiale su adeguato supporto informatico.

TITOLO 2

DISCIPLINA EX ART. 11 L. 394/1991 - COMMA 2

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA'

CAPITOLO 1

ASSETTO E TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO

Articolo 3 - Coordinamento con il Piano del Parco e con gli strumenti della pianificazione territoriale e con gli atti di governo del territorio

Le presenti norme si coordinano e si integrano con le Norme Tecniche di Attuazione del Piano del Parco. Nel caso di contrasto di norma vale il principio di applicazione di quella più restrittiva.

Sono fatte salve le previsioni urbanistiche degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio di ogni singolo Comune nelle aree urbane Zona D.

Per la definizione delle categorie di intervento sul patrimonio edilizio esistente, gli strumenti urbanistici e gli atti di governo del territorio dei singoli comuni nel territorio facente parte del Piano del Parco si adeguano alle definizioni di cui al testo Unico dell' Edilizia – D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.

I regolamenti edilizi dei singoli Comuni si adeguano alle presenti norme e disposizioni regolamentari.

Articolo 4 - Attività edilizia libera

I seguenti interventi possono essere eseguiti senza richiesta di Nulla Osta preventivo. Tali interventi necessitano di semplice comunicazione preventiva ai fini dell'esercizio del controllo territoriale.

1. opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.
2. elementi di arredo urbano di superficie non superiore a mq.10 (pensiline, paline di fermata, panchine, fioriere, orologi, tabelloni segnaletici o promozionali del Parco, ecc.), segnaletica di indicazione, insegne, targhe, bacheche, Tende anche aggettanti su spazio pubblico e strutture precarie quali pedane, palchi o gazebo, da realizzarsi nelle forme e tonalità disciplinate nel presente Regolamento.
3. lavori alle facciate consistenti in:
 - rifacimento della tinteggiatura senza cambio di tonalità di colore;
 - rifacimento di facciate anche con cambio di colore qualora siano seguiti i criteri indicati dal presente Regolamento;
 - riparazione o rifacimento degli elementi decorativi con le stesse caratteristiche;
 - riparazione o rifacimento dell'intonaco;
 - riparazione o sostituzione degli infissi con le stesse caratteristiche degli esistenti;
 - riparazione o sostituzione di cancelli, inferriate e ringhiere con le stesse caratteristiche degli elementi esistenti;
 - riparazione o sostituzione di griglie o botole;
 - realizzazione di nicchie e sportelli per la protezione di impianti e contatori qualora siano seguiti i criteri indicati dal presente Regolamento;
 - riparazione o rifacimento degli elementi di finitura di terrazze e balconi, compreso la posa in opera di fioriere ornamentali;
 - installazione di cassa bancaria automatica (bancomat);
 - piccole aperture per presa d'aria aventi una superficie massima di cmq.400;
 - riparazione o sostituzione di tende parasole, mantenendo le caratteristiche preesistenti;
 - installazione di zanzariere.
4. lavori alla copertura consistenti in:
 - ripassatura del manto di copertura con possibile sostituzione o integrazione degli elementi deteriorati, compreso anche la sporadica sostituzione degli elementi secondari della copertura;
 - sostituzione degli elementi del manto di copertura con nuovi elementi aventi le stesse caratteristiche per forma e materiali;

- riparazione, rifacimento o nuova realizzazione dei sistemi di coibentazione e di impermeabilizzazione fino ad uno spessore massimo di cm.6;
 - riparazione o sostituzione di canali di gronda e pluviali con elementi aventi le stesse caratteristiche;
 - riparazione, rifacimento o nuova realizzazione della cimasa dei parapetti di terrazze e balconi;
 - riparazione, rifacimento o nuova realizzazione del rivestimento delle strutture di coronamento con elementi in lamiera di rame o similari, aventi uno sviluppo lineare complessivo non superiore a m.1 (per la nuova realizzazione);
 - riparazione o rifacimento di comignoli e canne fumarie da realizzarsi nelle forme disciplinate nel presente Regolamento;
 - nuova realizzazione di lucernari e passi d'uomo nella misura massima di 1 per ogni falda e della superficie massima di mq.1;
 - riparazione o sostituzione degli elementi non strutturali di pensiline e pergolati;
5. le seguenti sistemazioni ed opere esterne:
- riparazione o rifacimento delle pavimentazioni esterne senza modifica al disegno preesistente e alle superfici a verde e permeabili, compreso modesti livellamenti del terreno se conformi o coerenti con le disposizioni in materia del presente regolamento;
 - riparazione o rifacimento di griglie;
 - installazione di arredi esterni semplicemente appoggiati al suolo;
 - installazione di pergolati e gazebi con struttura leggera in legno, privi di copertura solida impermeabile, fino ad una superficie massima di mq.10;
 - nuova costruzione di barbecue o forni di piccole dimensioni nelle zone urbane;
 - riparazione o sostituzione di barriera manuale o automatica per l'accesso carrabile;
 - installazione di paletti dissuasori;
 - riparazione o sostituzione del muro di cinta o di contenimento, mantenendo invariate le caratteristiche costruttive preesistenti se conformi o coerenti con le disposizioni in materia del presente regolamento ;
 - esecuzione delle opere necessarie per lo scolo delle acque piovane;
 - installazione di modesti elementi di natura ornamentale;
 - riparazione o rifacimento di strada privata interna al lotto edilizio sullo stesso tracciato e con le stesse caratteristiche;
6. i seguenti impianti:
- riparazione o sostituzione dell'impianto di smaltimento liquami, compreso la fossa biologica tricamerale ed ogni altro accessorio relativo, fino al limite della proprietà privata;
 - riparazione o sostituzione dell'impianto di smaltimento delle acque meteoriche, fino al limite della proprietà privata;
 - riparazione, sostituzione o nuova installazione di antenna ricevente radio – TV contatori qualora siano seguiti i criteri indicati dal presente Regolamento;
 - posa in opera di cavi elettrici interrati o sotto traccia nell'area privata, a servizio di impianti esistenti;
 - installazione di pompa di calore, intesa come estensione dell'impianto termico esistente, sulle facciate non visibili da spazi pubblici nelle aree urbane;
 - installazione di impianti di condizionamento sulle facciate non visibili da spazi pubblici nelle aree urbane;
 - installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a mc.13;
 - installazione di serre per piccole produzioni orticole di superficie non superiore a mq 25 qualora siano seguiti i criteri indicati dal presente Regolamento;
7. le seguenti ulteriori opere:
- demolizione di opere abusive;
 - eliminazione delle condizioni di pericolo per la pubblica incolumità con opere provvisoriale;
 - rimozione materiali di discarica.

Articolo 5 - Categorie di intervento edilizio

Considerato che l'ambito di applicazione delle presenti norme regolamentari avviene in due Regioni diverse, per la definizione delle tipologie di intervento sul patrimonio edilizio esistente è fatto riferimento alle disposizioni nazionali di cui al Testo Unico dell'Edilizia – D.P.R 380/2001 e ss.mm.ii.

Gli interventi sono definiti all'art.3 del DPR 380/2001 e disciplinati dal presente regolamento.

Tali trasformazioni sono di seguito elencate:

1. Manutenzione Ordinaria

Si intendono per interventi di manutenzione ordinaria quelli descritti all'art.3 lett. a) del DPR 380/2001: *“Gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”*, indipendentemente dalla categoria di intervento ad esso attribuita.

2. Manutenzione Straordinaria

Si intendono per interventi di manutenzione straordinaria quelli descritti all'art. 3 lett. b) del DPR 380/2001 : interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico - sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari; detti interventi non possono comportare modifiche della destinazione d'uso.

3. Restauro e Risanamento Conservativo

Sono interventi di restauro e risanamento conservativo quelli descritti all'art.3 lett. c) del DPR 380/2001, ossia quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essa compatibili; tali interventi comprendono il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; tali interventi comprendono altresì gli interventi sistematici, eseguiti mantenendo gli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo edilizio, volti a conseguire l'adeguamento funzionale degli edifici, ancorché recenti.

È fatta salva la definizione generale di restauro, prevista dall'art. 29 D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", di intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale.

Il regolamento definisce seguenti due tipi d'intervento idonei ad operare su corrispondenti classi di edifici per omogenee caratteristiche, tipologiche e di degrado.

3.1. Restauro

Tale tipologia d'intervento contempla interventi di restauro e risanamento conservativo diretti alla conservazione ed alla trasmissione nel tempo del bene culturale architettonico con speciale riferimento ai principi in materia e al D. Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

Le opere riguardano il ripristino degli aspetti architettonici o delle parti alterate, valorizzando, per ogni singolo organismo architettonico il carattere formale documentato come storicamente prevalente o, in assenza di questo, la documentazione stratigrafica dei diversi assetti significativi assunti dall'organismo architettonico nella storia, in equilibrio con le esigenze di attuazione funzionale.

Tali opere comprendono in particolare:

- la ricostruzione filologica di limitate parti eventualmente demolite o sostituite;
- il consolidamento e recupero degli elementi strutturali orizzontali o comunque significativi in quanto documento di una cultura tecnico costruttiva storica, con particolare riguardo alle strutture voltate, alle strutture lignee di solaio e copertura, agli elementi di distribuzione verticale;
- l'inserimento degli impianti igienici e tecnologici essenziali all'adeguamento funzionale dell'immobile;
- la conservazione degli elementi di finitura originali, quali, pavimenti, infissi, decorazioni, manufatti particolari.

Preliminarmente a qualsiasi progetto, deve essere effettuata una fase ricognitiva comprendente, oltre che il rilievo metrico, anche, ove necessario, piccoli interventi analitici preliminari sulle strutture tesi ad accertare la natura ed il loro stato di conservazione. I risultati di tali ricognizioni dovranno essere riportati nei grafici di rilievo e in una relazione contenente le notizie storiche e bibliografiche raccolte, la descrizione delle fasi costruttive dell'immobile, indicando le parti che si ritiene vadano salvaguardate anche in rapporto allo stato di conservazione.

3.2. Risanamento Conservativo

Tale tipologia d'intervento contempla un insieme sistematico di opere finalizzate alla conservazione ed all'adeguamento funzionale dell'immobile alle moderne esigenze d'uso con riferimento ai principi ed agli obiettivi stabiliti nel D.Lgs. 42/2004 "*Codice dei beni culturali e del paesaggio*".

Tali interventi comprendono altresì:

- la sostituzione di vespai inefficienti con solai al piano terra, con conseguente rialzamento del piano pavimento quando questo non determini modifiche alla quota di imposta del solaio sovrastante;
- l'inserimento degli impianti o servizi igienico tecnologici richiesti per assicurare l'adeguamento funzionale dell'immobile;
- la limitata creazione di nuove aperture sui fronti interni dell'edificio (non prospettanti su spazi pubblici) in rapporto ad esigenze di illuminazione/aerazione di nuovi locali, purché sia garantito un congruo inserimento nel carattere espressivo dei fronti interessati;
- il consolidamento e recupero degli elementi strutturali originali o comunque significativi della cultura tecnico costruttiva storica, con particolare riguardo alle strutture voltate, alle strutture lignee di solaio o di copertura, agli elementi di distribuzione verticale;
- la realizzazione di parziali opere di ridistribuzione interne volti a conseguire l'adeguamento funzionale degli edifici nel rispetto degli elementi di cui alla linea precedente;
- la rimozione obbligatoria delle aggiunte e superfetazioni recenti riconosciute come incongrue con l'organismo edilizio.

E' fatto comunque obbligo di assicurare la conservazione ed il recupero degli elementi decorativi significativi per la figurazione esterna ed interna dell'edificio, nonché degli elementi costituenti gli spazi pertinenziali, a questo connessi, nonché quegli elementi tipologici formali e strutturali che qualificano il valore dell'immobile.

3.3 Restauro scientifico

Gli interventi di Restauro e Risanamento conservativo potranno essere ulteriormente disciplinati all'interno della normativa comunale prevedendo sottoclassi che definiscano interventi di tipo scientifico.

4. Ristrutturazione edilizia

Sono interventi di ristrutturazione edilizia quelli descritti all'art.3 lett. d) del DPR 380/2001 cioè quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente; tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

5. Ristrutturazione urbanistica

Sono interventi di "ristrutturazione urbanistica" quelli descritti all'art.3 lett. f) del DPR 380/2001 e cioè quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

6. Demolizione

Gli interventi di "demolizione" sono volti a rimuovere, in tutto o in parte, manufatti preesistenti, qualunque sia l'utilizzazione successiva dell'area risultante. Le demolizioni parziali, da eseguire nell'ambito di interventi di manutenzione straordinaria, di restauro o di ristrutturazione, sono soggette alle procedure prescritte per tali interventi.

Le demolizioni, che abbiano carattere autonomo o siano volte a creare spazio a una nuova costruzione, e quelle motivate da oggettive ragioni di precarietà strutturale debitamente attestata da tecnico abilitato sono autorizzate con Nulla Osta.

7. Movimenti di terra.

L'intervento consiste nelle operazioni di sterro e di riporto destinate a modificare in modo permanente l'assetto del terreno.

8. Nuova costruzione

Costituiscono interventi di nuova costruzione gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio disciplinati dagli strumenti urbanistici e atti di governo del territorio.

Sono altresì da considerare tali:

- l'installazione di manufatti, anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere, quali automezzi, case mobili, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee esplicitamente risultanti in base alle vigenti disposizioni;
- la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria
- la realizzazione d'infrastrutture e d'impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
- la realizzazione di depositi di merci o di materiali e la realizzazione d'impianti per attività produttive all'aperto, che comporti l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
- gli interventi di sostituzione edilizia, intesi come demolizione e ricostruzione di volumi esistenti non assimilabile alla ristrutturazione edilizia, anche con diversa articolazione, collocazione e destinazione d'uso, senza alcun intervento sulle opere d'urbanizzazione.

Articolo 6 - Destinazione d'uso dei suoli e degli edifici

La destinazione d'uso dei suoli e dei fabbricati ove ammessa dalle N.T.A. del Piano deve essere indicata nei progetti edilizi e nei piani attuativi degli strumenti urbanistici, soggetti al preventivo rilascio del Nulla Osta da parte dell'Ente Parco.

Per destinazione d'uso di un edificio, di un'opera, di un'area si intende il complesso di usi e funzioni che l'edificio, l'opera, l'area soddisfano e devono soddisfare.

Il cambiamento di destinazione d'uso può riferirsi alle categorie d'uso principali e alle articolazioni di uno stesso uso. Esso può sussistere anche quando non comporti opere fisiche ed edilizie.

Il cambiamento di destinazione d'uso è subordinato al rilascio del Nulla Osta.

In mutamento della destinazione d'uso originaria è ammesso limitatamente alle zone C2 e D del Piano del Parco.

Nelle zone C2 il cambio di destinazione d'uso per la formazione di residenza dovrà essere puntualmente definito dalla Pianificazione Urbanistica Comunale che dovrà garantire la presenza delle infrastrutture che esso comporta.

Articolo 7 - Interventi su edifici di valore storico culturale

Il Regolamento del Parco assume come propri gli elementi (sistemi, aggregati, elementi puntuali) costituenti l'edificato oggetto di tutela come catalogati e rappresentati negli elenchi degli Strumenti Urbanistici della Pianificazione Comunale, siano essi collocati nel territorio extraurbano od all'interno dei centri abitati

Fanno parte di tale categoria tutti gli edifici notificati di interesse storico o artistico ai sensi del DLgs 42/2004, "Codice dei beni culturali e del paesaggio", ed altri edifici ad essi assimilati che presentano carattere particolarmente significativo per identità storica, culturale e ambientale e per connotazione architettonica e tipologica.

Per tali edifici sono previsti obiettivi di conservazione e di restauro tali da garantire la conservazione integrale dei caratteri architettonici, storici, materici e tipo-morfologici.

Il Regolamento riconosce il valore attribuito agli elementi oggetto di schedatura nella Pianificazione Comunale per i quali sono previsti interventi di Restauro e di Risanamento Conservativo con le eventuali ulteriori definizioni od interpretazioni.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia, comunque definiti negli strumenti urbanistici Comunali sono riconosciuti quando siano preventivamente definiti attraverso Piani, programmi od interventi di recupero comunque denominati.

Per gli edifici rurali, e per quelli che hanno perduto la originaria destinazione agricola, nell'ambito degli interventi di Restauro e Ristrutturazione ammessi, sono da assumere e prevedere come vincolanti gli interventi rivolti alla

conservazione, recupero e restauro tali da garantire il mantenimento di tutte le caratteristiche architettoniche e decorative esterne e degli elementi tipologici principali (scala interna, portici, logge, cucina tradizionale).

Nell'ambito degli interventi eccedenti la manutenzione ordinaria è fatto obbligo della rimozione di eventuali superfetazioni e parti che alterino l'impianto tipologico ed architettonico originario.

Ricostruzione filologica di parti dell'edificio crollato, saranno ammesse, nell'ambito di interventi di recupero e solo in presenza di adeguata documentazione che ne attesti la originaria configurazione.

La ricostruzione filologica è disciplinata al successivo punto.

Le aree di pertinenza degli edifici e degli aggregati, come documentate al catasto di impianto non sono da destinare alla localizzazione di interventi di nuova edificazione.

Negli interventi di manutenzione e recupero delle strutture minori costruite antecedentemente al 1940, quali annessi per la castanicoltura, molini, cappelle ed edicole, cippi e maestà, cimiteri, eventualmente non compresi negli elenchi della Pianificazione Comunale, è fatto obbligo del mantenimento degli originari caratteri tipologici e morfologici.

Articolo 8 - Norme particolari per gli interventi di ricostruzione filologica

Il termine "ricostruzione filologica" prevista per la categoria di interventi del Restauro, corrisponde ad un particolare intervento edilizio per cui, attraverso una attenta ricognizione dei resti murari presenti in loco, si rende possibile la ricostruzione prima progettuale poi reale, di un edificio ormai ridotto a rudere.

La ricognizione dei resti deve consentire di identificare e riconfigurare con certezza le dimensioni generali in pianta ed in alzata, la conformazione della copertura, la forma, il numero e la posizione delle aperture che l'edificio possedeva nel suo assetto originario, o meglio nel suo "ultimo" assetto edilizio, immediatamente precedente la condizione di rudere.

Gli interventi di ricostruzione filologica sono ammessi solo nel caso in cui siano soddisfatti i seguenti requisiti:

- nei resti dell'edificio sia presente, in modo chiaro e documentabile (relativamente ad almeno una delle facciate dell'organismo edilizio), la linea di imposta del tetto, che va assunta come riferimento inderogabile per la determinazione dell'altezza della nuova costruzione;
- i resti delle coperture dell'edificio devono corrispondere ad almeno il 30 % della superficie originaria.
- I requisiti di cui sopra, devono essere documentati da adeguati elaborati grafici di rilievo in scala 1/50 in cui siano chiaramente individuate le quote dei piani di calpestio interni ed esterni e le altezze delle murature superstiti, nonché da idonea e dettagliata documentazione fotografica.

Negli interventi di ricostruzione devono essere garantite le seguenti condizioni:

- le altezze non devono superare quelle individuate dalla esistente linea di imposta del tetto;
- non sono ammessi interventi di demolizione delle murature residue che in ogni caso, salvo situazione di imminente pericolo di crollo, opportunamente documentate, devono essere conservate e consolidate;
- non sono ammessi interventi di ribassamento del piano di calpestio originario, esterno od interno agli edifici;
- non sono ammessi interventi per la realizzazione di scannafossi, scavi od altre opere comunque assimilabili, ad eccezione di quelli strettamente necessari per gli eventuali interventi di consolidamento delle fondazioni;
- i solai, sia quelli orizzontali di calpestio che quelli inclinati di copertura devono essere del tipo tradizionale, con struttura lignea in travi e travicelli di castagno e scempiato in legno o mezzane;
- le bucatore devono essere in numero e forma desumibile dalla ricostruzione filologica dell'edificio, non possono essere in nessun caso risultare eccedenti la quantità presente nelle stesse tipologie esistenti;
- per quanto attiene murature, manto e finiture di copertura, pavimentazioni e sistemazioni esterne, finiture particolari è fatto riferimento alle disposizioni di cui al successivo articolo 9, fatto salvo materiali ed elementi tipologici diversi ancora individuabili negli edifici analoghi ancora presenti in loco.

Articolo 9 - Interventi su edifici recenti o di secondario valore storico culturale

Fanno parte di tale categoria tutti gli edifici non compresi negli elenchi di cui al primo comma dell'articolo 7 e quelli di più recente edificazione post 1940.

Fanno altresì parte di questa categoria i sistemi, gli aggregati, gli edifici puntuali con relative aree di pertinenza collocati in zona D del Piano e individuati quale zona omogenea A negli strumenti urbanistici ordinari della pianificazione comunale ed ai quali sono state assegnate categorie di intervento riferite alla ristrutturazione edilizia; Tali edifici presentano minor valore architettonico, tipologico e contestuale o sono di più recente formazione ovvero, seppure di impianto storico, con parziali alterazioni e modifiche.

Per tali edifici sono previsti interventi di conservazione e recupero anche se comportanti ristrutturazione, finalizzati al mantenimento degli elementi architettonici originari di pregio ancora presenti.

Per gli edifici collocati in zona D si applicano le categorie di intervento di cui al D.P.R. 380/2001 fatte salve le eventuali ulteriori definizioni ed interpretazioni degli strumenti ed atti urbanistici Comunali.

In particolare per tali edifici sono ammesse le seguenti categorie d'intervento:

- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- risanamento conservativo
- ristrutturazione edilizia secondo la classificazione e le definizioni degli SU Comunali limitatamente agli edifici collocati in zona D.

Per gli edifici collocati in territorio extraurbano gli interventi di ristrutturazione sono limitati a :

- creazione o ammodernamento di impianti igienici
- interventi inerenti necessità connesse alla normativa sulla sicurezza
- interventi rivolti alla eliminazione delle barriere architettoniche

Limitatamente alle zone C2 sono altresì ammessi i seguenti ulteriori interventi di ristrutturazione edilizia:

- ampliamenti negli edifici a destinazione residenziale per la realizzazione di locali di servizio nella misura massima di mq 15 di superficie di calpestio per ogni unità abitativa.
- Interventi di ristrutturazione edilizia diversi dai precedenti quando ricompresi in Piani o programmi di recupero finalizzati ad eliminare elementi architettonici ed urbanistici in contrasto con le caratteristiche architettoniche dell'edificio e delle aree di pertinenza.

Sono altresì consentiti sugli edifici esistenti con destinazione d'uso agricola, ove non comportino mutamento della destinazione d'uso, anche interventi di nuova costruzione di annessi agricoli o di corpi accessori nelle aree di pertinenza attraverso trasferimenti di volume nei limiti del 10% del volume degli edifici aziendali e fino ad un massimo di 600 mc di volume ricostruito;

Tali interventi potranno altresì essere realizzati attraverso ampliamenti una tantum pari al 10% del volume aziendale fino ad un massimo di 300 mc.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia ed i trasferimenti volumetrici non riconducibili alle fattispecie di cui al comma precedente sono esclusivamente consentiti tramite l'approvazione di P.M.A.A. o assimilabile, presentato dall'imprenditore agricolo o coltivatore diretto già insediato nella sottozona C2 di Piano, dove si dimostri che l'edificio è necessario alle proprie esigenze, a quelle dei familiari coadiuvanti o degli addetti a tempo indeterminato impegnati nell'attività agricola.

Sugli edifici esistenti con destinazione d'uso non agricola, previa redazione di Piano di Recupero, sono consentiti ampliamenti a favore dei nuclei familiari già insediati nella sottozona zona C2 per la realizzazione di vani ad uso abitativo e di pertinenze eccedenti le quantità ammesse con intervento diretto.

Tali interventi da collocarsi nelle aree di pertinenza dovranno garantire la corretta integrazione architettonica e tipologica da documentarsi con specifica indagine storico ambientale del contesto di riferimento, argomentare le necessità in atto e le motivazioni della scelta.

Articolo 10 - Modalità d'intervento negli edifici di valore storico culturale nel territorio extraurbano

Gli interventi ammissibili, articolati a seconda dei caratteri e della collocazione dell'edificio, si basano sulla considerazione integrale dell'edificio stesso o del complesso di edifici nelle specifiche aree di pertinenza.

Il progetto di intervento deve altresì considerare il complesso delle opere di urbanizzazione, comprensive dell'approvvigionamento idrico, smaltimento delle acque e liquame, trattamento rifiuti domestici, viabilità, accessi, fonti energetiche, illuminazione esterna, allacciamenti, sistemazioni esterne, con la specificazione dei tempi di realizzazione e degli ambiti di utilizzazione pubblica e privata.

Gli interventi di manutenzione ordinaria devono rinnovare o sostituire gli elementi e le finiture esterne per mezzo di materiali, tecniche e risultati formali identici o strettamente affini a quelli originari.

Per quanto non altrimenti espressamente disciplinato agli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e Ristrutturazione ove prevista in Piani o Programmi di recupero Comunali si applicano i seguenti criteri generali relativi ai materiali e alle tecnologie costruttive:

1. MURATURE

Le murature in pietra a conci regolari, in pietra a conci e scaglie irregolari, miste in pietra e mattoni, devono essere mantenute nella loro integrità.

Consolidamenti, ripristini e parziali ricostruzioni devono essere eseguiti facendo ricorso agli stessi materiali e tecniche costruttive presenti nel paramento murario esistente.

Ove la muratura sia stata realizzata con tecnica a secco, gli interventi di consolidamento dovranno essere eseguiti sulla porzione interna avendo cura di mantenere il paramento esterno nella originaria configurazione.

2. INTONACI E COLORITURE

Gli intonaci devono essere realizzati del tipo «civile» tirato liscio, con esclusione di quelli plastici e di quelli sintetici, mediante formazione di arriciatura e stabilitura con malta bastarda. Qualora l'edificio sia stato originariamente intonacato è fatto obbligo di ripristinare la finitura ad intonaco, con esclusione quindi di finitura con mattoni o pietrame a faccia vista, se non per porzioni significative di muratura.

Le coloriture esterne devono corrispondere a quelle preesistenti rilevate attraverso apposita indagine ed analisi stratigrafica da eseguirsi sulla facciata.

La scelta finale del colore tiene conto sia delle tracce di coloritura reperite che di adeguate valutazioni in merito all'inserimento dell'edificio nel contesto ambientale.

Tutti gli interventi di tinteggiatura delle facciate, escluse le parti a faccia a vista, devono precedere la diversificazione cromatica per gli elementi architettonici decorativi (lesene, cornici, davanzali, marcapiani).

Qualora l'edificio sia stato originariamente a mattoni o pietra a faccia vista dovrà essere ripristinato secondo lo stato

originario con le tecniche ed i materiali preesistenti. E' in ogni caso è vietata la stuccatura dei giunti con malte cementizie. La realizzazione delle stucature dovrà essere realizzata ad imitazione della finitura originale laddove

ancora presente o in mancanza con tecniche a < punta di mestola o raso pietra > avendo particolare cura nella ripulitura dei materiali a vista.

3. INFISSI ESTERNI

Dovranno essere realizzati in legno verniciato o in legno naturale, con coloritura congruata a castagno nelle sezioni, sagome e partiture originarie. Può essere ammessa la formazione di infissi in ferro verniciato, se inseriti coerentemente rispetto alle preesistenze; è ammessa anche la chiusura di vani originariamente aperti (tipo loggette, colombaie) con infissi in ferro verniciato con telaio di spessore ridotto e posto al filo interno della muratura e specchiatura unica.

4. DISPOSITIVI DI OSCURAMENTO

Non sono ammessi per gli edifici che presentano aperture con cornici in pietra a vista (in questi casi si possono realizzare scuri interni in legno). Laddove non preesistenti originariamente, non sono consentiti sistemi di oscuramento anche in forme tradizionali «alla Fiorentina».

5. PORTE ESTERNE

Non sono ammesse nelle forme tradizionali in legno verniciato. Possono essere impostate solo sul filo interno della mazzetta con esclusione di controporte sul filo esterno del muro. Non è ammessa la formazione a protezione della porta di ingresso, di tettoie, porticati o pensiline, anche nelle forme pseudotradizionali «alla

Fiorentina».

6. PAVIMENTAZIONI ESTERNE

- Marciapiedi girocasa: quando motivi igienico – funzionali (come la formazione di scannafossi) ne rendano indispensabile la realizzazione, esso dovrà essere eseguito con materiali di tipo tradizionale, quale pietra locale tipo “arenaria o macigno” di idoneo spessore da porre in opera in forme regolari.
- Aia: è ammessa la formazione, secondo superfici unitarie e regolari, di lastronature in pietra o cotto, con esclusione di lastronature irregolari tipo «opus incertum», oppure di battuto di cemento;
- Eventuali pavimentazioni esterne esistenti in selciato di pietra dovranno essere mantenute, consolidate e ripristinate con materiali e tecniche dello stesso tipo di quelli originari.

7. ARREDO VEGETALE

Sono ammesse le essenze arboree ed arbustive proprie dell'areale vegetazionale nelle forme e localizzazioni tradizionali in rapporto alla casa, con esclusione delle forme di arredo tipiche della «villetta» (prato all'inglese, vialetti, aiuole ecc.). E' fatto obbligo di conservare le sistemazioni preesistenti (percorsi alberati, siepi, alberi a filare, a gruppi, ecc.).

E' fatto obbligo in tutti gli interventi che interessano le aree pertinenziali degli edifici che vengano sostituite le essenze incongrue al contesto tipo *Prunus laurocerasus* o similari presenti nell'area pertinenziale in alcune bordure verdi e siepi di nuova piantumazione, con essenze proprie dell'areale vegetazionale; a titolo esplicativo tali essenze potranno essere adeguatamente scelte tra le seguenti

- specie arboree:

maggiociodolo (Laburnum anagyroides), *sorbo (Sorbus aucuparia)*, *acero (Acer campestre)*, *carpino bianco (Carpinus betulus)*, *tasso (Taxus baccata)*;

- specie arbustive:

ginepro (Juniperus communis), *agrifoglio (Ilex aquifolium)*, *pungitopo (Ruscus aculeatus)*, *ginestra (Cytisus scoparius)*, *rosa canina (Rosa canina)*, *biancospino (Crataegus monogyna)*, *prugnolo (Prunus spinosa)*, *sambuco (Sambucus nigra e Sambucus racemosa)*, *viburno (Viburnum tinus o lantana)*;

tali specie potranno essere utilizzate in forma composita in modo tale da formare barriere verdi dotate di un elevato grado di biodiversità;

8. ILLUMINAZIONI

Le luci esterne devono essere quelle strettamente necessarie alla illuminazione di percorsi o all'utilizzo funzionale delle aree di pertinenza, e per le stesse devono essere utilizzati corpi illuminanti al suolo, con altezza massima da terra non superiore a 40 cm., del tipo c.d. segna-passi in appoggio a terra o ad incasso in murature, con fasci luminosi sempre rivolti verso il basso.

Ovunque possibile, dovranno essere adottati sistemi automatici di controllo del flusso luminoso, con riduzione fino al 50% del totale dopo le ore 22, e siano sempre adottati sistemi per lo spegnimento automatico e programmato degli impianti in funzione della quantità di luce naturale disponibile, ed ogniqualvolta ciò sia possibile in ragione delle esigenze di sicurezza.

Nel caso di illuminazioni speciali per monumenti ed edifici di rilevante valore storico, è consentito l'uso di proiettori mantenendo il fascio luminoso sempre dall'alto verso il basso; nel caso di edifici e monumenti di particolare valore architettonico è consentita l'illuminazione dal basso verso l'alto solo se i fasci luminosi sono mantenuti all'interno della sagoma del manufatto.

9. INSEGNE

Non sono ammesse insegne luminose di qualsiasi tipo; è ammessa una cartellonistica di indicazione commerciale o turistico ricettiva, strettamente contigua ed adiacente al fabbricato interessato di dimensione contenuta ad esigenze funzionali.

10. ARREDI ESTERNI

Gli elementi di arredo esterno originali o funzionali all'utilizzo storico quali cippi, fontane ed abbeveratoi, concimaie, sedute etc, devono essere mantenute nella loro integrità e consolidate.

Nuovi elementi di arredo devono essere realizzati con materiali locali e secondo tipologie e forme riscontrabili nel contesto.

11. RECINZIONI

Le recinzioni esterne esistenti, nel caso in cui rappresentino elementi caratteristici e storici dell'organismo edilizio, devono essere mantenute, consolidate e ripristinate con materiali dello stesso tipo di quelli originari; non sono ammesse recinzioni di nuova realizzazione dell'area di pertinenza storicamente documentata.

12. SISTEMAZIONE DEL TERRENO

In tutte le opere di sistemazione del terreno devono essere mantenuti, gli andamenti, le quote, i dislivelli, le opere di sostegno e i muri a secco originari.

13. PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

Negli edifici devono essere mantenuti, per quanto possibile, i materiali originali con eventuale sostituzione o integrazione. I rivestimenti interni sono ammessi solo nei servizi igienici, nelle eventuali cucine di nuova formazione, e nella cucina tradizionale, solo in corrispondenza delle attrezzature. Non sono ammessi rivestimenti esterni; è ammesso il solo ripristino di eventuali zoccolature e mostre intonacate preesistenti quando non intervenute successivamente alla costruzione originaria.

14. COPERTURA

Deve essere mantenuta anche in caso di rifacimento nelle forme, dimensioni, quote di imposta e materiali originari, in riferimento a tutte le sue componenti (manto, orditure, scempiato, gronda etc.); superiormente allo scempiato è consentita la coibentazione per uno spessore complessivo di cm 6, senza che questa comporti una modifica della quota superiore di gronda; nel caso di integrazione con materiali nuovi si deve avere cura di intercalare con gli elementi di recupero;

Fatto salvo il recupero di elementi di alto valore tipologico i comignoli sono da realizzarsi in forme e materiali tradizionali, sia a faccia a vista che intonacati, comprese le eventuali parti metalliche e con esclusione di elementi prefabbricati;

I canali di gronda, ammessi solo se preesistenti, sono sempre di tipo semicircolare e i pluviali di sezione circolare; canali di gronda e pluviali devono essere in rame.

Le eventuali cornici sottogronda esistenti vanno mantenute e ripristinate nelle parti mancanti;

Nei casi in cui, per il consolidamento statico dell'edificio si renda necessario l'inserimento di un cordolo perimetrale, questo deve essere contenuto entro lo spessore interno della muratura esistente.

Qualora la presenza di architravature di finestre od altri elementi ostativi non ne consentano la realizzazione il consolidamento statico si realizza attraverso dispositivi ammessi dalla carta del restauro, senza modifiche della quota originaria di imposta della gronda.

15. INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI

E' ammesso il rifacimento di impianti igienico – sanitari ad eccezione dei casi nei quali la loro formazione abbia alterato sensibilmente l'impianto distributivo e architettonico originario (ad esempio: suddivisione della cucina tradizionale, occupazione della loggia, formazione recente di superfetazioni improprie, ecc.).

E' ammessa la formazione di nuovi bagni purché non alterino l'impianto distributivo originario.

16. INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ALL'ESTERNO DEGLI EDIFICI

Antenne per le telecomunicazioni sono consentite di tipo parabolico nelle abitazioni dei residenti e nelle strutture ricettive utilizzando soluzioni di mitigazione; in particolare non è consentita l'installazione sulle facciate o su eventuali balconi e se installate sulle coperture esse dovranno essere poste in adiacenza da elementi della copertura quali sfalsamenti o comignoli capaci di mitigarne l'impatto visivo.

Non è ammessa l'installazione sulla facciata degli edifici l'installazione di impianti tecnologici di facciata quali cavi elettrici e telefonici, condutture di acqua, gas e simili, griglie ed estrattori, sportelli per vani tecnici, contatori, pompe di calore, di qualsiasi entità e natura essi siano.

Non è ammessa l'installazione nell'area di pertinenza di Impianti Fotovoltaici a terra fatto salvo l'uso precario in funzione di una attività svolta temporaneamente.

17. APERTURE ESTERNE

E' obbligatorio il mantenimento di tutte le aperture esterne nella forma e posizione esistente salva la possibilità di chiusura di eventuali aperture recenti incongrue;

non è consentita la riapertura di aperture appartenenti alla stesura originaria nel caso in cui contrastino con la

tessitura di una stesura successiva ormai consolidata con carattere di organicità.

Possono essere introdotte nuove aperture, sui fronti secondari degli edifici ove ammesse, solo se in rapporto di coerenza per localizzazione, caratterizzazione e dimensione con la composizione architettonica cui si riferiscono. Le nuove aperture dovranno avere dimensioni proporzionate a quelle esistenti ed alle scansioni dei pieni e dei vuoti che si determinano sui fronti oltre a mantenere e riproporre infissi esterni e dispositivi di oscuramento analoghi o coerenti con gli esistenti.

18. VESPAI E SCANNAFOSSI

Devono essere realizzati in modo da non alterare il rapporto tra la casa ed il terreno circostante ed essere ricoperti con lastricato in pietra locale tipo "arenaria o macigno" di idoneo spessore da porre in opera in forme regolari tradizionali.

19. RINNOVO STRUTTURALE DEI SOLAI

I solai preesistenti devono essere mantenuti anche in caso di rifacimento nelle forme, dimensioni, quote di imposta e materiali originari, in riferimento a tutte le sue componenti (struttura portante, orditure, scempiato, pavimentazioni ecc.);

Sono consentiti interventi di miglioramento delle condizioni statiche quali la realizzazione di massetto di distribuzione dei carichi di spessore complessivo di cm 6, tale da non comportare alterazioni prospettive;

Nel caso in cui le componenti originarie siano state sostituite con altra diversa tecnologia è prescritto il rifacimento; qualora le stesse componenti non risultino più leggibili potranno essere utilizzati componenti tradizionali come orditura principale e secondaria in legno, scempiato in mezzane o tavolato, pavimentazioni in cotto.

Le volte in pietra o laterizio, devono essere mantenute tramite consolidamento, ripristino o ricostruzione.

Articolo 11 - Modalità d'intervento negli edifici di secondario valore storico culturale nel territorio extraurbano

Tutti gli interventi eccedenti la Manutenzione ordinaria che interessano le parti costitutive esterne dell'edificio quali resede, facciata o copertura è fatto obbligo di adeguamento alle disposizioni del presente articolo anche attraverso interventi di sostituzione dei singoli elementi costitutivi.

Negli interventi di ristrutturazione edilizia ammessi che interessano tutto l'edificio è fatto obbligo della ricostruzione filologica secondo le tipologie consolidate nel territorio delle facciate e degli elementi di copertura esterni con sostituzione degli elementi di cui è fatto divieto.

Per gli interventi sugli edifici esistenti e per gli ampliamenti si applicano i seguenti criteri generali relativi ai materiali e alle tecnologie costruttive:

1. MURATURE

Le murature in pietra a conci regolari, in pietra a conci e scaglie irregolari, miste in pietra e mattoni, devono essere mantenute nella loro integrità;

Consolidamenti, ripristini e parziali ricostruzioni vanno essere eseguiti facendo ricorso possibilmente facendo ricorso agli stessi materiali e tecniche costruttive presenti nel paramento murario esistente;

Particolare attenzione va posta nella sostituzione, ripristino o nuova costruzione del materiale lapideo che, quando non identico a quello esistente, deve comunque essere di provenienza locale.

Eventuali riquadrature delle aperture, di nuova formazione o sostituzione delle esistenti, dovranno essere costituite da lastre o masselli di pietra grigia locale, tipo arenaria, o in alternativa, nel caso in cui l'edificio ne sia stato originariamente sprovvisto, le aperture siano rifinite con semplice rettilo di intonaco; è fatto divieto di realizzare riquadrature con marmi e graniti oppure con elementi in ceramica, plastica, metallo.

2. INTONACI E COLORITURE

Devono essere realizzati del tipo «civile» tirato liscio, con esclusione di quelli plastici e di quelli sintetici, mediante formazione di arricciatura e stabilitura con malta bastarda. Qualora l'edificio sia stato originariamente intonacato è fatto obbligo di ripristinare la finitura ad intonaco, con esclusione quindi di finitura con mattoni o pietrame a faccia vista, se non per porzioni significative di muratura. Le coloriture esterne devono corrispondere a quelle della tradizione locale in tonalità cromatica delle terre.

Qualora l'edificio sia stato originariamente a mattoni o pietra a faccia vista dovrà essere ripristinato secondo lo stato originario; è vietata la stuccatura dei giunti a cemento; è consentita la stuccatura delle pietre da realizzarsi con malta a prevalenza di calce, con esclusione di malte cementizie;

La realizzazione delle stucature dovrà essere realizzata con tecniche a punta di mestola o raso pietra avendo particolare cura nella ripulitura dei materiali a vista.

3. INFISSI ESTERNI

in legno verniciato o in legno naturale, con coloritura congruagliata a castagno nelle sezioni, sagome e partiture originarie. Può essere ammessa la formazione di infissi in ferro verniciato, se inseriti coerentemente rispetto alle preesistenze o nei casi di specifiche e particolari tipologie edilizie; è ammessa anche la chiusura di vani originariamente aperti (tipo loggette, colombaie) con infissi in ferro verniciato con telaio di spessore ridotto e posto al filo interno della muratura e specchiatura unica.

Non sono in ogni caso ammessi infissi in alluminio anodizzato o realizzati in materiali diversi dal legno e dal ferro.

4. DISPOSITIVI DI OSCURAMENTO

Laddove non preesistenti originariamente non sono ammessi per gli edifici che presentano aperture con cornici in pietra a vista (in questi casi si possono realizzare scuri interni in legno). In tutti gli altri casi è ammessa la realizzazione di persiane o portelloni da realizzarsi in legno nelle forme tradizionali.

Non sono in ogni caso ammessi sistemi di oscuramento ad avvolgibile o similari.

5. PORTE ESTERNE

Sono ammesse nelle forme tradizionali in legno verniciato. Possono essere impostate solo sul filo interno della mazzetta con esclusione di controporte sul filo esterno del muro. È ammessa la formazione a protezione della porta di ingresso, di pensiline, o tettoie rapportate dimensionalmente all'apertura rispetto alla quale svolgono funzione di protezione, anche nelle forme pseudotradizionali «alla Fiorentina».

6. PAVIMENTAZIONI ESTERNE

- Marciapiedi girocasa: quando motivi igienico – funzionali (come la formazione di scannafossi) ne rendano indispensabile la realizzazione, esso dovrà essere eseguito con materiali di tipo tradizionale, quale pietra locale tipo “arenaria o macigno” di idoneo spessore da porre in opera in forme regolari o cotto con esclusione di lastronature irregolari tipo «opus incertum», oppure di battuto di cemento;
- Eventuali pavimentazioni esterne esistenti in selciato di pietra dovranno essere mantenute, consolidate e ripristinate con materiali e tecniche dello stesso tipo di quelli originari.
- Sono ammesse pavimentazioni in ghiaia e pavimentazioni in conglomerati di terre rinforzate.
- Sono ammesse eccezioni per le pavimentazioni strettamente funzionali a particolari lavorazioni agro – silvo – pastorali, purché sia documentata la necessità in funzione dell'attività svolta.

7. ARREDO VEGETALE

Sono ammesse le essenze arboree ed arbustive proprie dell'areale vegetazionale nelle forme e localizzazioni tradizionali in rapporto alla casa, con esclusione delle forme di arredo tipiche della «villetta» (prato all'inglese, vialetti, aiuole ecc.). È fatto obbligo di conservare le sistemazioni preesistenti (percorsi alberati, siepi, alberi a filare, a gruppi, ecc.).

È fatto obbligo in tutti gli interventi che interessano le aree pertinenziali degli edifici che vengano sostituite le essenze incongrue al contesto tipo *Prunus laurocerasus* o similari presenti nell'area pertinenziale in alcune bordure verdi e siepi di nuova piantumazione, con essenze proprie dell'areale vegetazionale; a titolo esplicativo tali essenze potranno essere adeguatamente scelte tra le seguenti:

- specie arboree:

tasso (Taxus baccata); *maggiociodolo (Laburnum anagyroides)*, *sorbo (Sorbus aucuparia)*, *acero (Acer campestre)*, *carpino bianco (Carpinus betulus)*;

- specie arbustive:

ginepro (Juniperus communis), *agrifoglio (Ilex aquifolium)*, *pungitopo (Ruscus aculeatus)*, *ginestra (Cytisus scoparius)*, *rosa canina (Rosa canina)*, *biancospino (Crataegus monogyna)*, *prugnolo (Prunus spinosa)*, *sambuco (Sambucus nigra e Sambucus racemosa)*, *viburno (Viburnum tinus o lantana)*;

Tali specie potranno essere utilizzate in forma composita in modo tale da formare barriere verdi dotate di un elevato grado di biodiversità;

8. ILLUMINAZIONE

Le luci esterne devono essere quelle strettamente necessarie alla illuminazione di percorsi o all'utilizzo funzionale delle aree di pertinenza, e per le stesse devono essere utilizzati corpi illuminanti al suolo, con altezza massima da terra non superiore a 40 cm., del tipo c.d. segna-passi in appoggio a terra o ad incasso in murature, con fasci luminosi sempre rivolti verso il basso.

Ovunque possibile, dovranno essere adottati sistemi automatici di controllo del flusso luminoso, con riduzione fino al 50% del totale dopo le ore 22, e siano sempre adottati sistemi per lo spegnimento automatico e programmato degli impianti in funzione della quantità di luce naturale disponibile, ed ogniqualvolta ciò sia possibile in ragione delle esigenze di sicurezza.

L'installazione di riflettori o proiettori sia limitata ai casi di reale bisogno e di estrema necessità, dettati da normative sulla sicurezza, dal codice della strada o da particolari e specifiche destinazioni d'uso autorizzate e compatibili con le finalità dell'area protetta; in ogni caso mantenendo l'orientamento del fascio luminoso verso il basso, non oltre i 60 gradi dalla verticale.

9. RECINZIONI

Le recinzioni esterne esistenti, nel caso in cui rappresentino elementi caratteristici e storici dell'organismo edilizio, devono essere mantenute, consolidate e ripristinate con materiali dello stesso tipo di quelli originari;

Sono ammesse recinzioni di nuova realizzazione dell'area di pertinenza senza interferire sulle emergenze storiche quali elementi di arredo e pertinenze, mantenendo integralmente l'unitarietà del complesso con le seguenti ulteriori precisazioni:

Le nuove recinzioni dovranno essere limitate all'area di pertinenza degli edifici e devono avvenire secondo tipologia, forma, dimensioni, materiali, disegni e tecnologie compatibili con i caratteri edilizi e costruttivi della tradizione locale.

L'area di pertinenza di riferimento è costituita dal resede catastale originario ovvero dall'insieme degli spazi contigui utilizzati come spazi pertinenziali in relazione al fabbricato.

Sarà consentita l'installazione di cancelli metallici purché gli stessi siano di dimensioni limitate in altezza e larghezza, di disegno lineare e con caratteristiche tipologiche rapportate alla tipologia dell'edificio principale.

Qualora la recinzione sia realizzata su pertinenze di edifici rurali od ex rurali, queste dovranno essere improntate alle tipologie adottate tradizionalmente per quel tipo di edifici e dovranno essere generalmente costituite da muretti in materiali a faccia vista o in muratura intonacata di altezza contenute che si assimilino alle vecchie murature perimetrali della aie coloniche ovvero con altra tipologia di cui sia dimostrato il carattere originario nel contesto di riferimento (montagna, collina, ecc.).

Eventuali suddivisioni interne, legate all'articolazione delle proprietà, vanno realizzate esclusivamente mediante siepi.

10. SISTEMAZIONE DEL TERRENO

In tutte le sistemazioni devono essere mantenute e ripristinate, le opere di sostegno e i muri a secco originari e per quanto possibile mantenuti gli andamenti, le quote, ed i dislivelli naturali del terreno.

Nuovi interventi che si rendessero necessari ad integrazione delle opere originarie vanno eseguite con medesime tecniche e materiali.

11. ARREDI ESTERNI

Gli elementi di arredo esterno originali o funzionali all'utilizzo storico quali cippi, fontane ed abbeveratoi, concimaie, sedute etc devono essere mantenute nella loro integrità e consolidate; Nuovi elementi di arredo devono essere realizzati con materiali locali e secondo tipologie e forme riscontrabili nel contesto.

12. RIVESTIMENTI

Negli edifici devono essere mantenuti, per quanto possibile, i materiali originali con eventuale sostituzione o integrazione. Non sono ammessi rivestimenti esterni plastici o similari; è ammesso il solo ripristino di eventuali zoccolature e mostre intonacate preesistenti quando non intervenute successivamente alla costruzione originaria.

13. COPERTURA

Deve essere mantenuta anche in caso di rifacimento quando le forme, dimensioni, quote di imposta e materiali siano quelli originari, in riferimento a tutte le sue componenti (manto, orditure, scempiato, gronda etc).

Sono consentiti interventi di coibentazione senza che essi determinino significativi inspessimenti della gronda o del grondino.

Nel caso in cui le componenti strutturali esterne tradizionali siano state sostituite con altra diversa tecnologia per la loro sostituzione è fatto riferimento alle tipologie costruttive, dimensionali e per l'uso dei materiali utilizzati nelle tipologie edilizie analoghe che presentano elementi di integrità presenti nella zona.

E' consentita la costruzione di lucernari di dimensioni limitate, superficie massima di 1 mq, non sporgenti dal filo delle coperture e solo nel caso in cui risultino indispensabili ad una utilizzazione funzionale degli spazi sottostanti.

Fatto salvo il recupero di elementi di alto valore tipologico i comignoli sono da realizzarsi in forme e materiali tradizionali, sia a faccia a vista che intonacati, comprese le eventuali parti metalliche e con esclusione di elementi prefabbricati;

I canali di gronda, dovranno essere realizzati di tipo semicircolare e i pluviali di sezione circolare; canali di gronda e pluviali devono essere in rame.

Le eventuali cornici sottogronda esistenti vanno mantenute e ripristinate nelle parti mancanti;

Nei casi in cui, per il consolidamento statico dell'edificio si renda necessario l'inserimento di un cordolo perimetrale, questo deve essere contenuto entro i limiti previsti dagli strumenti e regolamenti Comunali od in mancanza pari a cm 20 misurata sul filo esterno della facciata ;

In tal caso il paramento esterno dovrà essere realizzato con tecniche e modalità di finitura identiche alla restante facciata.

13. APERTURE ESTERNE

E' obbligatorio il mantenimento di tutte le aperture esterne nella forma e posizione esistente quando la composizione prospettica abbia mantenuto le caratteristiche appartenenti alla stesura originaria con carattere di organicità salva la possibilità di chiusura di eventuali aperture recenti incongrue;

Possono essere introdotte nuove aperture, solo se in rapporto di coerenza per localizzazione, caratterizzazione e dimensione con la composizione architettonica cui si riferiscono.

Le nuove aperture dovranno avere dimensioni proporzionate a quelle esistenti ed alle scansioni dei pieni e dei vuoti che si determinano sui fronti oltre a mantenere e riproporre finiture, infissi esterni e dispositivi di oscuramento analoghi o coerenti con gli esistenti.

Nel caso di ricomposizione prospettica in tutte le aperture dovranno essere utilizzate in generale riquadrature con masselli di pietra locale di fattezze e dimensioni tradizionali o finitura nella forma semplice di intonaco a filo muro quando essa sia prevalente nella zona.

14. VESPAI E SCANNAFOSSI

Devono essere realizzati in modo da non alterare il rapporto tra la casa ed il terreno circostante ed essere ricoperti con lastricato in pietra locale tipo "arenaria o macigno" di idoneo spessore da porre in opera in forme regolari tradizionali.

15. SCALE E MECCANISMO DISTRIBUTORE PRINCIPALE

Gli interventi di ristrutturazione non possono portare all'alterazione del meccanismo distributore principale scale esterne ed interne, portici, logge, che devono continuare a svolgere il proprio ruolo funzionale nell'integrità architettonica originaria.

Negli edifici del tipo a rustico ed abitazione sovrapposte gli eventuali vani di integrazione dell'abitazione, posti al piano terra, possono essere collegati all'abitazione per mezzo di nuove scale, pur non alterando il meccanismo distributore principale.

Le scale esterne con relative opere accessorie realizzate con materiali, tecnologie e tipologie tradizionali devono essere mantenute mediante interventi di consolidamento, ripristino o ricostruzione mediante integrazione dei materiali ed elementi mancanti.

16. CARATTERISTICHE DEGLI AMPLIAMENTI

Gli ampliamenti ammessi sugli edifici, mirano al restauro e alla salvaguardia delle parti di valore.

Tali ampliamenti devono essere, realizzati tenendo conto di criteri di crescita e con le caratteristiche architettoniche dell'edificio principale. Per ogni intervento, compresa la manutenzione straordinaria, è previsto l'impiego di materiali tradizionali e coerenti con la preesistenza per gli esterni degli edifici e per le aree di pertinenza.

Per la realizzazione delle pertinenze è prescritto sulle pareti esterne l'uso di pietra a vista quando l'edificio principale sia realizzato prevalentemente in pietra o intonaci a "liscio" da eseguirsi con tecniche tradizionali tinteggiati con tonalità cromatiche delle terre.

Gli interventi non devono interferire con le pratiche agricole e garantire il mantenimento delle sistemazioni agrarie adiacenti.

Le coperture in tutte le componenti sono vincolate a forme elementari, prive di abbaini e lucernari, pendenza coerente con l'edificio principale, manto in tegoli e coppi o marsigliesi se presenti in misura preponderante nella copertura dell'edificio principale, con l'esclusione di terrazze a tasca.

Articolo 12 - Interventi di ristrutturazione urbanistica e nuova edificazione

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica e nuova edificazione ammessi nella zona C2 del Piano, compresa la costruzione di serre, sono consentiti tramite l'approvazione di P.M.A.A. secondo i contenuti delle relative Leggi Regionali, presentato dall'imprenditore agricolo o coltivatore diretto già insediato a servizio di aziende agricole insediate nella stessa sottozona agricola.

E' altresì ammessa la costruzione e l'utilizzo di serre diverse dalle precedenti quando previste in appositi programmi di ricerca scientifica, didattica e/o di educazione ambientale, se gestiti dal Parco o da altri enti ed associazioni con analoghe finalità.

Costruzioni diverse dalle precedenti quali ricoveri per attrezzi agricoli e finalizzate all'attività agro – silvo – pastorale e dell'agricoltura tradizionale part – time sono ammessi nei limiti dei seguenti parametri e norme tecnologiche:

Parametri:

- Superficie minima del lotto in uso alle colture agricole e forestali = 10.000 mq.
- Superficie coperta massima = 8,00 mq.
- Altezza massima al colmo = 2,50 ml.
- Altezza massima in gronda = 2,00 ml.
- Sporgenza massima della gronda = 0,20 ml.

Norme particolari per le piccole serre:

La costruzione di serre a carattere stagionale, da intendersi quale manufatto per la coltivazione prevalente di colture ortive, sono ammesse nelle zone C2 del Parco per una superficie massima di mq 25 e potranno essere costruite con struttura portante in legno o metallo e tamponamento in materiale plastico.

La precarietà della serra deve essere garantita dalla totale assenza di plinti o gettate di fondazione e dichiarazione attestante la rimozione al termine del ciclo produttivo da rendersi contestualmente alla comunicazione di cui all'art. 4

In tutti gli edifici esistenti sono sempre ammessi interventi di ampliamento secondo parametri funzionali finalizzati alla promozione di attività di educazione, di formazione e ricerca scientifica, nonché di attività ricreative coerenti con le finalità istitutive dell'Ente Parco.

Gli interventi di sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica e nuova edificazione, diversi dai precedenti, sono contenuti entro i limiti dei centri urbani e le loro previste espansioni negli strumenti urbanistici comunali così come recepiti nel Piano e sono attuati secondo indici e parametri della pianificazione generale ed attuativa comunale;

Gli strumenti della pianificazione e gli atti di governo del territorio sono integrati con le seguenti norme tecnologiche e criteri generali di intervento da assumere negli interventi di sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica e nuova edificazione.

Articolo 13 - Criteri d'inserimento architettonico e ambientale delle nuove costruzioni , delle pertinenze e degli impianti fuori dai centri urbani

1) Oggetto e campo di applicazione

I criteri contenuti nel presente articolo si applicano agli interventi di sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica e nuova costruzione, ove ammessi, nel territorio aperto ovvero fuori dai centri urbani al fine di assicurare un adeguato rapporto con l'edificato storico preesistente e con la naturalità e la valenza paesistica del contesto.

2) Interventi sul suolo

Gli interventi sul suolo devono tutelare nella loro integrità le forme storiche di organizzazione del paesaggio agrario. In particolare la viabilità storica deve essere rigorosamente mantenuta. Le eventuali modifiche o nuovi interventi eventualmente necessari dovranno rispettare le caratteristiche tipiche delle strade esistenti, armonizzarsi e adeguarsi alla morfologia del terreno e non creare comunque alterazioni visibili e sostanziali alla morfologia dell'ambiente e agli aspetti naturali del luogo. Deve essere limitata al massimo l'apertura di nuovi percorsi.

Nel caso di frane o di deterioramento è raccomandata la ricostruzione con materiali preesistenti salvo l'inserimento di elementi strutturali di consolidamento.

Per i parcheggi a raso sono ammesse esclusivamente pavimentazioni permeabili (terra battuta o verde). Eventuali coperture ombreggianti sono da realizzarsi con struttura lignea tradizionale, non prefabbricata, di semplice sostegno alla pianta rampicante od alla pegola.

3) Interventi edilizi e norme tecnologiche

Nella realizzazione di nuovi interventi ammessi, compresa la costruzione degli annessi agricoli, debbono essere rispettati i seguenti criteri:

- la localizzazione delle nuove costruzioni e degli ampliamenti deve tenere conto della preminenza delle preesistenze storiche in rapporto ai principali punti di vista da cui possono essere percepiti;
- gli orientamenti e/o allineamenti delle nuove costruzioni e degli ampliamenti devono essere coerenti con gli edifici esistenti e con le forme del sedere, con la viabilità di accesso, secondo modelli storicamente consolidati nella organizzazione degli spazi aperti della casa rurale;
- gli ampliamenti agli edifici residenziali esistenti devono avere forme architettoniche e volumetrie semplici, murature in pietrame o intonacate tinteggiate con colori tradizionali e tonalità delle terre, coperture continue a capanna, manto in cotto di tipo tradizionale, e tenere conto dei caratteri tipologici degli edifici preesistenti, delle forme e dimensioni delle aperture e dei materiali;
- i nuovi edifici produttivi devono avere forme architettoniche e volumetrie semplici, essere realizzati con materiali coerenti con il contesto ed integrabili con il paesaggio, con particolare riferimento all'uso del legno o materiali innovativi, coperture continue a capanna, manto in cotto di tipo tradizionale o in materiali leggeri, purché tecnologicamente idonei rispetto alla struttura adottata, in tonalità atte a minimizzare l'impatto visivo e comunque coerenti con il paesaggio.

Qualora l'edificio sia realizzato in muratura questo dovrà essere in pietra a vista o intonacato tirato al liscio secondo le modalità costruttive tradizionali e tinteggiato con tinteggiature a base di calce in tonalità delle terre.

- la sistemazione delle pertinenze esterne deve tenere conto dei prevalenti caratteri di ruralità evitando il ricorso all'uso dell'asfalto ed al battuto di cemento o di estese aree comunque da pavimentare in cotto o pietra locale in forme regolari e introducendo esclusivamente specie arboree o arbustive autoctone o ambientate;
- non è ammessa la realizzazione di vani interrati.
- devono essere tenute in speciale considerazione obiettivi di sostenibilità degli interventi (recupero delle acque reflue, energie alternative, ecc.);
- Per la costruzione di ricoveri per attrezzi agricoli finalizzate all'attività agro-silvo-pastorale e dell'agricoltura tradizionale part - time dovranno essere rispettate le seguenti Norme tecnologiche e tipologiche:
 - Tipologia del tetto = *a capanna non controsoffittato con orditura in travetti di legno, eventuale assito in tavolato di legno o piastrelle di laterizio privo di caldane e massetti in cls. o altro similare*
 - Tipologia della struttura = *a travi e pilastri in legno, preferibilmente a sezione circolare*
 - Tipologia delle fondazioni = *infissione diretta nel suolo dei pilastri, con eventuali piccoli plinti in c.a. per singoli pilastri, in presenza di terreni con scarsa tenuta*
 - Tipo di tamponamenti = *in tavolato di legno*
 - Tipo di manto di copertura = *preferibilmente in lastre di pietra a spacco, o in alternativa in elementi di laterizio del tipo "coppi e embrici"*
 - N° massimo aperture = 1
 - Tipo di apertura = *porta con struttura in legno priva di superfici vetrate, di larghezza massima ml. 1,50*
 - Tipo di pavimentazione = *in terra battuta, rullata e stabilizzata con possibile aggiunta di ghiaietto di pietrisco, priva di massetti o solette in cls.*

Sono altresì espressamente vietati i seguenti elementi tipologici e costruttivi:

- *strutture prefabbricate*
- *materiali plastici o altri sintetici*
- *alluminio o altre leghe non ferrose*
- *aie lastricate, marciapiedi, lastrici solari ed altre*
- *sistemazioni esterne permanenti*
- *impianti idro-sanitari, w.c. chimici, box sanitari*

La realizzazione di piscine è consentita esclusivamente nell'ambito di alberghi, pensioni e strutture agrituristiche.

Tali manufatti potranno essere realizzati soltanto all'interno delle aree di pertinenza senza interferire con le forme storiche di organizzazione del paesaggio agrario da mantenere nella loro integrità con espresso divieto di realizzare invasi in aree aperte di tipo agricolo rurale.

Dovranno in generale essere rispettati criteri di sostenibilità i relazione agli approvvigionamenti energetici ed in generale rispettare le seguenti disposizioni:

- Il riempimento dell'invaso avvenga solamente attraverso approvvigionamento esterno, quale p.e. attraverso autocisterne e simili.
- Eventuali svuotamenti, anche parziali, avvengano sempre attraverso trasporto delle acque in centri autorizzati per il loro trattamento, è fatto divieto pertanto di sversare in condotte, canali o corpi idrici ricettori locali.
- Nei casi di smaltimento delle acque, di cui al precedente punto, il trasporto avvenga nel rispetto delle normative vigenti in materia di reflui (con specifico riferimento ai liquidi clorati) ed in particolare ogni trasporto sia dotato di formulario rifiuti previsto dai vigenti disposti di legge da trasmettere all'Organo di vigilanza dell'area protetta.
- L'invaso abbia sagoma planimetrica irregolare o comunque non geometrica, ad imitazione di laghetti e specchi d'acqua naturali.
- L'invaso abbia dimensioni congrue con il contesto e con il lotto in cui si va ad inserire, e comunque una superficie dello specchio d'acqua non superiore a 200 mq.
- L'accesso allo specchio d'acqua avvenga solamente da una piccola porzione dell'intero perimetro dell'invaso.
- L'invaso sia privo di sponde verticali murate, ma sia realizzato con sponde inclinate di adeguata profondità che degradano dolcemente verso il fondo, in modo da simulare le sponde di bacini naturali (si consiglia una inclinazione di 30° - 40° rispetto al piano orizzontale ed una profondità di almeno 1,5 – 2,00 metri); che le stesse non presentino aspetto costruito e/o pavimentato, ma siano mantenute con aspetto quanto più naturale possibile, anche attraverso sistemazioni di contenimento quali acciottolati in sassi di fiume, tronchi ed assi in legno.
- l'interno dell'invaso sia di colore neutro, non impattante, tale da inserirsi al meglio nel contesto in cui è collocato l'impianto e da mitigarne la vista; si consigliano pertanto colorazioni nelle tonalità delle terre, della sabbia oppure grigio-verdi.
- i bordi perimetrali dell'invaso non presentino aspetto costruito, pavimentato o murato, ma che siano realizzate idonee sistemazioni del suolo a verde, attraverso la realizzazione di scogliere, di siepi e bordure di arbusti di specie autoctone, ad imitazione quanto più possibile di situazioni naturali; dovrà essere previsto l'utilizzo di prati stabilizzati, di superfici ricoperte con ghiaie e sabbie di fiume, nonché la realizzazione di camminamenti e superfici pedonali con lastroni in pietra posati con la tecnica a c.d. "passi perduti" o alternati a filari inerbiti, eventuali pavimentazioni coprenti dovranno essere realizzate sempre con lastroni di pietra oppure con pagliolati in tavolato di legno, dovranno interessare superfici limitate e dovranno essere contenute nelle zone che costituiscono l'accesso in acqua; tra le specie autoctone idonee per le sistemazioni a verde si segnalano: le ginestre (*Spartium junceum*, *Cytisus scoparius*), il viburno (*Viburnum tinus* o *lantana*), la berretta del prete (*Euonymus europaeus*), il corniolo (*Cornus mas*), la pervinca (*Vinca spp*), il giaggiolo giallo (*Iris psuedacorus*), l'erba saetta (*Sagittaria sagittifolia*), l'erba scoparia (*Hottonia palustris*), la beccabunga (*Veronica beccabunga*), il ranuncolo delle canne (*Ranunculus lingua*), il trifoglio fibrino (*Menyanthes trifoliata*), la cicuta minore (*Cicuta virosa*), il nontiscordardime (*Mysotis palustris*), gli stilette d'acqua (*Stratiotes aloides*), il giunco fiorito (*Butomus umbellatus*), il calamo aromatico (*Acorus calamus*), la canna di palude (*Phragmites communis*), i giunchi (*Schoenoplectus lacustris* - *Juncus effusus*), la calla (*Calla palustris*), la stiancia (*Typha angustifolia*), l'olmaria (*Fillipendula ulmaria*), la saponaria (*Saponaria officinalis*), la barba forte (*Armoracia rusticana*), la mazza d'oro (*Lysimachia vulgaris*), il cardo cavolo (*Cirsium oleraceum*), la dulcamara (*Solanum dulcamara*), il farfaccio bianco (*Petasites albus*), (per gli arbusti a formare siepi e bordure impianto consigliato nella misura di almeno una pianta ogni 0,50 metri).
- qualora sia necessario mitigare la visibilità e l'impatto paesaggistico dell'impianto, venga prevista a delimitazione dell'area interessata la piantumazione di alberature d'alto fusto di essenze autoctone, tra le quali si segnalano: sorbo (*Sorbus domestica*), sorbo degli uccellatori (*Sorbus aucuparia*), varietà di salice (*Salix caprea/alba/purpurea*), maggiociondolo (*Laburnum anagyroides*), sambuco (*Sambucus nigra*), cerro (*Quercus cerris*), acero campestre (*Acer campestre*), acero montano (*Acer pseudoplatanus*), carpino bianco (*Carpinus betulus*), pioppo (*Populus nigra*), frassino (*Fraxinus excelsior*), orniello (*Fraxinus ornus*), olmo (*Ulmus minor*), tiglio (*Tilia tomentosa*).

- nel caso di sistemi di illuminazione, siano rispettate le prescrizioni in materia, di cui al punto 8 dell'articolo 11.

Articolo 14 - Criteri d'inserimento architettonico e ambientale delle nuove costruzioni nei centri urbani.

1) Oggetto e campo di applicazione

I criteri contenuti nel presente articolo si applicano agli interventi di sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica e nuova costruzione nei centri urbani e nelle previste espansioni come definite negli strumenti urbanistici ed atti di governo del territorio dei singoli comuni ovvero nei piccoli centri di valore storico e di valenza turistica riportati nell'allegato cartografico "A" del Piano.

Per gli interventi di trasformazione urbanistica e per le addizioni in adiacenza agli aggregati debbono essere rispettate le seguenti disposizioni volte a garantire una corretta compatibilità paesistica e urbanistica con la valenza paesistica del contesto.

2) Interventi edilizi e norme tecnologiche su edifici a carattere prevalentemente residenziale e turistico

Le addizioni saranno disposte in linea generale tenendo conto del "disegno del suolo" in continuità organica o geometrica con gli insediamenti preesistenti lungo la viabilità ed avranno le seguenti caratteristiche:

- masse proporzionate all'insediamento storico;
- forma elementare degli edifici;
- pareti compatte con prevalenza dei pieni sui vuoti, prive di aggetti, in pietra locale o intonaco tinteggiato con tonalità delle terre, con le lavorazioni caratteristiche del luogo, riquadrature in masselli di pietra grigia locale, tipo arenaria, con divieto assoluto di realizzare riquadrature con marmi e graniti oppure con elementi in ceramica, plastica, metallo.
- infissi in legno verniciato o in legno naturale, con coloritura conguagliata a castagno nelle sezioni, sagome e partiture originarie e infissi in ferro verniciato, a chiusura di vani aperti particolari (tipo loggette, colombaie, limonaie o serre) aventi telaio di spessore ridotto posto al filo interno della muratura e specchiatura unica; dispositivi di oscuramento in forme tradizionali «alla Fiorentina» tinteggiate colore verde.
- aggetti di gronda in forme semplici, in legno con smensolatura "alla fiorentina" e scempiato di mezzane, cotto o pietra di limitata sporgenza max cm 40;
- coperture a falde inclinate con pendenze riferite al contesto, a capanna o padiglione quando esso sia ricorrente nel contesto, prive di abbaini, con manto in tegole e coppi;
- eventuali garage saranno ricavati al piano seminterrato o in corpi ad un piano posti in adiacenza.
- Eventuali vani interrati da realizzare completamente interrati saranno contenuti nei limiti di superficie del manufatto esistente, non dovranno comportare alcuna alterazione del suo aspetto esteriore né alterarne o comportarne la demolizione
- Le aree scoperte dovranno essere destinate a prato o inghiaiate, con limitate pavimentazioni in pietra locale o cotto disposte in forme regolari;

3) Interventi edilizi e norme tecnologiche a carattere prevalentemente produttivo

Nella realizzazione di nuovi interventi ammessi, debbono essere rispettati i seguenti criteri:

- la localizzazione delle nuove costruzioni e degli ampliamenti deve tenere conto della preminenza delle preesistenze storiche in rapporto ai principali punti di vista da cui possono essere percepiti;
- gli orientamenti e/o allineamenti delle nuove costruzioni e degli ampliamenti devono essere coerenti con gli edifici esistenti e con le forme del sedere, con la viabilità di accesso, secondo modelli storicamente consolidati nella organizzazione degli spazi aperti del tessuto produttivo;
- i nuovi edifici produttivi devono avere forme architettoniche e volumetrie semplici, essere realizzati con materiali coerenti con il contesto ed integrabili con il paesaggio, con particolare riferimento all'uso del legno anche lamellare o materiali innovativi, coperture continue a capanna, manto in cotto di tipo tradizionale, tinteggiature naturali delle pareti esterne con tonalità cromatiche delle terre.
- la sistemazione delle pertinenze esterne deve tenere conto dei prevalenti caratteri di ruralità contermini

evitando il ricorso all'uso dell'asfalto ed al battuto di cemento o di estese aree comunque pavimentate facendo ricorso a pavimentazioni in ghiaia o pavimentazioni in conglomerati di terre rinforzate.

- le aree di pertinenza esterna dovranno essere schermate su tutti i lati introducendo esclusivamente specie arboree o arbustive di cui al punto 7 dell'articolo 11.;
- devono essere tenute in speciale considerazione obiettivi di sostenibilità degli interventi (recupero delle acque reflue, energie alternative, ecc.);

4) Compatibilità paesistica

Dal punto di vista paesistico gli interventi dovranno garantire:

- coerenza e continuità del disegno urbano di trasformazione;
- compatibilità delle modalità architettoniche con l'edificato preesistente, limitando al minimo gli sbancamenti e la formazione di muri a retta;
- conservazione e valorizzazione degli elementi della maglia agraria storica: viabilità minore, aree naturali adiacenti all'edificato ed orti, opere di sistemazione del suolo, rete scolante, vegetazione arborea, arbustiva e colturale;
- preesistenze architettoniche, anche "minori", significative.

Articolo 15 - Norme e disposizioni particolari

1) Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano nei centri urbani e nelle previste espansioni come definite negli strumenti urbanistici ed atti di governo del territorio dei singoli comuni ovvero nei piccoli centri di valore storico e di valenza turistica riportati nell'allegato cartografico "A" del Piano.

Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia debbono rispettare le seguenti disposizioni volte a garantire una corretta compatibilità paesistica con la valenza del Parco.

2) Pertinenze

Si definiscono pertinenze quelle costruzioni che, pur avendo identità fisica a se stante, insistono sul lotto di pertinenza di un edificio principale e dipendono funzionalmente da questo per quanto riguarda la destinazione e l'utilizzazione.

Si definisce area di pertinenza di riferimento quella costituita dal resede catastale originario, con esclusione di aggiunte avvenute attraverso collegamenti catastali successivi, ovvero dall'insieme degli spazi contigui originariamente utilizzati in relazione al fabbricato.

3) Parcheggi

Nelle nuove costruzioni sono previsti parcheggi pertinenziali almeno nella misura prescritta dall'art.2 della L. n.122/89 e ss.mm.ii. Queste dotazioni sono altresì previste nelle ristrutturazioni generali che dispongano l'aumento delle unità immobiliari, salvo impedimenti tecnici.

Per gli edifici non dotati di parcheggi pertinenziali nella misura di cui sopra, è ammessa, all'interno del centro abitato, la realizzazione degli stessi in deroga agli indici di fabbricabilità fondiaria, ad uso degli occupanti, ai piani terreni, seminterrati o interrati degli edifici, fino ad una superficie massima pari al 10% del volume e comunque di un posto auto per alloggio. Restano esclusi da tale deroga gli edifici per i quali la disciplina urbanistica Comunale imponga interventi conservativi. Per essi la realizzazione dei parcheggi pertinenziali potrà essere ammessa solo nel caso che si possa realizzare con limitate modifiche, compatibili con i caratteri tutelati degli edifici.

4) Volumi Tecnici

Sono considerati volumi tecnici: i depositi dell'acqua, gli extracorsa degli ascensori, gli impianti per il riscaldamento e/o la refrigerazione (compresi gli impianti che utilizzano fonti energetiche alternative).

Per le costruzioni esistenti e relative aree di pertinenza, potranno essere realizzate delle eventuali aggiunte di manufatti pertinenziali che non alterano l'assetto delle costruzioni e non influiscono sugli elementi del paesaggio e possono essere considerati volumi tecnici con dimensioni e caratteristiche descritte ai punti successivi.

Tali aggiunte potranno essere:

- volumi per contenimento impianti tecnici;
- elementi di arredo quali: pergolati, frangisole, forni e barbecue, cucce per cani, voliere o similari;
- piccole serre, con altezza non superiore a m.2;

- volumi secondari che svolgano funzioni accessorie o pertinenziali all'edificio principale e non abbiano caratteristiche per una autonoma utilizzazione funzionale, quali scannafossi e intercapedini per una profondità non maggiore di m. 1.50, ripostigli esterni e tunnel mobili a servizio di insediamenti produttivi;
- spazi coperti di pertinenza di pubblici esercizi;
- piscine pertinenziali.

I volumi tecnici, sono ammessi, allo scopo di accogliere impianti tecnici, nel resede di pertinenza di edifici a cui risultino asserviti.

Il progetto dovrà essere corredato da una specifica documentazione tecnica dalla quale risultino motivate e giustificate le dimensioni, che dovranno comunque essere quelle strettamente necessarie a contenere l'impianto ed ad assicurare le esigenze di manutenzione ed installazione.

a) Ripostigli esterni

È consentito installare nel resede di pertinenza degli edifici esistenti, piccoli manufatti in legno ad uso ripostiglio, deposito per attrezzi da lavoro o ricovero di materiali per la manutenzione del giardino.

Tali manufatti dovranno essere semplicemente appoggiati al suolo ovvero appoggiati a piccoli plinti in corrispondenza degli angoli e dovranno essere privi di allacciamenti ed impianti di qualsiasi genere fatto salvo unicamente un punto luce.

Non potranno essere realizzati con materiali eterogenei di fortuna, ma esclusivamente con tavole regolari di legno impregnato; la copertura dovrà prevedere materiali e colori che permettano di ridurre l'impatto visivo. Non potranno essere dotati di impianti tecnologici, né essere collegati autonomamente alla viabilità pubblica.

La dimensione massima del manufatto non potrà avere superficie lorda superiore a mq 9 ed altezza non superiore a m. 2,40.

Potrà essere installato un solo manufatto per ogni resede di pertinenza.

b) pergolati

Tali manufatti, completamente aperti su tutti i lati, dovranno avere struttura astiforme di tipo leggero (legno o ferro), sulla quale potranno essere installate solo coperture mobili come teli schermati da piante rampicanti, ombreggianti realizzati con essenze vegetali riscontrabili nel contesto tipo ginestra o semplice tavolato trattato al naturale.

Potranno avere un'altezza non superiore a m.3 e potrà essere installato un solo manufatto per ogni resede di pertinenza.

c) spazi coperti di pertinenza di pubblici esercizi

Entro certi limiti di consistenza urbanistica e materiale, gli spazi coperti annessi alle unità immobiliari destinate a pubblici esercizi di somministrazione alimentare (bar, ristoranti, ecc.), assumono carattere pertinenziale, in quanto destinati ad una migliore fruibilità per l'utenza degli spazi già in dotazione dell'esercizio.

Gli spazi coperti di pertinenza di pubblici esercizi dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- a) le dimensioni superficiali non potranno essere superiori a quella utile del locale principale o comunque eccedenti mq. 50, nonché limitate al 50% della superficie scoperta;
- b) la struttura dei sostegni dovrà avere caratteristiche di leggerezza e facile amovibilità ed essere realizzati in ferro o ghisa e legno, le chiusure laterali dovranno essere realizzate con fioriere in ferro, ghisa o cotto, e la copertura dovrà essere in materiali non rigidi né autoportanti di colore ecru;
- c) non potranno essere dotati di impianti tecnologici ad eccezione di impianto di riscaldamento di tipo mobile e della luce;

d) tunnel mobili a servizio di insediamenti produttivi

L'esecuzione di tunnel mobili a servizio di insediamenti produttivi, o comunque con destinazione ad essi assimilabile, è consentita, quali opere accessorie e complementari, assimilabili a volumi tecnologici, funzionali all'attività esercitata.

- dovranno assolvere esclusivamente alla funzione di carico, trasporto e scarico a servizio dell'attività produttiva esercitata, o comunque ad essa assimilabile, e pertanto in tale veste dovranno essere posizionati in diretta prossimità degli accessi carrabili;

- essere eseguiti con strutture leggere completamente amovibili tali da assolvere alla funzione di mobilità richiesta;
- ritenere dimensioni tali da configurarsi come opere accessorie e complementari rispetto all'attività esercitata alla quale dovranno risultare asservite, avuto riguardo anche dell'incidenza rispetto all'inserimento con il contesto urbano;

e) forni e barbecue

Potranno essere realizzati, purché di modeste dimensioni (superficie massima di mq. 4 compresi tutti gli accessori come piani di appoggio e contenitori per legna).

Potrà essere installato un solo manufatto per ogni recede di pertinenza.

La loro altezza complessiva non potrà eccedere, quella dei muri di cinta limitrofi esistenti.

f) piccole serre da giardino

Dovranno essere di materiale facilmente smontabile, per una superficie massima di mq.10 ed un'altezza al colmo di m.2; E' ammesso l'impiego di struttura portante in legno e/o metallo con tamponatura in materiale plastico.

La precarietà della serra dovrà essere garantita dalla totale assenza di plinti e di gettate di fondazione

g) cuce per cani, voliere o ricoveri per animali di piccola taglia ecc.

Ad esclusione delle aree prospicienti spazi pubblici, potranno essere realizzati e mantenuti nel rispetto del decoro estetico ambientale dei luoghi e delle norme igienico – sanitarie.

h) piscine

La realizzazione delle piscine scoperte è consentita nella dimensione max di mq 48 ed esclusivamente nell'area di pertinenza delle abitazioni, completamente interrata, in posizione tale da ridurre al minimo i movimenti di terra e tenendo conto della struttura geomorfologica del suolo, degli allineamenti esistenti (eventuale struttura agraria, muri di recinzione e contenimento) e degli elementi relativi al corretto inserimento ambientale, di cui si dovrà dare conto.

Il progetto per la loro realizzazione dovrà obbligatoriamente prevedere un sistema di depurazione e ricircolo dell'acqua indicando comunque le fonti di approvvigionamento idrico, le quantità di acqua prelevata ed il sistema di scarico delle acque reflue.

Per ridurre l'impatto ambientale tali manufatti dovranno avere il vano tecnico completamente interrato ed il rivestimento della vasca di colore neutro (sabbia) o comunque tale da essere finalizzato ad minimizzare l'impatto visivo e paesaggistico.

I bordi e la pavimentazione circostante dovranno essere realizzate con materiali antiscivolo di tipo tradizionale (cotto o pietra).

Nel caso di sistemi di illuminazione, siano rispettate le prescrizioni in materia, di cui al punto 8 dell'articolo 11.

Articolo 16 - Requisiti degli spazi esterni

Gli interventi edilizi devono essere progettati al fine di garantire un'agevole fruibilità degli ambienti edificati come degli spazi esterni di relazione e di servizio da parte di tutti, con specifico interesse per le persone portatrici di disabilità, fisiche, psichiche o sensoriali, anche temporanee.

A tale scopo la progettazione dovrà essere conformata alla vigente disciplina in materia di accessibilità dell'ambiente costruito, come integrata dal presente Regolamento, con funzione di specificazione e supporto applicativo.

La progettazione per l'accessibilità a tutti (bambini, anziani, portatori di disabilità, ecc.) deve essere ideata contestualmente all'ideazione di tutto l'intervento edilizio.

Nell'esecuzione di opere edilizie devono essere osservate le prescrizioni delle norme vigenti in materia di superamento delle barriere architettoniche.

Articolo 17 - Morfologia del terreno

Qualsiasi intervento che comporti modifiche della morfologia attuale del terreno, è soggetto a rilascio di Nulla Osta fatti salvi gli interventi disciplinati come attività libera nel presente Regolamento.

Tali interventi di modifica sono attuati nel rispetto, per quanto possibile, degli andamenti, delle quote, dei dislivelli e delle opere di sostegno originarie e dovranno tenere conto del sistema delle canalizzazioni agrarie, ove esistenti, e il drenaggio delle acque superficiali, ai fini di un efficace tutela idrogeologica.

Le eventuali operazioni di sbancamento e di riporto dovranno prevedere un rimodellamento del terreno che riprenda le linee di pendenza del terreno circostante, senza alterazioni brusche della geometria originaria.

Qualsiasi progetto che comporti modifiche della morfologia del terreno dovrà essere corredato da planimetrie quotate dallo stato esistente e di progetto con curve di livello ad equidistanza non superiore a m.2,5 e da sezioni in numero e scala adeguata.

Articolo 18 - Pavimentazioni

La pavimentazione degli spazi esterni dovrà essere realizzata con l'impiego dei materiali della tradizione locale e pertanto con esclusivo impiego della pietra arenaria squadrata e mattoni di cotto.

Eventuali diverse soluzioni della tradizione locale diverse dalle precedenti, comunque di elevata qualità estetica e formale, dovranno essere progettate rispetto al contesto storico o ambientale di riferimento.

Negli spazi pubblici, ad uso pubblico e condominiali le maglie dei grigliati utilizzati nella pavimentazione (compresi gli zerbini metallici) devono essere non attraversabili da una sfera di mm.15 di diametro, per evitare situazioni di pericolo alle persone che fanno uso di tacchi, bastoni o simili.

Tutte le griglie devono essere incassate e perfettamente allineate e complanari alla pavimentazione.

Le variazioni di livello nei percorsi devono essere preventivamente evidenziate con materiali dalle differenti caratteristiche cromatiche, acustiche e di scabrosità superficiale.

La pavimentazione dei percorsi in pendenza deve avere caratteristiche di anti-scivolo in condizioni di avversità atmosferiche. A questo proposito è importante quindi che la superficie sia trattata in modo da garantire un adeguato deflusso dell'acqua verso l'esterno dei percorsi stessi con pendenza orizzontale massima dell'1%.

La rugosità deve essere tale da non costituire intralcio a persone che presentano difficoltà di deambulazione.

Gli elementi costituenti la pavimentazione dei percorsi pedonali non dovranno presentare dislivelli ma dovranno essere obbligatoriamente complanari. Sono ammesse giunzioni, fessurazioni, depressioni, irregolarità, di altezza inferiore a più o meno mm.2 rispetto al piano di calpestio. Lo strato di finitura non deve produrre riflessi dannosi.

Articolo 19 - Scale

Le scale di uso pubblico dovranno presentare andamento regolare e omogeneo per tutto il loro sviluppo. Pertanto ogni variazione di rampa deve prevedere una zona di riposo. È ammissibile uno sviluppo curvilineo purché questo sia costante e presenti una pedata minima di cm.30 a cm.40 dall'interno. Laddove ci sia raccordo tra due rampe di direzione diversa realizzate mediante ventagli o simili, vi deve essere la continuità del corrimano e presentare una pedata minima di cm.30 a cm.40 dall'interno, rispettando il corretto rapporto tra alzata e pedata previsto dall'art.8.1.10 del D.M. n. 236/89 e ss.mm.ii.

Articolo 20 - Rampe

Le rampe di raccordo dei percorsi pedonali sia interni che esterni e dei marciapiedi, o di quest'ultimi con le sedi stradali (o aree carrabili in genere), non dovranno presentare dislivelli, depressioni e irregolarità.

Il loro andamento dovrà essere il più possibile regolare con pendenza orizzontale contenuta nell'1% e con pendenza rettilinea costante contenuta al di sotto del 5%. Nel nuovo tale pendenza (rettilinea) è obbligatoria, mentre nell'esistente solo in casi eccezionali può essere elevata ad un massimo dell'8% con tratti di raccordo brevissimi non superiori a m.5, soluzione da applicarsi qualora sia impossibile per validi motivi tecnici e strutturali utilizzare una pendenza inferiore. In questo caso il progettista dovrà evidenziare e motivare la soluzione adottata.

Articolo 21 - Corti o cortili

Si definiscono cortili gli spazi interni a fabbricati completamente o parzialmente circondati da muri, esistenti o potenziali, anche se detti muri appartengono a proprietari diversi e sui quali si aprano finestre di vani abitazione.

Le corti dovranno essere appositamente pavimentate con materiali tradizionali in pietra o cotto riservando se possibile alcune parti a giardino o ad orto in coerenza con l'edificato circostante.

Articolo 22 - Percorsi di uso pubblico

I percorsi interni, percorsi pedonali e marciapiedi non dovranno presentare arredamenti fissi o simili che provochino intralcio al movimento delle persone e prestare particolare attenzione alle esigenze delle persone con problemi di mobilità.

Tali percorsi dovranno avere andamento semplice e regolare, ed essere caratterizzati per facilitare anche l'identificazione e l'orientamento.

Articolo 23 - Recinzioni

Nella costruzione e nel rifacimento di recinzioni di pertinenza di edifici esistenti si dovrà, in primo luogo, tenere conto, per allineamento e per caratteristiche tipologiche e costruttive, delle recinzioni immediatamente adiacenti e prospicienti, nonché della tipologia prevalente di quelle esistenti sulla stessa via; in secondo luogo la recinzione dovrà relazionarsi alle caratteristiche storiche, tipologiche e di finitura del fabbricato di cui costituisce pertinenza.

Ove le recinzioni sulle pubbliche vie presentino evidenti caratteristiche di disomogeneità, le stesse in caso di rifacimento delle stesse, di ricostruzione o ristrutturazione dei fabbricati rispetto al quale svolgono funzione di pertinenza, dovranno uniformarsi alle caratteristiche tipologiche rappresentate nelle schede allegate.

Gli edifici posti in allineamento e gli interventi edilizi coordinati devono essere corredati da recinzioni omogenee (come tipologia, dimensioni, materiali e colori).

Nei progetti di nuovi edifici la recinzione deve comunque essere sempre adeguatamente rappresentata e descritta.

Le presenti norme, relative alle recinzioni, non si applicano in tutte quelle parti di territorio del centro urbano in cui sia vigente uno strumento urbanistico attuativo di dettaglio, che contenga prescrizioni particolari diverse.

Le recinzioni, purché conformi alle disposizioni precedenti, dovranno avere le seguenti caratteristiche nei vari ambiti oggetto delle presenti disposizioni:

a) nei centri storici definiti quale zona omogenea "A" o assimilabili nella pianificazione comunale, nei piccoli centri di valore storico e di valenza turistica:

I muri di recinzione esistenti verso le vie pubbliche vanno generalmente conservati e ripristinati. Non è consentito l'abbattimento di recinzioni murarie originali o comunque di valore ambientale e la loro sostituzione con recinzioni di altro tipo.

b) In tutto il centro urbano e nelle previste espansioni:

Le recinzioni delle aree di pertinenza dovranno rispecchiare le caratteristiche delle recinzioni limitrofe per tipologia, forma, dimensioni, materiali, allineamenti, nonché essere congrue con le rifiniture esterne dell'edificio di cui costituiscono sistemazione. Non è consentito l'abbattimento di recinzioni murarie originali o comunque di valore ambientale, e la loro sostituzione con recinzioni di altra tipologia.

Le nuove recinzioni devono avvenire secondo disegni e tecnologie compatibili con i caratteri edilizi e costruttivi del contesto con esclusione di eventuali interventi successivi che ne abbiano alterato il tipo e devono rispettare generalmente l'allineamento storicizzato esistente, da documentarsi tramite estesa documentazione fotografica e salvo diversa prescrizione.

Gli armadi o i vani per contatori non devono sporgere oltre il limite esterno delle recinzioni; la loro collocazione dovrà conseguire risultati di omogeneità estetica e formale con le medesime recinzioni.

Non sono consentite, verso spazi pubblici, recinzioni delle seguenti tipologie: blocchi di cls a vista, elementi prefabbricati a pannelli cementizi, finiture a intonaco cementizio tipo "brucolino" grigliati metallici industrializzati, pali e reti (salvo se non come recinzione interna di separazione tra proprietà diverse).

Gli eventuali cancelli di accesso dovranno essere realizzati in forme semplici, in metallo verniciato con esclusione di pensiline, tettoie ecc.

c) nelle aree a destinazione produttiva :

Sono altresì consentite nelle aree a destinazione produttiva recinzioni in elementi prefabbricati in legno e metallo verniciato colore antracite, dotati di elevata qualità formale ed estetica.

Articolo 24 - Muri e muretti di contenimento

I muri di sostegno dei terrapieni, qualora, per cause di forza maggiore, debbano venire sostituiti, vanno ripristinati nel loro aspetto visibile, raccordandoli, nel caso di sostituzione di parti, a quelli non interessati da lavori.

Qualsiasi modifica dell'originario piano di campagna deve essere chiaramente descritta nei grafici di progetto; gli scavi di sbancamento devono essere limitati ed il terreno di riporto sistemato in modo da ripristinare l'originaria fisionomia del terreno.

Comunque eventuali nuovi muri di sostegno dei terrapieni, salvo il caso di rampe di accesso ad eventuali locali interrati, non devono superare, di norma l'altezza di m.1,50; devono essere intervallati da terrazzamenti di profondità non inferiore a m.2 e dovranno essere realizzati con materiali tipici o compatibili con l'ambiente circostante ed in modo da mascherare, mediante opportuni accorgimenti, quali il rivestimento in pietra o altre soluzioni architettoniche le parti in calcestruzzo, inserendosi debitamente nel contesto ambientale circostante.

CARATTERISTICHE ESTERNE DEI FABBRICATI

Le presenti norme hanno la finalità di provvedere ad una realizzazione e/o manutenzione coordinata dell'assetto esteriore degli edifici e dell'arredo urbano nell'ambito dei centri urbani e nelle previste espansioni come definite negli strumenti urbanistici ed atti di governo del territorio dei singoli comuni ovvero nei piccoli centri di valore storico e di valenza turistica riportati nell'allegato cartografico "A" del Piano.

Per quanto non altrimenti espressamente disciplinato dal presente regolamento per tutti gli interventi si applicano i seguenti criteri generali, materiali e tecnologie costruttive:

Articolo 25 - Coperture

1) Manto di copertura

Per tutti gli edifici la nuova costruzione od il rifacimento del manto di copertura dovrà riproporre la tipologia esistente o compatibile con la tradizione Romagnola e Toscana che prevede generalmente l'impiego di tegole in laterizio ed in particolare modo: tegole piane e coppi, impiegati con la disposizione cosiddetta alla toscana, oppure filari concavi in coppi ove preesistenti impiegati secondo la tradizione romagnola.

E' fatto altresì obbligo del mantenimento delle coperture in pietra ancora esistenti per le quali sono ammessi unicamente interventi di restauro.

E' da escludersi pertanto in modo categorico, salvo casi accertati per edifici di tipologia industriale del passato, l'impiego di tegole in materiale diverso dal laterizio e di tegole piane, ancorché in laterizio, del tipo portoghese.

La tegola marsigliese è ammessa soltanto negli interventi di manutenzione ordinaria quando preesistente.

Nel caso di rimaneggiamento del manto di copertura tradizionale è obbligatoria la riutilizzazione, per quanto possibile, dei medesimi elementi esistenti con eventuale inserimento, in maniera alternata e casuale, di nuovi ad integrazione di quelli non recuperabili; negli edifici di particolare pregio storico-architettonico è fatto obbligo di utilizzare materiale di recupero.

Salvo casi opportunamente documentati per edifici ad uso produttivo, pertinenziale e/o terziario non sono ammesse coperture con materiali di tipo cementizio, tegola canadese o lastre prefabbricate di qualunque tipo.

Per quelle esistenti e per i casi di evidente alterazione è fatto obbligo dell'eliminazione, quando gli interventi interessino il completo rifacimento del manto di copertura.

2) Canne fumarie e torrini esalatori

Per tutti i comignoli nei quali siano rilevabili elementi costruttivi riferibili a tecniche tradizionali è obbligatorio il restauro conservativo; se ciò non fosse possibile documentare, è consentita la ricostruzione conservando le forme precedenti ed impiegando le stesse tecniche costruttive.

In questo caso eventuali variazioni delle dimensioni e del posizionamento sono consentibili previa dimostrazione di reali esigenze funzionali e soprattutto in relazione alle esigenze di tutela ambientale.

Per la costruzione di nuovi comignoli è obbligatorio l'uso di forme e materiali tradizionali. Sono da escludersi pertanto comignoli di tipo prefabbricato o in materiali diversi dal mattone faccia vista, e del laterizio intonacato dipinto dello stesso colore della facciata.

Quando gli interventi interessino il completo rifacimento del manto di copertura è fatto obbligo della sostituzione di comignoli aventi diverse caratteristiche formali e costruttive salvo elementi di comprovata storicità.

. In caso di nuovo posizionamento le canne fumarie devono, per quanto possibile, essere raggruppate e collocate ad una distanza dal filo di gronda non inferiore alla rispettiva altezza emergente dal tetto.

I torrini esalatori devono riproporre le forme ed i materiali dei comignoli.

E' normalmente vietato costruire canne da fumo applicate alle parti visibili dello spazio pubblico; potranno essere prese in esame soluzioni esterne anche non tradizionali purché inserite in un progetto generale della facciata e/o delle coperture.

3) Abbaini e lucernari

Per tutti gli abbaini, nei quali siano rilevabili elementi costruttivi riferibili a tecniche tradizionali, è obbligatorio il restauro conservativo; se ciò non si potesse documentare, è consentita la ricostruzione conservando le forme precedenti ed impiegando le stesse tecniche costruttive.

Eventuali variazioni delle dimensioni e del posizionamento sono consentibili previa dimostrazione di reali esigenze funzionali e soprattutto in relazione alle esigenze di inserimento nel contesto urbano.

Il posizionamento di lucernari nel manto di copertura potrà essere eventualmente consentito previa dimostrazione di reali esigenze funzionali, con particolare riferimento all'uso del sottotetto, a condizione che non costituisca l'unica fonte di illuminazione in caso di locali abitabili, ma sia integrativa di altre fonti tradizionali (finestre).

In ogni caso, a tale riguardo, dovrà essere presentata anche una preventiva documentazione fotografica ripresa al vertice dei coni ottici più significativi.

Sono da escludersi in modo categorico superfici a specchio.

4) Antenne televisive

Le antenne televisive e quelle paraboliche in numero non superiore ad una per ogni unità immobiliare devono essere collocate esclusivamente sulla copertura degli edifici sulle falde interne ed in prossimità di elementi quali comignoli o falsamenti che ne possono attenuare la visibilità e comunque a distanza dal filo di gronda non inferiore alla rispettiva altezza emergente dal tetto.

Sono da escludersi le installazioni su balconi o terrazzi.

5) Mensole di gronda e gronde

Gli aggetti di gronda in tutti gli edifici nei quali siano rilevabili elementi costruttivi riferibili a tecniche tradizionali, devono essere trattati con criteri di restauro conservativo.

E' prescritto il ripristino secondo tecniche e materiali costruttivi tradizionali in tutti i casi di evidente alterazione od impropria realizzazione, quando gli interventi superino la manutenzione ordinaria.

Negli interventi di nuova costruzione è escluso, in modo categorico, l'uso di elementi costruttivi non tradizionali come:

- Travetti di cemento precompresso (anche se dipinti) in luogo dei travicelli in legno;
- Legname perlinato in luogo del tradizionale tavolato;
- Tavelloni forati o solettine di c.a. (anche se intonacati) in luogo del tradizionale laterizio pieno.

Negli interventi di restauro delle mensole e delle cornici di gronda in materiale lapideo è ammessa la sostituzione parziale solo in casi eccezionali debitamente documentati e comunque con nuovi elementi della stessa forma, dello stesso materiale e della stessa colorazione.

In nessun caso le mensole di gronda e gli sporti lapidei o in conglomerato possono essere dipinti, è prevista solo la pulitura con opportuni lavaggi eseguiti in modo leggero, escludendo sempre l'impiego di sabbature.

Le cornici modanate in intonaco devono essere consolidate e le eventuali parti mancanti devono essere ricostruite con malta analoga a quella esistente per ingredienti, composizione e cromatismo servendosi di un apposito modine con profilo del tutto uguale a quello esistente, nel caso in cui presentino particolari caratteristiche decorative.

6) Canali di gronda e pluviali

I canali di gronda e le calate dei canali di gronda dovranno essere realizzati in rame, non è prevista la lamiera anche se verniciata.

E' da escludersi assolutamente l'uso del materiale plastico, dell'acciaio e della lamiera zincata non verniciata.

I canali ed i pluviali dovranno avere uno sviluppo circolare, consono alle tradizioni del luogo, si esclude quindi lo sviluppo quadrato o rettangolare, e riproporre secondo i moduli della tradizione, rosoni, gocciolatoi, sifoni e antefisse decorative.

Il posizionamento dovrà essere oggetto di particolare studio in relazione all'importanza dell'edificio ed in ogni caso alla partitura compositiva della facciata.

Di norma i pluviali devono essere posizionati, seguendo una linea verticale alle estremità della facciata, prevedendone, per quanto possibile, l'uso per due facciate contigue.

I pluviali non devono quindi essere posizionati al centro della facciata se non per comprovate esigenze funzionali, e comunque, non devono occludere alla vista particolari architettonici e decorativi; in presenza degli aggetti delle cornici orizzontali, devono rispettarne l'integrità, sagomandosi in andamento curvilineo, rispettando comunque l'assialità.

7) Pannelli solari e impianti tecnologici in genere

E' ammessa l'installazione nelle dimensioni previste da disposizioni di legge o regolamentazioni comunali. L'impianto dovrà essere integrato architettonicamente con pannelli in colorazione scura e non riflettente, aventi la medesima inclinazione della copertura.

Tecnicamente i pannelli dovranno essere del tipo integrato e cioè installati in luogo del manto di copertura ed incassati in esso, senza cioè debordare dal livello superiore di detto manto.

L'installazione dei pannelli solari dovrà comunque garantire la presenza di una fascia di rispetto pari ad almeno 50 cm o comunque pari alla dimensione di due file di tegole, misurato in modo complanare alla falda verso ognuno dei lati , inferiore, superiore o laterale che delimitano la falda stessa.

Eventuali serbatoi, tubazioni ed ogni altro elemento tecnologico pertinente all'impianto dovrà essere collocato nei locali sottotetto.

Articolo 26 – Superfici di facciata

1) Intonaci

L'intervento di risanamento degli intonaci di facciata dovrà privilegiare la conservazione mediante pulitura e consolidamento degli intonaci storici esistenti a base di malta di calce. Le eventuali integrazioni dovranno essere realizzate con materiali, granulometrie e tecniche analoghe a quelle originali da conservare.

La nuova costruzione ed il rifacimento totale o parziale degli intonaci non deve assolutamente prevedere l'uso di intonaci o rivestimenti plastici di qualsiasi genere.

In ogni caso è obbligatorio l'impiego di malta per intonaco composta da leganti tradizionali (calce idraulica naturale e grassello di calce) e sabbia.

E' ammesso in presenza di umidità di risalita, l'uso di intonaci aeranti di malta idraulica naturale, mentre è vietato l'uso di intonaci, sia pur aeranti ma a base di cemento.

Non è consentito di norma ridurre a faccia a vista edifici che si presentino attualmente intonacati, mentre in presenza di edifici con assenza totale di intonaco dovrà essere opportunamente valutata l'opportunità, soprattutto in termini di contestualità, di un ripristino dell'intonaco, anche in presenza di documentata esistenza in origine e comunque l'eventuale ripristino dovrà impiegare materiali, granulometrie e tecniche della tradizione come precedentemente illustrato.

L'intervento di risanamento e di rifacimento degli intonaci dovrà avere cura di recuperare e di evidenziare i vecchi numeri civici, le targhe stradali, le lapidi commemorative ed indicative, i ferri battuti e quant'altro particolare costituisca documento rilevante dell'evoluzione storica dell'edificio.

E' vietato invece evidenziare in facciata la presenza di elementi strutturali, come archi di scarico, pietra da taglio, con valore prettamente strutturale, e travi in legno o altro.

L'evidenziazione o la rimessa in pristino di particolari rilevanti è consentita previa autorizzazione, derivante da un approfondito esame analitico delle soluzioni proposte.

Ordinariamente i paramenti murari devono essere realizzati in pietra locale a vista, in forme e tecniche costruttive tradizionali e stuccata con malte a base di calce con esclusione di malte cementizie o intonacati e tinteggiati secondo le seguenti disposizioni.

I paramenti murari in pietra a faccia vista che costituiscono elemento tipico della tradizione locale devono essere mantenuti e conservati nel carattere e nella finitura originari.

L'eventuale rifacimento delle stuccature di un paramento murario a faccia vista deve essere realizzato con le tecniche costruttive e cromie tradizionali desunte dal contesto fatte salve alterazioni recenti di tipo a fuga profonda o evidenziata con stilatura od eseguita con malte a prevalenza cementizia. E' prescritto il ripristino nel caso di interventi in facciata superiori alla ordinaria manutenzione della stuccatura secondo tipo, colore e granulometria di quella originaria rilevabile sull'immobile o nel contesto, sugli edifici ove sia stata impropriamente realizzata in tonalità cromatica scura riferita all'uso di malte con prevalenza cementizia.

E' prescritto altresì il ripristino dell'intonaco e della tinteggiatura anche sugli edifici che originariamente intonacati siano stati impropriamente ridotti a faccia vista.

Non è ammesso l'impiego di intonaco rustico o ghiaietto e di intonaco a pidocchino; per quelli esistenti è fatto obbligo dell'eliminazione, in caso di interventi che superino l'ordinaria manutenzione.

Eventuali basamenti o balze al piano terreno degli edifici devono essere realizzati in pietra, oppure con una semplice fascia di intonaco colore grigio analogo a quello degli elementi di finitura in pietra escludendo l'impiego di intonaco al rustico o a pidocchino.

L'intervento di restauro delle facciate deve prevedere inoltre l'eliminazione di eventuali balze di rivestimento recente in marmo o altro materiale non pertinente con l'impianto originale, che copre il supporto murario.

2) Coloriture e tinteggiature

Tutti i prospetti intonacati degli edifici compresi quelli laterali ed interni, quelli emergenti dalla coperture e le canne fumarie intonacate, vanno tinteggiati.

La tinteggiatura negli edifici storici, quelli cioè antecedenti al 1940, dovrà essere eseguita di norma con tecniche tradizionali ad affresco a base di calce.

E' categoricamente vietato l'uso delle pitture lavabili, ancorché traspiranti, e di tecniche da stendere a spatola, tipo sovrintonaci plastici (graffiati in genere).

Negli edifici di nuova realizzazione o recenti post 1940 e solo in questi casi, ferme restando le indicazioni e le limitazioni precedenti, potrà altresì essere utilizzata una tinteggiatura a base di silicati, purché stesa a velatura e non coprente.

I colori dovranno essere terre naturali riconducibili alla gamma naturale dell'architettura di centri abitati nel territorio del parco che indicativamente sono proposti nell'abaco relativo alla tavolozza dei colori che costituisce parte integrante delle presenti norme guida.

Negli edifici storici, il colore da impiegarsi, di norma, viene scelto in relazione alle tracce di coloritura reperibili sulle facciate e pertanto, salvo documentazione comprovante la tinteggiatura dell'impianto originario, si dovrà provvedere ad una accurata analisi stratigrafica delle superfici esterne della muratura, valutando al contempo l'inserimento dell'edificio nel contesto ambientale.

In linea generale tutti i progetti di restauro e ripristino di facciata dovranno prevedere la diversificazione cromatica per gli elementi architettonico-decorativi e tecnologici (lesene, cornici, cornicioni, davanzali, marcapiani, infissi, inferriate, rivestimenti del piano terra tipo intonaco bugnato, canali di gronda e pluviali ecc.)

In presenza di edifici accorpati, e fatte salve tracce di colorazione storica nel quale caso il colore dovrà essere riproposto, nelle parti mancanti si procederà sulla base dei seguenti criteri:

a) Quando l'accorpamento risulti inequivocabilmente leggibile anche esternamente, con diversificazioni degli allineamenti orizzontali delle finestre, differente assetto dei piani terra, diversa altezza dei fabbricati ecc, si interverrà di norma con più colori distinti, anche se i corpi di fabbricato risultano essere di un'unica proprietà.

b) Quando al contrario l'edificio risulta disaggregato o meglio frazionato in termini di proprietà, ma conserva inequivocabilmente la costante tipologia originale di una sola unità edilizia, la colorazione dovrà essere unica.

Nel caso di decorazioni pittoriche di facciate riproducenti finti bugnati, fasce marcapiano, incorniciature di finestre, infissi interni o esterni, cantonate in bozze, lesene ecc. che presentino lacune, ma dove sia ugualmente ricostruibile il modulo costitutivo, si dovrà interessare l'intero modulo costitutivo dell'apparato decorativo.

In caso di edifici che non presentino allo stato attuale, riquadrature cromatiche, potrà consentirsi la realizzazione di fasce intorno alle aperture marcapiano e marca affaccio.

E' possibile prevedere anche, in alcuni casi, l'impiego degli ossidi al posto delle terre minerali naturali, sempre tendendo a raggiungere i toni di colore desumibili dalla tavolozza dei colori.

Articolo 27 - Elementi di finitura della facciata

1) Serramenti esterni ed interni di finestre e porte finestre

In tutti gli interventi per la realizzazione dei serramenti d'oscuramento esterni, dovranno essere mantenuti invariate le forme, la lavorazione e i materiali del tipo tradizionale a persiana o scurone.

Il materiale da impiegarsi è solamente il legno verniciato al naturale nel caso degli scuroni, con vernici non trasparenti nel caso di persiane.

Non sono in ogni caso ammessi infissi in alluminio anodizzato o realizzati in materiali diversi dal legno e dal ferro.

E' escluso in modo categorico l'uso di persiane avvolgibili, di qualsiasi natura e materiale e non è ammesso l'uso esterno di veneziane.

Nel quadro di un restauro di facciata dovrà essere prevista la rimozione degli infissi incongrui tramite conseguente sostituzione con infissi tradizionali conformi al presente regolamento.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta all'uso della ferramenta degli infissi, quali cardini, arpioni, bandinelle, squadrette, maniglie, cremonesi, spagnolette, chiavistelli e ferma-imposta che, quando non più riutilizzabili, dovranno prendere la forma e la lavorazione di quelli tradizionali.

In tutti i casi gli infissi esterni dovranno essere dipinti con colorazione esclusivamente opaca, dedotta dalle tracce originali, o in mancanza di queste, si dovrà procedere alla scelta dei tre colori tradizionali: verde, marrone e grigio, diversificati nelle varie tonalità riscontrabili nel contesto di appartenenza.

Comunque in tutti i casi la colorazione degli infissi dovrà armonizzarsi con la tinteggiatura della facciata.

E' inoltre obbligatorio che tutti gli infissi esterni della stessa unità edilizia abbiano la medesima tinta e tonalità.

L'impiego di serramenti esterni, (controfinestre) se non già esistenti, che comunque è vietata in edifici di particolare interesse storico che non ne prevedevano all'origine l'uso.

E' assolutamente vietato l'uso di doppie finestre. Queste sono ammissibili negli edifici recenti post 1940 solo nel caso in cui possano essere inserite nello spessore del vano finestra e non costituiscano elemento di finitura della facciata.

L'infisso interno dovrà essere normalmente in materiale ligneo verniciato o naturale conguagliata a castagno nelle sezioni e partiture tradizionali.

Può essere ammessa la formazione di infissi in ferro verniciato, se inseriti coerentemente rispetto alle preesistenze o nei casi di specifiche e particolari tipologie edilizie; è ammessa anche la chiusura di vani originariamente aperti (tipo loggette, colombaie) con infissi in ferro verniciato con telaio di spessore ridotto e posto al filo interno della muratura e specchiatura unica.

Non sono in ogni caso ammessi infissi in alluminio anodizzato o realizzati in materiali diversi dal legno e dal ferro.

In ogni caso tutte le aperture della facciata, ad eccezione del piano terra, dovranno presentare finestre omogenee, per forma e colorazione.

Sono comunque esclusi vetri a specchio e le suddivisioni delle luci del tipo inglese.

2) Porte – portoni – vetrine

Costituendo elemento essenziale dell'immagine degli edifici, gli interventi su porte, portoni e vetrine dei negozi devono presupporre una particolare attenzione. In tutti gli interventi, dovranno essere previste e mantenute invariate le forme, la lavorazione e i materiali del tipo tradizionale.

Dovrà essere pertanto obiettivo principale la medesima salvaguardia di porte e portoni di legno.

Perciò in caso di porte e portoni in legno ben conservati è consentita la sola manutenzione. Nel caso invece di infisso di legno estremamente degradato dovrà essere di norma prevista la sostituzione con un infisso di tipo tradizionale.

La colorazione degli infissi di porte e portoni, fermo restando il concetto di recupero del colore originale e della integrazione cromatica della intera facciata, può diversificarsi da quella degli infissi di finestre e porte finestre dei piani superiori.

In ogni caso, in presenza di interventi di restauro di facciata, dovranno essere rimossi gli infissi esterni realizzati recentemente in lega leggera e quant'altro incongruo per forma e materiale rispetto al complesso dell'edificio.

Nelle aperture storicizzate, non potranno essere sostituiti o eliminati i portoni di chiusura degli ingressi (abitazioni o fondi) .

Può essere autorizzata l'installazione di infissi esterni in ferro purchè di colore armonizzato con la facciata per il sostegno delle vetrate di chiusura. Di norma le chiusure sono realizzate, in questo caso, con soli vetri di sicurezza o antisfondamento; sono comunque esclusi vetri a specchio e le suddivisioni del tipo "all'inglese" .

Non sono in ogni caso ammessi infissi in alluminio anodizzato o realizzati in materiali diversi dal legno e dal ferro.

Può essere prevista l'installazione di serrande di sicurezza avvolgibili, esclusivamente del tipo a maglia, verniciata con colori analoghi agli infissi della vetrina. Sono in questo caso tassativamente escluse le serrande a fascioni continui di lamiera.

Le nuove vetrine, dovranno essere arretrate generalmente a filo della parete interna in modo da permettere l'apertura del portone sull'imbotte, dovranno essere arretrate dal filo esterno della facciata di almeno una testa di mattone (circa 13 cm) e dovranno impiegare materiali consoni all'immagine storica, come precedentemente descritto per gli infissi esterni; in ogni caso le vetrine di uno stesso esercizio dovranno uniformarsi con tutte le aperture degli edifici anche se di proprietà diverse.

E' ammessa la formazione a protezione della sola porta di ingresso, di pensiline, o tettoie nelle forme pseudo tradizionali, in dimensioni adeguate alla apertura rispetto alla quale svolgono funzione protettiva, da realizzarsi, salvo casi di coerenza con le particolari caratteristiche dell'edificio, con struttura portante a sbalzo in legno, struttura secondaria in legno o cotto, manto di copertura in coppi ed embrici, o lastre di pietra quando essa costituisca il manto l'edificio.

3) Grate – ringhiere – cancellate – ferri battuti

Tutti gli elementi in ferro battuto di rifinitura della facciata costituiscono fattore essenziale dell'immagine degli edifici, pertanto si dovrà rivolgere particolare attenzione alla massima salvaguardia.

E' fatto divieto assoluto quindi di rimuovere grate di finestre, ringhiere, cancelli e cancellate, rostre di sopraluci e i piccoli elementi di arredo come ferma-imposte, anelli, porta standardi ecc., per i quali di norma è consentita la sola manutenzione.

E' prevista, in caso di documentato degrado, la sostituzione con stessi materiali, stesse forme e stessi colori. La colorazione di tutti questi elementi in ferro, di norma dovrà essere naturale, e potrà prevedere solamente una verniciatura opaca di protezione.

Articolo 28 - Impianti tecnologici In facciata

Gli impianti tecnologici vengono divisi in due categorie:

- pubblici
- privati

Per impianti tecnologici pubblici si intendono i cavi relativi alla rete elettrica e telefonica e le tubazioni della rete del gas e dell'acqua.

Per impianti tecnologici privati, si intendono i campanelli, i citofoni, i videocitofoni, la buca delle lettere e le cassette postali, gli impianti di refrigerazione, e quant'altro di utilità privata.

1) Cavi elettrici – Fili telefonici – tubazioni del gas e dell'acqua

Nel caso di restauro di facciate è doveroso riordinare in modo organico i cavi della rete elettrica e telefonica attualmente esposti nel prospetto principale, in modo da rendere pienamente leggibile l'impianto architettonico e nel contempo occultare il più possibile alla vista la presenza dei cavi.

Pertanto i criteri guida dovranno essere:

a) calate verticali poste in corrispondenza dei confini delle unità edilizie, che non necessariamente corrispondono ai confini della proprietà.

Per quanto possibile, le calate dei cavi devono essere nascoste dai pluviali di gronda;

b) percorsi orizzontali posti, di norma sotto il manto di copertura immediatamente al di sopra del canale di gronda. Comunque è tollerato nel caso di presenza di fasce marcapiano o fasce di gronda, che i cavi possano correre a vista nella parte superiore della modanatura, in modo da essere il più possibile occultati alla vista. In questo caso i cavi dovranno essere dipinti nello stesso colore della fascia.

c) rispetto assoluto delle presenze di pittura murale e di decorazioni plastiche d) realizzazione di condotti sotto traccia atti ad accogliere i cavi.

L'amministrazione del Parco Nazionale stabilirà, con gli Uffici Tecnici delle Aziende distributrici dei servizi, un riordino globale delle reti distribuite concordando metodi operativi avendo come base i criteri guida sopra esposti.

Le tubazioni del gas di norma non possono essere installate a vista sulla facciata, se ciò non fosse previsto da norme di sicurezza, devono trovare alloggiamento, per quanto possibile, nelle facciate interne, nascoste alla vista dalla pubblica via. In caso di installazione sulla facciata principale, le tubazioni dovranno essere ordinatamente allineate in una delle estremità della facciata e convenientemente dipinte dello stesso colore della facciata stessa.

La tubazione deve, se possibile, essere installata in una apposita scanalatura. Il contatore del gas di norma deve trovare alloggiamento in facciata in una apposita nicchia opportunamente occultata da una chiusura, a filo di facciata, secondo le norme seguenti indicate:

- gli sportelli dovranno essere di norma in ghisa color ferro naturale o del colore della facciata;

- su facciate intonacate si ammettono sportelli in plastica a filo, opportunamente trattati per accogliere un intonachino identico a quello di facciata;

- su facciate in pietra a vista saranno consentiti sportelli con telai in ferro e cornici possibilmente a scomparsa e rivestimento con lastra di pietra coerente per tipologia e cromatismo con la facciata.

I contatori dell'acqua e dell'energia elettrica non possono essere installati in facciata, se ciò non fosse documentariamente possibile, è consentita l'installazione in facciata in nicchia, ordinatamente allineata con quella del gas e occultata come sopra.

2) Impianti tecnologici privati

Tutte le installazioni di impianti tecnologici privati devono rispettare l'ordito architettonico della facciata.

L'apposizione di campanelli, citofoni e videocitofoni deve avvenire preferibilmente negli sguinci del vano porta, ma non sugli stipiti lapidei.

Se ciò non fosse possibile devono trovare opportuna collocazione in facciata, ai fianchi dell'ingresso, in modo da non alterare e coprire gli elementi architettonici. E' altresì consigliabile l'installazione sul portone di ingresso purchè la valenza storico-artistica del serramento lo consenta.

Non sono ammessi campanelli multipli, pertanto nel caso di più appartamenti i campanelli dovranno essere ordinati in una unica pulsantiera.

Queste apparecchiature per la comunicazione, che non devono essere collocate a rilievo, ma unicamente a filo, esclusa la copertura lievemente aggettante nel caso di posizionamento in facciata, dovranno essere realizzate con materiali consoni alla tradizione ed all'immagine della città storica, con divieto di installazione di apparecchiature in alluminio o in materiali plastici;

alla comunicazione il richiedente deve allegare la documentazione tecnica del materiale che intende impiegare.

E' consigliato l'uso del materiale lapideo locale, dell'ottone e del bronzo, mentre è raccomandato il restauro delle pulsantiere storiche.

Le cassette postali non possono essere installate esternamente, a rilievo sulla facciata o della cancellata della recinzione, ma devono trovare opportuna collocazione all'interno del vano ingresso.

Nel caso di edifici unifamiliari o bifamiliari può essere prevista la buca delle lettere collocata nel portone di ingresso.

Nel caso di portoni di interesse storico-artistico che non prevedono la buca delle lettere, queste ultime possono trovare collocazione a fianco del portone, e, ordinatamente posizionate, sotto l'apparecchiature dei campanelli. La cassetta delle lettere potrà essere solamente aperta all'interno dell'edificio e, all'esterno, dovrà presentare solo una buca contornata da una cornice.

La buca può essere riparata da una chiusura a ribalta.

E' altresì prevista la installazione di impianti per la comunicazione che raggruppino varie funzioni (videocitofono, campanelli e cassetta delle lettere) purchè siano realizzati in nicchia sugli sguinci, sul portone o sulla facciata.

E' infine vietata l'installazione di gruppi di refrigeramento e qualunque altro impianto tecnologico in facciata principale.

E' tollerata, solo nel caso che essi siano mimetizzati, quando l'immagine storica lo permetta, nei portoni, nelle finestre e nelle vetrine ed in ogni caso l'ingombro dell'apparecchiatura dovrà essere collocato all'interno e non all'esterno.

Sono altresì vietate sulla facciata prospiciente gli spazi pubblici, prese d'aria per i camini o caldaie, nonché fori per l'esalazione dei fumi e i fili della rete televisiva, ad esclusione di quelli previsti dalla normativa per i locali cucina o per l'impossibilità di altra soluzione.

Articolo 29 - Illuminazione

Le luci esterne devono essere quelle strettamente necessarie alla illuminazione di percorsi o all'utilizzo funzionale delle aree di pertinenza, e per le stesse devono essere utilizzati corpi illuminanti al suolo, con altezza massima da terra non superiore a 40 cm., del tipo c.d. segna-passi in appoggio a terra o ad incasso in murature, con fasci luminosi sempre rivolti verso il basso.

Ovunque possibile, dovranno essere adottati sistemi automatici di controllo del flusso luminoso, con riduzione fino al 50% del totale dopo le ore 22, e siano sempre adottati sistemi per lo spegnimento automatico e programmato degli impianti in funzione della quantità di luce naturale disponibile, ed ogniqualvolta ciò sia possibile in ragione delle esigenze di sicurezza.

Nel caso di illuminazioni speciali per monumenti ed edifici di rilevante valore storico, è consentito l'uso di proiettori mantenendo il fascio luminoso sempre dall'alto verso il basso; nel caso di edifici e monumenti di particolare valore

architettonico è consentita l'illuminazione dal basso verso l'alto solo se i fasci luminosi sono mantenuti all'interno della sagoma del manufatto.

L'installazione di riflettori o proiettori sia limitata ai casi di reale bisogno e di estrema necessità, dettati da normative sulla sicurezza, dal codice della strada o da particolari e specifiche destinazioni d'uso autorizzate e compatibili con le finalità dell'area protetta; in ogni caso mantenendo l'orientamento del fascio luminoso verso il basso, non oltre i 60 gradi dalla verticale

Articolo 30 - Oggettistica legata a funzioni di tipo commerciale – artigianale - terziario

L'insieme degli oggetti legati allo svolgimento delle attività commerciali, artigianali, terziario costituisce elemento fondamentale per la riqualificazione dell'immagine dei centri abitati del Parco Nazionale.

Fatto salve le disposizioni inerenti la attività libera sono da considerarsi attività non soggetta ad autorizzazione tramite Nulla Osta gli interventi sottoelencati, da eseguirsi in conformità ai criteri prescrittivi e formali dettati dal presente articolo.

1) Insegne

Premesso che le insegne relative agli esercizi oggetto di valore storico ambientale devono essere conservate sotto il profilo formale, negli nuovi esercizi o soggetti a nuova sistemazione, le insegne assumeranno preferibilmente, andamento interno rispetto al piano di facciata con la sola collocazione all'interno dei vani delle porte, portoni e vetrine o in sub-ordine, ma solo in casi eccezionali, e dopo attenta analisi, nei fori delle finestre del piano terra di esclusiva pertinenza del negozio.

L'insegna troverà di norma posizione con aggetto massimo di cm. 5.

Tale insegna dovrà essere posizionata nella zona superiore dei vani delle aperture e dovrà seguirne l'andamento, od in altra posizione sempre riferita all'allineamento delle aperture.

Sono preferibili scritte apposte secondo il sistema tradizionale, quindi dipinte sugli intonaci e/o sottofondo in legno, o in lettere singole in bronzo o similare.

Le lunette sovrapporta o finestre munite di inferriata debbono essere lasciate a vista, pertanto su di esse non potrà essere collocata alcun tipo di insegna. Sono altresì escluse le insegne fisse applicate sugli sguinci laterali delle aperture.

Sono vietate le insegne addossate al muro del tipo a cassonetto, e quelle affisse "a bandiera".

L'illuminazione delle insegne non dotate di luce propria dovrà avvenire dall'alto verso il basso.

E' comunque vietato l'uso di luci intermittenti e a variazioni di colore.

Per quanto riguarda i colori, è doveroso attenersi alle compatibilità dell'aspetto cromatico dell'intera facciata.

Sono di norma escluse le insegne adesive sugli infissi di facciata.

2) Tende frangisole

L'apposizione di tende frangisole dovrà avere come quadro di riferimento globale l'assetto dell'intero edificio in cui essa si inserisce, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche decorative dell'immobile.

Pertanto le tende frangisole potranno essere collocate, previo Nulla Osta, nelle dimensioni consentite dai rispettivi regolamenti comunali, solamente al piano terra.

Le tende frangisole non dovranno in particolare nascondere gli elementi architettonici costituiti dalle cornici delle porte, portoni, vetrine ed eventualmente finestre e nemmeno i sopra-luce costituiti da rostre in ferro battuto.

Potranno pertanto essere collocate esclusivamente all'interno dei vani delimitati dalle cornici architettoniche e dovranno essere del tipo a braccio estensibile che non implicino appoggi e chiusure laterali; non è consentito quindi l'uso di tende del tipo a pagoda o a cappottina.

Nello stesso edificio, anche se sono presenti più negozi, le tende dovranno essere uniformate il più possibile per profilo, altezza da terra, sporgenza e materiale.

La colorazione delle tende dovrà essere uniforme e compatibile con l'assetto cromatico dell'intera facciata.

Nelle piazze, ove lo spazio lo consenta, e su sollecitazione di più esercenti di servizi pubblici,

quali ristoranti, pizzerie, tavole calde, bar, gelaterie e similari, per quanto di competenza, potrà essere concessa, l'installazione di tende o ombrelloni, che implicino temporaneo appoggio a terra con la rimozione al termine dell'orario di utilizzazione.

3) Contenitori espositivi e distributivi

Per contenitori espositivi si intendono le bacheche informative e le vetrinette dei negozi applicate a rilievo sulla facciata, anche se mobili. Per tali contenitori è vietata categoricamente l'installazione ex novo, ad eccezione di quelli informativi delle farmacie. Pertanto nel caso di restauro di facciata dovranno essere rimossi tutti quei contenitori e le vetrinette che non rientrano nella composizione unitaria delle vetrine di uno specifico periodo e che si intendono conservare.

Per quanto concerne le bacheche informative di Enti, Società, Partiti, Sindacati, Servizi pubblici, ecc., non potranno trovare posizionamento in facciata.

Dovranno pertanto essere installate secondo le modalità di cui al paragrafo successivo.

Per contenitori distributivi si intendono apparecchiature per la distribuzione di sigarette, caramelle, bancomat ecc.

Per tali contenitori è vietata assolutamente l'installazione a rilievo sulla facciata.

Potranno essere installate, previa autorizzazione, se comprese in un progetto unitario, a filo vetrina di un negozio o di una banca.

Nel caso di esercizi commerciali non sarà consentita l'installazione anche se mobile di contenitori o di oggetti pubblicitari al di fuori della vetrina.

4) Targhe toponomastiche – Numeri civici – Segnaletica stradale - Affissione

L'apposizione della segnaletica e dei manifesti murali deve avere come quadro di riferimento il massimo rispetto dell'immagine del centro abitato. Pertanto di norma è vietato l'alloggiamento direttamente in facciata, ad eccezione delle targhe toponomastiche e dei numeri civici.

I vari segnali stradali e le bacheche per l'affissione devono essere sostenuti da pali in ghisa o ferro verniciato in tonalità scura a sezione circolare, infissi nel terreno ed accostati alla superficie della parete. Nel caso di bacheche pubbliche esse potranno essere sostenute da pali aventi le stesse caratteristiche ma riportanti effigi o particolari sagomature di rappresentanza delle amministrazioni interessate.

Le bacheche, da realizzarsi nelle dimensioni max di cm 60 x 80 dovranno essere realizzate con cornice di supporto in ferro verniciato a sagomatura semplice con fondo in lamiera di ferro o legno trattato al naturale.

Non è consentito che tali segnali o bacheche nascondano cantonate caratterizzate da motivi decorativi, plastici o pittorici, né tantomeno bassorilievi o apparati decorativi ed è categoricamente vietato il posizionamento in contrapposizione visiva di edifici di rilevante valore.

L'indicazione toponomastica dovrà essere realizzata con supporto in pietra ove l'edificio presenti prevalente paramento in pietra a vista o supporto con sfondo smaltato in tonalità ocre con scritte incise e colorate.

Gli indicatori delle strutture ricettive, alberghi e ristoranti, dovranno essere realizzati nelle stesse dimensioni delle targhe toponomastiche e realizzati in legno o metallo colorato con fondo marrone e scritte nere.

Eventuali sostituzioni od integrazioni dovranno uniformarsi alle caratteristiche geometriche e tipologiche originarie.

E' prescritta la rimozione di numerici civici in metallo, in ceramica o similari, non conformi e riferiti a diversi contesti.

Articolo 31 – Arredo Urbano

Le presenti norme hanno la finalità di provvedere ad una realizzazione e/o manutenzione coordinata dell'assetto esteriore dell'arredo urbano nell'ambito dei centri urbani e nelle previste espansioni come definite negli strumenti urbanistici ed atti di governo del territorio dei singoli comuni ovvero nei piccoli centri di valore storico e di valenza turistica riportati nell'allegato cartografico "A" del Piano.

La scelta tipologica per forma, materiali e colori dovrà tenere conto delle caratteristiche del tessuto edilizio ed urbano cui si riferiscono e la progettazione dovrà essere unitaria ed omogenea per parti significative di esso.

1) Occupazione degli spazi pubblici o di uso pubblico

Tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere ed espositori vari di servizio di attività esistenti, attrezzature esterne di carattere precario e gli arredi di pertinenza di esercizi commerciali posti in opera su spazi pubblici o di uso pubblico, dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche formali:

a) i tavoli e le sedie, dovranno essere realizzati in materiale naturale quale legno o in metallo.

b) gli ombrelloni e i gazebo dovranno avere struttura lignea o in ferro e tenda parasole in tinta unita chiara (bianco, avorio, ecrù), inscritta in un cerchio di diam. massimo di m. 4. Non sarà ammessa la stampa di scritte, simboli e pubblicità sulla tenda parasole;

c) l'uso di fioriere è consentito a corredo di ingressi o vetrine di esercizi commerciali, sempreché non sia di impedimento alla circolazione pedonale, e nel rispetto della normativa sulle barriere architettoniche e del Codice della Strada. Le fioriere dovranno essere in cotto o materiale simile, contenere esclusivamente essenze di tipo locale e dovranno avere requisiti di asportabilità. Il verde dovrà essere conservato in buono stato di manutenzione.

e) gli elementi riscaldatori da posizionare durante la stagione invernale dovranno essere omologati e a norma di legge, dovranno essere collocati entro lo spazio concesso per l'occupazione, e non dovranno intralciare o causare disturbo alla percorribilità pedonale. Sarà inoltre consentito il posizionamento di pannelli paravento delimitanti l'area di occupazione, purchè siano collocati esclusivamente durante la stagione invernale, siano di tipo trasparente e semplicemente ancorati al suolo.

E' vietato:

- esporre merce esterna fuori dagli spazi autorizzati ed in particolare nelle aree destinate al transito pedonale,
- realizzare nell'ambito dell'occupazione del suolo pubblico rivestimenti quali cannicci, steccati, teli ecc,
- la stampa di scritte simboli e pubblicità sugli elementi di arredo ad esclusione del logo del locale (fatto salvo il posizionamento sulla mantovana della tenda parasole),
- l'installazione di apparecchi di condizionamento o riscaldamento sulle facciate.

2) Servizi igienici pubblici

I servizi igienici pubblici sono da realizzarsi secondo standard di pubblica igiene, di accessibilità per i portatori di handicap e di facile fruizione da parte dell'utenza.

E' preferibile la loro ubicazione in aree di verde pubblico od a posteggio con possibilità di schermature con essenze arboree ed arbustive di tipo autoctono.

La tipologia dei servizi potrà essere di tipo tradizionale realizzata in opera secondo le prescrizioni di cui al capitolo "caratteristiche esterne dei fabbricati" o del tipo prefabbricato con o senza sistema di autopulitura o da analizzare al momento della progettazione e sulla base anche di costi: benefici ed efficienza in fase di gestione.

Ogni gruppo di servizi dovrà prevedere un WC e lavabo per ogni sesso, salvo sistemi unisex, ed agibile anche per portatori di handicap.

3) Fontane pubbliche

Le "fontane o fontanelle pubbliche" devono essere collocate all'interno di spazi pubblici quali piazze, giardini, aree pedonali con caratteristiche riferite al contesto nel quale si inseriscono e con particolare riferimento alle forme e materiali di quelle esistenti negli ambiti urbani del territorio del Parco.

Tutte le fontane pubbliche esistenti nel territorio del Parco Nazionale devono essere conservate nelle loro attuali caratteristiche tipologiche ed uso dei materiali.

4) Cassonetti per la raccolta dei rifiuti

I cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e per le raccolte differenziate devono essere adeguatamente segnalati con pellicola rifrangente. Devono essere collocati fuori dalla carreggiata stradale in modo da non arrecare pericolo o intralcio alla circolazione tenendo conto della sicurezza stradale, della visibilità degli incroci e degli accessi carrai.

Dovranno essere opportunamente schermati attraverso idonee piantumazioni di siepi formate da ginestre (*Spartium junceum*, *Cytisus scoparius*), viburno (*Viburnum tinus* o *lantana*), con alberature di alto fusto quali ad esempio sorbo (*Sorbus domestica*), sorbo degli uccellatori (*Sorbus aucuparia*), varietà di salice (*Salix caprea/alba/purpurea*), maggiociondolo (*Laburnum anagyroides*), sambuco (*Sambucus nigra*).


Dovrà essere valutata la possibilità di utilizzare sistemi di occultamento o mascheramento dei cassonetti anche tramite la realizzazione di "isole ecologiche" interrate.

REGOLAMENTO DEL PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

TAVOLOZZA DEI COLORI



ESEMPI DI ULTERIORI GRADAZIONI RISPETTO ALLA TAVOLOZZA DEI COLORI (per esempio: cromie delle terre rosse e dell'ocra giallo)



Per ogni tinta base la cartella riporta tre gradazioni: chiara, media ed intensa. Si possono ottenere ulteriori sfumature intermedie diluendo o intensificando la presenza di colore e di pigmenti colorati nella cromia di base.



COLORI DEGLI ELEMENTI COMPLEMENTARI

GAMMA DELLE TINTE PER ELEMENTI IN LEGNO O FERRO



INFISSI - Tinte non utilizzabili quando sia prescritto il legno naturale o con coloritura conguagliata a castagno

CAPITOLO 2

ATTIVITÀ ARTIGIANALI, COMMERCIALI E DI SERVIZIO

Articolo 32 - Attività di produzione di servizi e beni

1. Sono consentite, senza necessità di autorizzazione, le attività sostenibili inerenti la produzione di servizi idonei a tutelare e promuovere gli usi, i costumi e le attività tradizionali delle popolazioni residenti nei Comuni del Parco.
2. Sono consentite tutte le altre attività di produzione di servizi, ivi compresi quelli ricettivi, a condizione che non arrechino pregiudizio alle finalità istitutive del Parco.
3. La realizzazione di strutture per la produzione e la commercializzazione di beni artigianali ed alimentari tipici e di qualità potrà avvenire anche in deroga alle norme tipologiche della zona, fatte salve le norme in materia di minimizzazione degli impatti dovuti all'inquinamento dell'aria, del suolo, dell'acqua, luminoso ed acustico.
4. La vendita ambulante al di fuori della zona D è sottoposta a preventiva autorizzazione da parte dell'Ente Parco.
5. Le riprese fotografiche, fotogrammetriche, cinematografiche o televisive effettuate per scopi non commerciali sono libere; qualora, invece, la finalità sia direttamente o indirettamente commerciale sono soggette all'autorizzazione dell'Ente ed al pagamento dei diritti di privativa di cui all'art. 16 della Legge quadro, quantificati da apposito atto dell'Ente.
6. Al fine di effettuare le riprese di cui al comma precedente, l'Ente può autorizzare l'uso di veicoli a motore. L'autorizzazione specifica tempi, percorsi e prescrizioni da osservare.

CAPITOLO 3

ATTIVITA' AGROPASTORALI ED INDENNIZZI DANNI DAFUNA SELVATICA

Articolo 33 – Attività agropastorali compatibili

1. E' consentito, senza necessità di autorizzazione, l'esercizio delle ordinarie attività agro-pastorali già esistenti che non costituiscano pregiudizio per la conservazione dei valori ambientali e paesaggistici del Parco.
2. L'avvio di nuove attività agro-pastorali è consentito secondo metodi di agricoltura biologica, integrata o ispirata ai metodi tradizionali e sostenibili.
3. L'Ente Parco, in sede di rilascio dell'autorizzazione e/o di espressione del Nulla Osta, in base ai vincoli, agli indirizzi e ai criteri fissati dal Piano, può limitare o dettare particolari modalità di svolgimento delle utilizzazioni e delle attività consentite.
4. E' consentito l'impiego di fitofarmaci e fertilizzanti di sintesi secondo le dosi minime indicate dalle normative comunitarie.
5. In tutto il Parco il periodo di pascolamento all'aperto ha inizio il 1 maggio ed ha termine il 30 settembre. Anticipi o proroghe a tale periodo, così come eventuali deroghe per allevamenti di limitate dimensioni, dovranno essere richiesti dagli interessati con apposita domanda direttamente al Comando Stazione Forestale territorialmente competente, che trasmetterà gli atti al Parco. In assenza di indicazioni contrarie da parte del competente Comando Stazione Forestale entro 10 giorni, la domanda è accolta per silenzio assenso, altrimenti l'Ente Parco o il C.F.S. stesso comunicheranno al richiedente il respingimento della domanda o le prescrizioni necessarie allo svolgimento del pascolo senza pregiudizio per la conservazione dei pascoli stessi.
6. Nel territorio del Parco non sono consentiti nuovi allevamenti intensivi, né allevamenti a stabulazione fissa.
7. È vietato coltivare od utilizzare organismi geneticamente modificati e specie esotiche a scopo di allevamento e coltivazione.
8. E' vietato l'impiego di tecniche di coltivazione che comportino significativi pericoli di erosione o di depauperamento dei suoli o dei soprassuoli.

Articolo 33 – Manutenzione delle Aree Pascolive.

La ripulitura delle superfici dovrà far salve le specie arboree presenti di altezza superiore a 3 metri, interessando le sole specie arbustive che limitano, con la loro diffusione, il passaggio degli animali e la produzione erbacea.

Se la vegetazione arborea è diffusa in modo articolato o per nuclei all'interno delle superfici richieste, potrà in ogni caso essere oggetto di modesti interventi di taglio fitosanitario e di regolarizzazione da effettuare con il taglio parziale dei polloni sulle ceppaie, coincidenti con soggetti secchi, dominati e malformati. Eventuali abbattimenti di piante singole o di intensità superiore a quanto prescritto, dovranno essere sottoposti a preventiva verifica ed indicazione da parte del locale CFS.

Dovranno essere rilasciate al taglio tutte le piante selvatiche da frutto, nonché tutti gli arbusti di specie sporadiche o con caratteristiche rilevanti per portamento e dimensioni (con diametro maggiore di 15 cm)

Nell'operazione di decespugliamento dovranno essere in ogni caso salvaguardati parte degli arbusti, anche se non ricompresi nelle categorie di cui al capoverso precedente, in modo che permangano sul terreno piccoli nuclei e piante isolate che se pur di modeste dimensioni e non influenti ai fini del pascolamento, possano costituire motivo di diversità biologica e rifugio per la fauna selvatica di piccola taglia. Tale prescrizione riguarda anche una parte dei ginepri (se presenti), da rilasciare soprattutto se sono radicati in situazioni di scarsa fertilità del suolo.

Non sono ammessi tutti quei movimenti di terra che rimescolano il profilo del suolo.

Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti a prevenire danni per erosione superficiale e profonda delle acque, assicurando il perfetto smaltimento delle medesime;

E' prescritta la trinciatura sul posto dei residui vegetali del decespugliamento. Eventuali necessità di distruzione del materiale tramite abbruciamento dovranno seguire le procedure regolamentari dell'E.P. Diverse modalità di sistemazione dei materiali di risulta dovranno essere preventivamente concordate con il CFS competente per territorio.

Articolo 34 – Indennizzi dei danni provocati dalla fauna selvatica

1) Prezziari di base per le valutazioni dei danni

Al fine di determinare una base omogenea per la valutazione dei danni vengono impiegati specifici prezziari di base, da aggiornare con cadenza annuale.

Entro il 28 febbraio di ogni anno, vengono presentati e sottoposti all'esame degli organi dell'Ente da parte, del Servizio Pianificazione e Gestione delle Risorse i seguenti prezziari validi per tutto il territorio del Parco Nazionale:

- a) Prezziario dei prodotti agricoli e forestali, per la valutazione dei danni alle colture, che viene formulato sulla base delle mercuriali delle Camere di Commercio delle Province di Arezzo, Firenze e Forlì, detratte le spese di trasporto, commercializzazione e/o da eventuali specifiche indagini di mercato;
- b) Prezziario zootecnico, per la determinazione del valore medio di mercato dei capi perduti, pubblicato immediatamente prima dell'accertamento del danno dalla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato della Provincia competente per territorio in cui è avvenuto il fatto.
- c) Prezziario dei prodotti zootecnici, per la valutazione dei danni indotti nel bestiame danneggiato, formulato con gli stessi criteri di cui alla lettera "b";

I prezziari di riferimento di cui sopra, vengono adottati dall'Ente e restano in vigore fino ad eventuale revisione.

Le produzioni vengono desunte dalle medie degli ultimi tre anni, così come rilevate per i dati ISTAT separatamente per collina e montagna, e/o direttamente dalle fatture o dai documenti delle aziende.

Per la valutazione di lavori od opere si fa riferimento, quando possibile, ai *Prezziari analitici per opere di miglioramento fondiario di competenza privata in agricoltura e forestazione* vigenti nelle regioni e da applicare rispettivamente nell'ambito territoriale della Regione Toscana e della Regione Emilia Romagna, osservando le istruzioni per l'applicazione ivi contenute. Nel caso di particolari materiali non compresi nel prezziario regionale o di lavori non riconducibili alle voci del prezziario, si effettua l'analisi dei prezzi.

2) Danni alle produzioni agro - pastorali

1. Sono ammessi ad indennizzo i danni accertati ed irreversibili a:

- produzioni agricole;
- pascoli, purché in attualità d'uso;
- prati-pascoli, purché sia fatto almeno uno sfalcio per la effettiva produzione di fieno.
- colture arboree da frutto, purché siano regolarmente eseguite le ordinarie operazioni colturali quali la potatura, la raccolta ecc.;
- colture arboree da legno, purché siano regolarmente eseguite le ordinarie operazioni colturali;
- opere approntate sui terreni coltivati, a pascolo e rimboschiti.
- Spese per eventuali foraggiamenti di fauna selvatica, effettuati nell'ambito di programma dell'Ente Parco ai fini di prevenzione di danni a colture in atto in aree adiacenti.

L'effettivo stato di non abbandono delle colture deve essere autocertificato dal richiedente su eventuale richiesta del personale accertante.

Sono ammessi ad indennizzo i danni alle produzioni orticole, frutticole e di bassa corte ad uso esclusivamente familiare, previa adozione di sistemi di difesa che devono essere prescritti e concordati con L'Ente Parco.

Non sono ammessi ad indennizzo i danni a colture di particolare pregio a carattere intensivo e ad alta redditività e/o per le quali non siano state adottate misure di protezione concordate d'intesa con l'Ente Parco e alle quali l'Ente potrà eventualmente concorrere finanziariamente o tramite l'affidamento gratuito di materiale.

3) Misura dell'indennizzo

L'indennizzo dei danni è calcolato sulla mancata produzione vendibile accertata a seguito del danno o dell'eventuale deprezzamento del prodotto, nonché sui costi di ripristino delle opere danneggiate.

Per le colture agricole viene determinata una soglia minima, o franchigia, pari al 5%, al di sotto della quale il danno viene considerato naturale e ricompreso nel normale rischio d'impresa

La misura dell'indennizzo è soggetta a:

- riduzione del 25% del valore dei danni nel caso di mancata adozione di sistemi di difesa che fossero stati prescritti, concordati ed eventualmente finanziati dall'Ente Parco, ove possibili, nel provvedimento di concessione dell'indennizzo di un precedente danno avvenuto nel medesimo luogo e a carico del medesimo appezzamento. Tale riduzione è maggiorata al 50% nell'eventualità di un ulteriore caso di danno senza che siano stati adottati gli eventuali sistemi di difesa prescritti ed eventualmente finanziati dal Parco ed è fatta pari al totale in eventuali casi successivi;
- riduzione del 20% per danni arrecati a colture che usufruiscono delle agevolazioni ai sensi del Regolamento Comunitario 1765/92.

Sono ammessi gli indennizzi per spese di ripristino, previa adeguata documentazione.

4) Domanda

Le domande di indennizzo per i danni alle colture agro-forestali vanno presentate da parte del proprietario o del conduttore del fondo all'Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, anche tramite il Corpo Forestale dello Stato, in tempo utile per l'accertamento del danno e pertanto almeno 10 gg. prima delle operazioni di ripristino o della raccolta anche parziale del prodotto, salvo casi particolari e comunque non prima di tre giorni.

Per i danni alle opere le domande devono essere presentate entro 15 gg. dall'evento ovvero dalla scoperta degli effetti dello stesso.

Nella domanda presentata in carta libera, preferibilmente su apposito modulo disponibile oltreché presso le sedi del Parco Nazionale anche presso i Comandi di Stazione del Corpo Forestale dello Stato, il richiedente dovrà indicare:

- le proprie generalità, il recapito e la forma di possesso del terreno ove si è verificato il danno;
- l'ubicazione del fondo e la sua superficie complessiva;
- nel caso di colture o di pascoli :
- fornire notizie sulla coltura danneggiata: ubicazione, qualità, numero delle piante colpite, superficie danneggiata, superficie totale, causa del danno e quantificazione presunta;
- data o periodo in cui avverrà il ripristino o il raccolto;
- le forme di protezione e/o di prevenzione già adottate;
- nel caso di opere :
- fornire notizie sul danno: ubicazione, tipologia, causa del danno e quantificazione presunta;
- l'epoca in cui si intende iniziare le operazioni di ripristino.

Alla domanda dovranno essere allegati la planimetria ed il certificato catastale dal quale emerga la corrispondenza tra la categoria catastale e la qualità di coltura interessata. In caso di discordanza l'interessato dovrà produrre adeguata documentazione dell'avvenuta denuncia di riclassificazione catastale. L'Ente Parco ammette tuttavia che vi possa essere discordanza rispetto alla iscrizione catastale in casi particolari di colture (piante singole o sparse, siepi, bordure, filari o appezzamenti di minima estensione dispersi in una particella altrimenti destinata, per i quali non sia possibile una specifica iscrizione al catasto, che risultino tuttavia in attualità di coltivazione), senza che ciò pregiudichi la possibilità di indennizzo.

Nei casi in cui è necessario un accertamento immediato, la documentazione di cui al precedente punto 3 può essere prodotta dal richiedente al momento del sopralluogo al tecnico incaricato dall'amministrazione.

Le richieste presentate successivamente alle operazioni di ripristino non daranno diritto al riconoscimento dell'indennizzo.

La mancata produzione dei dati e dei documenti previsti, nonché la presentazione della domanda in tempi che non consentono la valutazione del danno prima che avvenga il raccolto del prodotto, implicano la decadenza al diritto al contributo per l'indennizzo del danno. Il richiedente è inoltre tenuto a fornire la propria reperibilità ai fini dell'effettuazione del sopralluogo da parte del tecnico incaricato.

5) Accertamento del danno

Il danno viene accertato mediante sopralluogo, preventivamente concordato con il richiedente.

Il sopralluogo avviene nel tempo utile indicato nella domanda e comunque entro 15 gg. dalla ricezione. Nel caso si renda necessario un rinvio od una sua ripetizione per effettuarlo in una fase vegetativa in cui l'accertamento dell'entità del danno risulti più sicura, le parti concordano la data, dandone atto nel verbale di cui al successivo punto 4. In mancanza di accordo, la data viene comunicata al richiedente a mezzo di raccomandata. Il rinvio o la ripetizione del sopralluogo sposta la decorrenza dei termini di cui all'art. 15, c. 4° della legge 394/91, di un numero eguale di giorni.

Il danno viene accertato e valutato dal personale del C.F.S. o da un tecnico qualificato in possesso di adeguato titolo di studio dipendente o incaricato dall'Ente Parco. Gli incaricati liberi professionisti, oltre ai requisiti di cui sopra, debbono essere iscritti al rispettivo albo professionale.

In occasione del sopralluogo il richiedente mette a disposizione del tecnico:

- a. la documentazione attestante il possesso dei terreni;
- b. il piano colturale, nel caso di impianti di arboricoltura da legno;

Per ogni accertamento viene redatto un verbale su modulistica predisposta dall'Ente Parco.

Il verbale di sopralluogo per l'accertamento dei danni alle colture agro-forestali deve indicare:

- a) il titolo di possesso e l'ubicazione catastale delle particelle interessate;
- b) la descrizione dello stato colturale generale (tipo di coltura, fase vegetativa, cure colturali, eventuali altri danni subiti per cause diverse da quelle faunistiche, ecc.);
- c) la descrizione del danno (cause, tipo di danno, possibilità di recupero spontaneo da parte della coltura, possibilità di ripristino della coltura, ecc.);
- d) le eventuali misure di prevenzione adottate o non adottate se concordate in occasione di precedenti accertamenti di danni o se prescritte dall'amministrazione;
- e) il conteggio analitico la quantificazione del danno desunta a seguito di uno o più sopralluoghi;
- f) eventuali altri elementi utili per il procedimento estimativo.

Il verbale di sopralluogo per l'accertamento del danno alle opere deve indicare:

- a) la descrizione delle opere oggetto del danno (tipo, condizioni, stato di manutenzione, contesto d'inserimento dell'opera ecc.);
- b) la descrizione del danno (cause, tipo di danno) e la sua quantificazione;
- c) eventuali altri elementi utili per la stima.

Il proprietario/conducente del fondo che inoltra la richiesta di indennizzo deve rendersi reperibile facilitare le operazioni di sopralluogo e di perizia specie per ciò che riguarda la rapida e esatta individuazione del terreno su cui è ubicata la coltura danneggiata.

L'accertamento del danno deve avvenire in contraddittorio con il richiedente; eventuali rilievi o eccezioni devono essere riportati nel verbale di cui al punto precedente.

Nel verbale vengono indicati, se del caso, gli eventuali interventi utili per prevenire la ripetizione del danno.

Il verbale viene sottoscritto dal tecnico incaricato e dal richiedente, anche in caso di disaccordo, oltreché dal rappresentante della Stazione Forestale che abbia partecipato all'accertamento del danno. Il verbale viene redatto anche in caso di insussistenza del danno.

Nel caso in cui l'agricoltore, in mancanza di accordo, non sottoscriva il verbale di accertamento dei danni dovrà essere presentata una controperizia firmata da un tecnico abilitato entro 30 giorni dall'ultimo sopralluogo. Trascorso tale termine senza che sia stata presentata la controperizia, si provvederà alla liquidazione dell'indennizzo in base alla perizia effettuata per conto dell'Ente Parco.

Nei casi di cui al precedente punto 12, qualora non si dirima la controversia, l'Ente Parco in accordo con l'agricoltore interessato procederà alla nomina di un tecnico con compiti di arbitrato. Le spese del tecnico con funzioni di d'arbitrato saranno divise in parti uguali. Copia del verbale viene rilasciata al richiedente.

6) Valutazione del danno

- 1 La valutazione economica del danno viene effettuata dal tecnico incaricato, che provvede a redigere entro 10 gg. dalla data dell'ultimo sopralluogo una relazione, da allegare al verbale di accertamento, contenente il procedimento di stima e la relativa quantificazione economica.
- 2 La quantificazione del danno viene di norma espressa in percentuale rispetto alla produzione prevista, detratte le quote percentuali di danno attribuibili ad altre cause quali grandine, gelo, neve, vento, fitopatie, insetti nocivi, carenze di cure colturali ecc. Ai fini della liquidazione del risarcimento vengono ulteriormente detratte le franchigie di cui al precedente punto 3.
- 3 Per le colture arboree adulte con danni ai tessuti vascolari (scortecciamento, rosicchiatura, ecc.) verrà valutata l'entità del minor prodotto determinato da tali danni. Nel computo del danno si dovrà tenere conto anche dei tempi di cicatrizzazione delle ferite.
4. Per la stima dei danni in cui vengono applicati i prezzi dei prodotti oggetto di danno si farà riferimento al prezzario dei prodotti agricoli e del bosco di cui al precedente punto 1.
5. La stima del danno alle opere si effettua in base al costo di ricostruzione, opportunamente deprezzato, per tenere conto delle condizioni in cui si trovava al momento del danneggiamento (vetustà, manutenzione), e del valore di recupero dei materiali residui.
6. Copia del verbale e della relazione vengono trasmessi agli organi dell'Ente Parco per il provvedimento di esame e di liquidazione dell'indennizzo.

Articolo 35 – Danni al patrimonio zootecnico

1) Danni ammessi ad indennizzo.

Ai fini del presente regolamento vengono considerati animali predatori quelli appartenenti a specie selvatiche. In caso di mancata possibilità di determinazione della specie predatrice da parte del veterinario dell'Ente vengono comunque applicate le disposizioni di cui ai seguenti articoli.

Sono ammessi ad indennizzo i danni da animali predatori al patrimonio zootecnico, accertati dal Veterinario del Parco o dal personale CTA CFS delegato e consistenti in:

- danni diretti (morte, ferite gravi);
- danni indotti (aborto, perdita latte, ecc.).

Non sono ammessi ad indennizzo i danni da animali predatori al patrimonio zootecnico nei seguenti casi:

- a) assenza della carcassa dell'animale morto o comunque degli elementi necessari ad accertare un evento predatorio;
- b) presenza di resti insufficienti dell'animale per poter procedere:
 - alla regolare certificazione del veterinario di cui all'art. 12;
 - alla redazione del successivo verbale di accertamento danni;
- c) danni ad esemplari risalenti a più di 24 ore, a meno che di tali esemplari non ne fosse stata denunciata al Parco la scomparsa entro le 24 ore.
- d) danni ad animali non correttamente inseriti nei registri anagrafici secondo quanto previsto dalle vigenti normative o non dotati delle previste marche identificative;
- e) nel caso gli animali predati stessero pascolando abusivamente;
- f) nel caso gli animali predati stessero pascolando al di fuori dei termini temporali per la monticazione.

Non sono ammessi altresì ad indennizzo oltre al tetto massimo fissato forfetariamente dal prezzario annualmente adottato dall'Ente, i danni ad animali da allevamento di particolare pregio per appartenenza a razze, genealogie, esiti di concorsi, classificazioni riconosciute e rilasciate da enti competenti, o desumibili da documenti di acquisto che ne attestino un valore unitario superiore all'importo forfetario anzidetto, per i quali non siano state concordate con l'Ente adeguate misure di custodia atte a salvaguardare l'incolumità nei riguardi dei predatori.

2) Misura dell'indennizzo

L'indennizzo è fissato nella misura del danno subito ed è comprensivo della spesa sostenuta per la eventuale certificazione del veterinario, nei casi previsti dal presente regolamento.

La misura dell'indennizzo è soggetta a:

- a) riduzione del 50 % del valore dei danni, nel caso di mancata adozione di adeguati sistemi di difesa, ove siano stati prescritti dal Parco.
- b) tale riduzione è maggiorata al 70% ove l'adozione di adeguati sistemi di difesa non sia stata praticata nonostante fosse stata prescritta nel provvedimento di concessione dell'indennizzo di un precedente danno a carico del medesimo allevamento; essa è fatta pari al totale qualora si tratti almeno del terzo episodio di danno senza che si sia provveduto ad adottare alcun sistema di difesa prescritto dal Parco.

3) Accertamento del danno

Il titolare o conduttore dell'allevamento, entro 24 ore dal verificarsi dell'evento dannoso, ovvero dalla scoperta degli effetti dello stesso, deve effettuare immediata segnalazione all'Ente Parco Nazionale o alla struttura delegata da questo al servizio di accertamento. La segnalazione deve essere effettuata in forma scritta ed indirizzata all'Ente Parco e potrà essere inviata tramite il Comando Stazione Forestale territorialmente competente presentandola direttamente od inviandola via fax o via posta elettronica. Il presentante dovrà mantenere adeguata ricevuta di tale segnalazione.

Il veterinario del Parco, o il personale CTA CFS delegato, che procede all'accertamento dei danni diretti accerta ed attesta:

- che il danno è conseguenza dell'attacco di animali predatori;
- il tipo di predatore, quando le condizioni ne consentono il riconoscimento;
- il numero degli animali uccisi o feriti distinti per specie, razza, età, peso vivo e funzione;
- il numero dei contrassegni sanitari e delle marche auricolari laddove previste per legge;
- l'eventuale iscrizione al libro genealogico risultante da marca auricolare;
- i danni indotti e la relativa quantificazione;
- la località e la data dell'evento.
- ogni altra informazione che ritenga utile.

I danni indotti possono essere certificati dal veterinario anche successivamente e, comunque, non oltre 30 giorni dal primo sopralluogo del veterinario.

Il titolare o conduttore dell'allevamento è tenuto a provvedere allo smaltimento delle carcasse di animali uccisi da predatori secondo le modalità indicate dall'autorità sanitaria e/o preposta in materia.

4) Richiesta di indennizzo

La richiesta di indennizzo per i danni agli allevamenti di cui all'art. 10 va presentata all'Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna nel tempo massimo di 20 gg. dalla segnalazione del proprietario all'Ente Parco, prorogati di ulteriori 15 gg., nel caso il veterinario abbia dovuto compiere altri sopralluoghi per accertare eventuali danni indotti.

La domanda dovrà essere presentata in carta libera, su apposito modulo secondo quanto previsto dalle procedure, anche informatizzate, adottate dall'Ente Parco.

Non si darà corso alle domande compilate irregolarmente o non in possesso di tutte le informazioni previste al comma precedente, salvo provate motivazioni.

5) Valutazione del danno

La valutazione del danno e gli eventuali successivi accertamenti vengono effettuati dal Veterinario dell'Ente o da suo delegato.

Il Veterinario redige o valida il rapporto tecnico-informativo che contiene quanto previsto al comma 2 dell'art. 12 (accertamento danno).

Il rapporto tecnico-informativo viene trasmesso ai competenti uffici dell'Ente Parco, secondo le procedure adottate dallo stesso, per i provvedimenti di esame, calcolo e liquidazione.

Articolo 36 – Procedimento per liquidazione degli indennizzi

Il provvedimento si esprime contestualmente anche sulle prescrizioni proposte dal richiedente o concordate in occasione del sopralluogo, o in difetto, proposte dal tecnico nella sua relazione. La loro approvazione va comunicata al richiedente, precisando che il loro effetto è limitato esclusivamente ai fini del calcolo degli indennizzi, in caso di ripetizione del danno.

CAPITOLO 4

SOGGIORNO E CIRCOLAZIONE DEL PUBBLICO

Articolo 37 – Accesso e transito nel Parco.

1. L'accesso al Parco Nazionale è di norma libero, salvo eventuali specifiche misure adottate dall'Ente Parco a salvaguardia dei preminenti obiettivi di conservazione. L'Ente Parco può, con provvedimento consiliare adeguatamente motivato, regolamentare l'accesso anche temporaneamente in particolari aree al fine di tutelare siti di elevato pregio naturalistico o specie particolarmente protette.
2. È vietato l'impiego di veicoli e mezzi meccanici al di fuori delle strade rotabili, delle piste e dei sentieri esistenti dove il transito sia consentito, fatta eccezione per i mezzi di servizio delle pubbliche amministrazioni, per quelli destinati alle attività autorizzate di tipo agricolo, forestale e di conservazione dell'ambiente. La viabilità interdetta al libero transito veicolare è indicata nella cartografia allegata al Piano per il Parco.
3. Gli enti proprietari e gestori delle strade, ancorché chiuse al pubblico transito, continuano ad accedervi e transitarvi liberamente e possono autorizzare, dandone contestuale informazione all'Ente Parco, l'accesso e il transito di imprese e singoli che realizzino lavori per conto loro, che vi svolgano attività in concessione d'uso o di lavorazione agricola e forestale.
4. L'Ente Parco può consentire l'accesso veicolare, anche all'interno di strade interdette all'accesso privato, a persone ufficialmente domiciliate all'interno del Parco Nazionale quando ciò si dimostri indispensabile per raggiungere l'abitazione di formale domicilio ed i luoghi di lavoro, limitatamente ai periodi di effettiva necessità. L'autorizzazione del Parco è rilasciata all'Ente proprietario della strada in questione, che inoltrerà al Parco la richiesta del privato.
5. L'Ente Parco autorizza il transito sulla viabilità chiusa al traffico anche a persone con difficoltà motorie nell'ambito di programmi specifici approvati dall'Ente per la facilitazione della fruizione sostenibile di alcune zone del Parco da parte di particolari categorie svantaggiate ed improntati al principio della visita guidata ed assistita da operatori appositamente abilitati ed autorizzati.
6. L'autorizzazione al transito per attività di tipo diverso viene rilasciata dall'Ente gestore della viabilità previo preventivo Nulla Osta dell'Ente Parco, rilasciato su richiesta del medesimo Ente gestore. Il soggetto autorizzato dovrà esporre nel veicolo il contrassegno di autorizzazione rilasciato dall'Ente proprietario.
7. L'accesso alle aree della Zona "A", di norma vietato, è subordinato ad autorizzazione da parte dell'Ente Parco ed ha carattere esclusivamente naturalistico, scientifico ed educativo. In particolare sono consentite le attività connesse al servizio di sorveglianza, al monitoraggio dell'evoluzione degli ecosistemi nonché le attività di ricerca, didattiche ed educative direttamente condotte dall'Ente Parco o da questo espressamente autorizzate. Nel caso di visite autorizzate a scopo educativo e didattico, è obbligatoria la presenza di personale dell'Ente, del CFS o di guide escursionistiche riconosciute, da scegliersi all'interno di un apposito elenco selezionato dal Parco Nazionale. L'accesso ai proprietari e possessori è consentito ai sensi del codice civile senza autorizzazione preventiva, ma soltanto a fini di sorveglianza e verifica del patrimonio, restando vietati, se non autorizzati dall'Ente Parco, anche gli interventi manutentori. È consentito l'attraversamento della zona A, senza la preventiva autorizzazione dell'Ente Parco, unicamente lungo i percorsi di cui alla Carta Ufficiale dei Sentieri del Parco, nel rispetto delle prescrizioni apposte.
8. È autorizzata la manutenzione ordinaria dei sentieri inclusi nella rete ufficiale del Parco, fermo restando che la relativa segnaletica, in qualsiasi sua forma, è di esclusiva competenza dell'Ente Parco.
9. L'Amministrazione cui è affidata la gestione delle Riserve Biogenetiche dello Stato, nell'autorizzare l'ingresso di terzi nella porzione di demanio statale ricadente in zona A, per le finalità sopra riportate, ne dà contestuale comunicazione, eventualmente anche in via informatica secondo le intese che saranno raggiunte, all'Ente Parco Nazionale. L'Ente Parco darà analoga comunicazione delle autorizzazioni rilasciate per l'ingresso in tali aree.
10. Lungo la rete sentieristica del Parco Nazionale, agli escursionisti a piedi va sempre assicurata la precedenza da parte dei conduttori di mountain bikes e di cavalli e degli escursionisti con gli sci. Il transito sui sentieri con MTB o cavalli non deve comportare in ogni caso il danneggiamento del fondo del percorso.
11. La fruizione dei sentieri, la dove consentita, è esercitata sotto la propria responsabilità anche nei confronti di terzi.
12. È vietata la sosta dei mezzi motorizzati privati al di fuori della viabilità e sul manto erboso ed in generale in qualsiasi modalità che possa alterare i valori naturalistici dell'Area Protetta.

13. In tutto il territorio del Parco è vietato il sorvolo di velivoli da diporto non autorizzati. Per interventi antincendio, di sorveglianza e soccorso è consentito liberamente l'impiego di elicotteri ed altri velivoli, nei limiti dello stretto indispensabile. Previa autorizzazione dell'Ente Parco l'impiego di velivoli può, con le prescrizioni del caso, essere consentito per la ripresa di immagini, per il trasporto di materiali o per la realizzazione di lavori autorizzati.
14. E' vietata da parte dei non residenti nel Parco Nazionale l'introduzione di cani, anche se al guinzaglio, al di fuori delle zone D e C2 del Parco nonché delle aree immediatamente adiacenti la viabilità aperta al transito veicolare. E' ammesso l'utilizzo di cani-guida da parte dei visitatori non vedenti. I residenti ed i possessori di edifici possono detenere cani anche nelle zone C e B presso il residence della propria abitazione o per finalità di guardiania di greggi, garantendone il costante controllo ed escludendo qualsiasi comportamento che possa costituire disturbo alla fauna o potenziale rischio sanitario per la fauna stessa. L'introduzione di cani per lo svolgimento dell'attività di ricerca dei tartufi è disciplinato dal presente Regolamento.
15. È vietato abbandonare, anche temporaneamente, rifiuti di qualsiasi tipologia al di fuori dei luoghi o dei contenitori a ciò destinati e scaricare liquami dai camper al di fuori delle aree a ciò attrezzate.
16. Non è consentito effettuare lavaggi di beni – quali apparecchiature, veicoli o parti di veicoli, utensili, stoviglie, biancheria – e di animali domestici, lungo i corsi d'acqua e nelle acque di sorgente, di lago e comunque di specchi naturali di acqua ferma in genere.

Articolo 38 – Norme a tutela dell'area di Poggio Scali

L'accesso all'area di Poggio Scali, così come perimetrata nella allegata cartografia in scala 1: 3.000 (All. "1"), è consentito esclusivamente agli escursionisti a piedi, mentre è fatto divieto di accesso con biciclette o a cavallo. L'accesso a tale area è consentito esclusivamente attraverso il sentiero segnato sulla cartografia allegata.

Articolo 39 – Norme a tutela dell'area del Monte Penna di Badia Prataglia

L'accesso alla vetta dell'area del Monte Penna di Badia Prataglia (Comune di Poppi) è consentito esclusivamente lungo il sentiero segnato dal Parco Nazionale (con l'usuale segnatura bianco-rossa) e identificato con il numero 225. Nel tratto di tale sentiero segnato nella allegata cartografia in scala 1: 5.000 (All. "2") vige il divieto di accesso con biciclette ed a cavallo.

Articolo 40 – Feste popolari tradizionali

Il Direttore dell'Ente Parco, su domanda degli interessati secondo le procedure di cui all'art. 1, può autorizzare, eccetto che in zona A, lo svolgimento di feste popolari esclusivamente ove, per il loro carattere antropologico, esse rappresentino una tradizione locale meritevole di essere conservata, eventualmente anche derogando alle norme specifiche di competenza dell'Ente Parco.

Il provvedimento che autorizza le feste tradizionali di cui al presente articolo può, in deroga alla normativa del Parco:

- autorizzare, in numero limitato, attività di commercio ambulante che non arrechino pregiudizio alla bellezza e alla quiete dei luoghi. Non sono in ogni caso consentite installazioni di giostre e strutture assimilabili;
- consentire l'accesso e il transito con mezzi motorizzati, normalmente collettivi ad uso navetta;
- consentire l'utilizzo di attrezzature per l'amplificazione dei suoni, purché tali emissioni non arrechino disturbo ai visitatori ed alla fauna e vengano sospese in ogni caso tra il tramonto e due ore dopo l'alba.

DISCIPLINA DEL PERNOTTAMENTO ALL'APERTO

Le attività di campeggio e pernottamento autorizzate ai sensi del presente Regolamento vengono comunque svolte nel rispetto delle finalità del Parco Nazionale, con particolare riferimento alle prioritarie esigenze di tutela della flora e della fauna. Sono fatte salve le norme, quando più restrittive rispetto al presente regolamento o con esso non in contrasto, dettate dalle normative nazionali e regionali relativamente ai territori di rispettiva competenza.

Articolo 41 - Sosta con camper e roulotte

1. La sosta diurna (dall'alba ad un'ora dopo il tramonto) di camper e roulotte, se effettuata in aree adiacenti a viabilità di uso pubblico ed in conformità alle norme del Codice della Strada e di altre eventuali normative in materia di circolazione e turismo, è consentita in tutto il territorio del Parco Nazionale.

2. La sosta notturna (da un'ora dopo il tramonto fino all'alba) di camper e veicoli abitativi, purché muniti di autonomi servizi igienici con raccolta degli scarichi, è consentita, oltre che nei campeggi autorizzati, se effettuata in conformità alle norme del Codice della Strada e di altre eventuali normative in materia di circolazione e turismo, per non più di settantadue ore, in aree adiacenti a viabilità di uso pubblico appositamente attrezzate e segnalate d'intesa tra Ente Parco e Comuni competenti; tali aree, alcune delle quali attrezzate per un numero definito di piazzole, sono individuate nelle seguenti località:

- loc. Campigna – centro abitato nelle vicinanze dell'Albergo Lo Scoiattolo;
- loc. Fangacci nel Comune di Santa Sofia;
- loc. Moggiona in Comune di Poppi;
- parcheggio in loc. Passo della Calla (Comune di Stia)
- aree urbanizzate (centri abitati, frazioni,) in zona C del Parco;

Presso i centri abitati compresi in Zona B (Campigna, Camaldoli e Santuario de La Verna) il divieto di sosta notturna dei camper si applica a partire dalle ore 22.00 anziché dal tramonto. In occasione di eventi religiosi organizzati, oltre tale orario, dalle locali Comunità religiose, il divieto di sosta notturna entra in vigore un'ora dopo il termine degli eventi stessi.

Articolo 42 - Campeggio con tende.

1. Il campeggio con tende è autorizzato:
 - nei campeggi e villaggi turistici regolarmente attrezzati ed autorizzati;
 - nei campeggi temporanei autorizzati dal Comune competente, previo Nulla Osta del Parco, secondo quanto previsto nel successivo articolo 43;
 - presso i resedi di strutture agrituristiche in zona C, specificatamente autorizzate dal Parco Nazionale, per attendamenti di non più di due notti.
 - Nelle aree esterne a rifugi, bivacchi e altre strutture comunque formalmente destinate all'uso degli escursionisti ma che non siano preventivamente prenotabili, limitatamente al periodo di apertura di tali strutture nel caso siano stagionali ed esclusivamente qualora l'escursionista al suo arrivo accerti che non vi sia disponibilità di posti nelle strutture stesse. In questo caso l'attendamento è consentito per una sola notte, dal tramonto fino alle ore 7.30, e per non più di due tende e sei persone contemporaneamente.
2. L'Ente Parco, in base a specifici programmi educativi concordati con guide ufficiali o riconosciute, potrà eventualmente autorizzare con atto dirigenziale limitate attività educative che prevedano anche pernottamenti in tenda in località predefinite e per un limitato numero di partecipanti, sotto la responsabilità della guida stessa.
3. Per eventuali necessità di ricerca scientifica e monitoraggio, gli studiosi e gli operatori coinvolti possono essere autorizzati, nei casi di effettiva necessità, al pernottamento con tenda in zone del Parco laddove ciò non costituisca pregiudizio agli ambienti circostanti. In tal caso dovrà essere esposta fuori dalla tenda copia dell'autorizzazione rilasciata.

Articolo 43 - Disciplina dei campeggi temporanei.

1. I Comuni, su richiesta del proprietario dell'area, possono autorizzare, previo Nulla Osta del Parco Nazionale da richiedersi a cura del Comune interessato, campeggi temporanei nei seguenti casi:
 - a. per rispondere ad avvenimenti di carattere straordinario, legati ad esigenze di pubblica utilità;
 - b. per le finalità educative, ricreative, sportive, culturali, sociali, religiose delle associazioni ed organismi senza scopo di lucro, limitatamente alla zona C e D del Parco.

2. Tali campeggi dovranno essere individuati in aree pubbliche o private ove siano assicurati i servizi generali indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico sanitarie, la salvaguardia della pubblica salute e dell'ambiente.
3. Qualora non indicato nella richiesta di Nulla Osta presentata dal Comune, dovrà essere data informazione al Parco Nazionale od al competente Comando Stazione del CFS di ciascun gruppo che soggiorni nell'area di campeggio temporaneo, con indicazione della durata del campo e del numero approssimativo di partecipanti.
4. Il Parco nazionale, anche tramite il Corpo Forestale dello Stato, potrà imporre ulteriori prescrizioni in relazione a particolari situazioni.

Articolo 44 - Pernottamento in bivacchi e ricoveri destinati al libero uso.

1. Il pernottamento in bivacchi e ricoveri, non gestiti ma destinati al libero uso del pubblico da parte dei soggetti proprietari, è consentito ai fini della fruizione del Parco per attività ecocompatibili.
2. In ciascuna struttura di ricovero non gestita, è consentito il pernottamento per non più di due notti consecutive, onde garantire la disponibilità a rotazione di tali strutture agli escursionisti di passaggio.
3. Il pernottamento presso le strutture non gestite è comunque ammesso nei limiti di capienza derivanti dalle caratteristiche intrinseche dell'edificio e indicati presso l'edificio stesso.
4. I soggetti proprietari degli edifici non gestiti con destinazione di uso pubblico devono darne comunicazione all'Ente Parco ed al Comune competente. In base a tali comunicazioni le strutture destinate all'uso pubblico ai sensi del presente articolo saranno dotate di apposita segnaletica da parte dell'Ente Parco, d'intesa col proprietario, che ne pubblicizzi l'esistenza e ne indichi modalità e facoltà d'uso. Tali strutture saranno inoltre inserite nelle pubblicazioni informative del Parco nazionale.
5. Sono escluse dalle disposizioni del presente articolo le strutture, non direttamente gestite né presidiate dal proprietario, per il cui utilizzo è comunque necessario ottenere specifica autorizzazione da parte della proprietà.

Nell'esercizio del campeggio e nell'uso delle aree destinate all'insediamento all'aria aperta è vietato l'uso di fuochi al di fuori delle strutture, anche temporanee, eventualmente predisposte ed appositamente autorizzate dal Parco anche attraverso il personale del Corpo Forestale dello Stato, dotate di specifici ripari per il contenimento delle fiamme e di camini per evitare il propagarsi di faville. Nei periodi dichiarati a rischio d'incendio l'accensione di fuochi anche delle tipologie sopra descritte deve essere concordata con il Parco nazionale tramite il personale del Corpo Forestale dello Stato.

Ai fini di salvaguardia igienico sanitaria i soggetti proprietari del terreno nel quale insiste la struttura adibita ad accogliere l'insediamento, sono tenuti, in solido agli utilizzatori, alla costante manutenzione dell'area stessa, alla sua pulizia ed alla raccolta e smaltimento di eventuali residui che dovessero riscontrarsi nel luogo e nel suo intorno, riconducibili all'uso dei fruitori della struttura.

CAPITOLO 5

SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SPORTIVE, RICREATIVE ED EDUCATIVE

Articolo 45 - Manifestazioni sportive

Ad eccezione della Zona "A", nel Parco sono consentite tutte quelle attività sportive, ricreative ed educative che non arrechino alterazione agli ambienti naturali tutelati ed in particolare non procurino disturbo alle specie animali, né danneggino le specie vegetali.

Sono consentite senza necessità di apposita autorizzazione, salvo quanto previsto per le manifestazioni sportive, le seguenti attività:

- escursionismo a piedi;
- escursionismo a cavallo, in bicicletta e sci da fondo o escursionistico lungo la viabilità e la rete escursionistica esistente, salvo specifici divieti;
- sci da discesa, negli impianti esistenti in zona C sportiva;

Lungo i percorsi ufficiali di sci di fondo nel periodo di innevamento è vietato transitare a piedi o con altri mezzi che possano arrecare danno alle piste stesse.

Con il termine "manifestazione a carattere sportivo" si intende lo svolgimento di un evento organizzato da un soggetto responsabile, agonistico o meno, durante il quale più persone, specificatamente convenute a tale scopo, svolgono una o più attività sportive. Non sono soggette alle presenti norme:

- le manifestazioni sportive, agonistiche o meno, che si svolgano interamente all'interno di spazi permanentemente attrezzati allo scopo, chiusi od all'aperto, ovvero nei centri abitati o urbani e nelle zone D di Piano;
- le attività sportive spontanee individuali o di gruppo, che non comportino un'organizzazione predefinita e l'individuazione di un soggetto responsabile, per le quali valgono le norme generali del presente regolamento e le normative statali, regionali e comunali in materia di viabilità, foreste, polizia urbana e rurale etc.

L'organizzazione, promozione e svolgimento di manifestazioni a carattere sportivo nel territorio del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna è soggetta a preventivo Nulla Osta da parte dell'Ente Parco.

Le manifestazioni a carattere sportivo ammissibili all'interno del Parco Nazionale dovranno essere volte a coniugare lo spirito sportivo con la coscienza della necessità della tutela ambientale; questo obiettivo dovrà essere perseguito sia attraverso la tipologia delle manifestazioni, sia attraverso le loro modalità organizzative. In particolare dovrà perseguirsi il compito di arrecare il minor disturbo all'ambiente naturale ed in particolare alla fauna, soprattutto attraverso un'attenta scelta dei percorsi.

Secondo tale spirito manifestazioni, seppur autorizzate, potranno essere interrotte o rinviate dall'Ente Parco o dal Corpo Forestale dello Stato, qualora venissero a verificarsi condizioni suscettibili di arrecare gravi disturbi o danni non preventivabili.

Le manifestazioni motoristiche sono ammissibili, previa adeguata istruttoria che ne verifichi la compatibilità, solo su tratti di attraversamento in strade asfaltate nazionali, regionali o provinciali in zona C e D di Piano. In ogni caso gli organizzatori sono tenuti al rispetto degli indirizzi di seguito indicati.

Lo svolgimento di manifestazioni non motoristiche nel territorio del Parco Nazionale si differenzia sulla base della zonizzazione territoriale.

In particolare nella zona B e comunque nelle aree delle Riserve Biogenetiche dello Stato i percorsi delle manifestazioni, tranne quelle che si svolgono a piedi, dovranno interessare preferibilmente strade pubbliche ed aperte al transito, soggette alle normative del codice della strada. In caso di richieste per manifestazioni da svolgersi su altra viabilità l'istruttoria degli Uffici valuterà gli eventuali impatti ed il conseguente parere in relazione alle peculiarità delle aree interessate.

La segnaletica relativa alle manifestazioni, inerente i percorsi, le strutture organizzative etc, dovrà essere realizzata con modalità e materiali facilmente rimuovibili, posizionata sul terreno per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle manifestazioni ed essere rimossa a cura degli organizzatori entro 24 ore dal termine delle stesse. Nel posizionamento di tale segnaletica dovrà in particolare essere evitato qualsiasi danno ad alberi, manufatti, rocce etc., fatti comunque salvi i diritti di terzi.

L'accesso del pubblico delle manifestazioni sportive dovrà essere localizzato di preferenza, a cura degli organizzatori, in luoghi definiti, indicati in sede di richiesta di Nulla Osta all'Ente Parco.

Le richieste di Nulla Osta dovranno essere inoltrate al Parco con un anticipo di almeno 60 giorni rispetto ai tempi di svolgimento delle manifestazioni ed in ogni caso prima della loro pubblicizzazione, corredate da adeguata documentazione ed in particolare:

- Una relazione, sottoscritta dal soggetto responsabile, che indichi il tipo di manifestazione, il previsto numero di partecipanti, il preventivato afflusso di pubblico, gli uomini e mezzi coinvolti nell'organizzazione, le eventuali necessità di allestimento di strutture temporanee, le motivazioni della scelta dei percorsi, le possibilità di parcheggio ed eventuali implicazioni logistiche correlate che possano avere inerenza diretta od indiretta sull'ambiente interessato.
- Una cartografia a scala non inferiore ad 1:50.000 evidenziante il percorso, la localizzazione di eventuali strutture temporanee, con particolare riferimento alle necessità di predisposizione dei servizi igienici temporanei, aree di ristoro, emergenza e soccorso, nonché le aree riservate preferenzialmente al pubblico.

Il Nulla Osta del Parco nazionale non esime gli organizzatori ed i promotori dall'acquisire eventuali altre autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle manifestazioni, quali permessi di transito, d'accesso, d'uso etc.

In relazione ai principi generali ed alle norme di cui al presente Regolamento, il Parco Nazionale potrà prescrivere, in sede di autorizzazione o nulla osta, modifiche ai percorsi od alle modalità organizzative, cui gli organizzatori o promotori dovranno attenersi.

I responsabili dell'organizzazione delle manifestazioni ammesse si dovranno impegnare a svolgere una specifica attività di sensibilizzazione e di informazione nei riguardi dei partecipanti, volta a mettere in evidenza lo stato di area protetta del territorio nel quale le manifestazioni si svolgono, fornendo specifici inviti al mantenimento di comportamenti consoni al rispetto dell'ambiente fruito. Sarà a tal fine prescritta l'astensione da rumori molesti, schiamazzi ed il divieto di abbandono di rifiuti di qualsiasi genere e natura. Nel materiale promozionale dell'iniziativa dovrà essere dato atto che la manifestazione si svolge all'interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna.

Eventuali danni, residui, abbandono di rifiuti riscontrati lungo il percorso interessato, riferibili allo svolgimento di manifestazioni che non vengano rimossi o ripristinati entro quarantotto ore dal termine delle stesse, saranno addebitati al soggetto responsabile dell'organizzazione che ne risponderà, nel caso, in sede civile e penale, fatte salve eventuali necessità di immediate contestazioni di infrazioni a termine di legge.

Il soggetto responsabile dell'organizzazione, oltre a predisporre i servizi di supporto idonei a garantire il corretto svolgimento della manifestazione, riferisce all'Ente Parco con sintetica relazione da produrre entro un mese dalla conclusione dell'evento, il numero dei partecipanti, l'esito della manifestazione ed eventuali inconvenienti, incidenti o disservizi occorsi o lamentati, onde fornire all'Ente Parco elementi di valutazione per eventuali future riedizioni della manifestazione.

CAPITOLO 6

SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA SCIENTIFICA E BIOSANITARIA

Articolo 46 - Autorizzazione alle ricerche scientifiche

Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna promuove ed incoraggia la ricerca scientifica effettuata da Enti, Istituti o privati secondo le seguenti modalità.

1. Gli interessati dovranno preventivamente trasmettere alla Direzione del parco espressa richiesta, corredata da un programma analitico di ricerca nel quale vengano precisati almeno i seguenti elementi:
 - A) l'oggetto della ricerca;
 - B) la sua durata;
 - C) gli eventuali prelievi di materiale naturale vivente o non vivente;
 - D) la dettagliata descrizione dei metodi di cui si prevede l'applicazione;
 - E) l'impiego di particolari apparecchiature;
 - F) le persone che effettueranno la ricerca;
 - G) se la ricerca darà luogo alla redazione di tesi di laurea o dottorato di ricerca, di un lavoro scientifico o di altro genere di pubblicazione.
2. Allegare un sintetico curriculum del responsabile della ricerca, con annessa lista delle pubblicazioni.
3. Nel caso in cui la richiesta ottenga la prescritta autorizzazione, il ricercatore o ricercatori designati avranno libero accesso al Parco nei modi e nei luoghi consentiti, e potranno effettuare la ricerca secondo il programma stabilito. La Direzione si riserva di porre comunque limitazioni, in caso di necessità ed in qualsiasi momento nei punti "C" ed "E" del precedente paragrafo n°1.
4. I ricercatori potranno su richiesta essere autorizzati a servirsi delle attrezzature del Parco esistenti (cartografia, biblioteca, documentazione scientifica, strumentazione, ecc...) secondo modalità da convenirsi caso per caso.
5. Gli studi che comportino un onere finanziario ed organizzativo da parte del Parco dovranno essere regolamentati da un'apposita Convenzione fra le parti interessate.
6. Il materiale del Parco va preso in consegna dai custodi e restituito nello stato in cui si trovavano inizialmente; eventuali danni dovranno essere integralmente risarciti da parte dei responsabili.
7. Il Parco si riserva di indirizzare i ricercatori ad un proprio collaboratore per il coordinamento (sul piano organizzativo e non tecnico) della ricerca.
8. Sulla base di accordi specifici, presi caso per caso, verranno stabilite le modalità con cui debbano essere consegnate all'Ente Parco parte del materiale significativo raccolto e copia delle migliori foto realizzate durante la ricerca (che verranno comunque utilizzate dal Parco con rispetto della titolarità dell'autore).
9. Le pubblicazioni scientifiche prodotte dovranno essere consegnate alla Direzione del Parco in copia (a) come dattiloscritto non ancora accettato per la pubblicazione, (b) come dattiloscritto, dopo l'accettazione ufficiale da parte di una rivista o di un editore, in 5 (cinque) copie dopo la pubblicazione a stampa.
10. Nella pubblicazione dovrà essere fatto espresso riferimento alla collaborazione prestata dal Parco. L'Ente Parco si riserva il diritto di far stampare il numero di estratti che riterrà opportuno per fini divulgativi.
11. Nei casi in cui la ricerca richieda la raccolta di materiale vivo o utilizzo di metodi che comportino particolare disturbo alla fauna selvatica occorre preavvertire ogniqualvolta il Parco.

CAPITOLO 7

LIMITI ALLE EMISSIONI SONORE, LUMINOSE O DI ALTRO GENERE

Articolo 46 - Emissioni sonore, luminose, elettromagnetiche o di altro genere.

1. Sono consentite, senza necessità di autorizzazione, le emissioni che non arrechino disturbo alla quiete e all'equilibrio degli habitat naturali esistenti.
2. In particolare:
 - a) emissioni sonore: le emissioni sonore artificiali sono consentite solo nei centri urbani e nelle zone D, in misura tale da non recare comunque disturbo; possono essere autorizzate attività che prevedano emissioni sonore artificiali in occasione di eventi a carattere educativo o di momenti di valorizzazione del patrimonio culturale e delle tradizioni dell'area.
 - b) emissioni in atmosfera: sono consentite quelle emissioni necessarie al fine di svolgere le attività e le utilizzazioni produttive tradizionali;
 - c) emissioni elettromagnetiche: l'Ente Parco regola l'installazione di linee elettriche e di impianti radio-base al fine di minimizzare l'impatto paesaggistico, sulla vegetazione e sulla fauna e nel rispetto dei limiti più restrittivi indicati dalla normativa nazionale e regionale.
3. Sono esclusi dai limiti di cui ai punti precedenti gli strumenti necessari per attività di ricerca scientifica e monitoraggio, per esigenze di sorveglianza e di soccorso.
4. E' fatto salvo l'utilizzo di attrezzature necessarie per le attività agro-silvo-pastorali autorizzate.

TITOLO 3
DISCIPLINA EX ART. 11 L. 394/1991 - COMMA 3 – ATTIVITA' VIETATE
DISCIPLINA E DEROGHE

CAPITOLO 8 – FAUNA E FLORA

Articolo 47 - Tutela della fauna.

1. Nel Parco sono favoriti ed incentivati tutti i meccanismi e le azioni tesi a garantire il massimo livello di salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat.
2. Il Parco favorisce i meccanismi naturali di controllo delle popolazioni, ricorrendo a forme di gestione attiva solamente in caso di accertati squilibri.
3. La gestione faunistica nel Parco Nazionale è attuata dall'Ente Parco, che può concordare con gli altri enti competenti nel territorio eventuali forme di collaborazione e gestione coordinata, anche al fine della gestione di popolazioni animali che interessino porzioni di territorio esterne all'area protetta.
4. In tutto il Parco è vietato introdurre qualsiasi specie animale selvatica alloctona, salvo i casi di necessità legati ad esigenze scientifiche realizzati direttamente o preventivamente autorizzati dall'Ente Parco. E' inoltre vietato l'allevamento di specie selvatiche.
5. L'accertamento degli eventuali squilibri negli ecosistemi agro-silvo-pastorali del Parco Nazionale viene effettuato con apposita istruttoria tecnica degli Uffici dell'Ente, eventualmente coadiuvati dal C.T.A. del C.F.S. e se ritenuto necessario dalla Direzione, con la consulenza di istituzioni pubbliche competenti o di esperti appositamente incaricati.
6. L'adozione di programmi di contenimento di specie alloctone o, in base all'accertamento degli squilibri ecologici di cui sopra, di quelle in soprannumero, viene effettuata con appositi atti dirigenziali, nel rispetto delle normative vigenti e delle linee guida predisposte dall'I.S.P.R.A. e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
7. L'ingresso nelle aree di cattura della fauna, istituite e segnalate dal Parco per attività di monitoraggio o controllo faunistico, è vietato a chiunque non sia coinvolto nella loro gestione o comunque autorizzato dal Parco stesso.
8. E' vietato a chiunque effettuare qualsiasi attività di pastorazione della fauna selvatica, ad eccezione delle necessità correlate ad indagini scientifiche, monitoraggi od operazioni di controllo faunistico attuati dall'Ente Parco o da questo espressamente autorizzati. Nel caso di reiterazione da parte dello stesso soggetto di episodi di alimentazione della fauna selvatica con la conseguente alterazione dei comportamenti animali, tale atteggiamento potrà essere valutato dagli organi di sorveglianza come disturbo alla fauna, penalmente rilevante.
9. E' vietato esercitare l'osservazione notturna della fauna selvatica con l'utilizzo di strumentazioni luminose che possono costituire disturbo alla fauna stessa, se non previa autorizzazione dell'Ente Parco per finalità di ricerca, monitoraggio o per limitate e speciali attività educative.
10. La gestione dei capi ritrovati feriti o morti all'interno del Parco è effettuata d'intesa, secondo i rispettivi compiti istituzionali derivanti dalla vigente normativa, tra il Parco Nazionale e le Autorità Sanitarie territorialmente competenti.
11. Le spoglie, i trofei ed i resti ossei della fauna selvatica da chiunque ritrovati all'interno del Parco devono essere segnalati agli Uffici dell'Ente, anche tramite il Corpo Forestale dello Stato, che ne valuta l'acquisizione. L'Ente si riserva di utilizzare tali reperti per i fini istituzionali, compresa l'eventuale cessione.
12. La raccolta dei palchi dei cervidi spontaneamente caduti a terra è liberamente eseguibile da parte di chiunque, nel rispetto delle altre norme vigenti nel Parco.
13. Non è consentito trasportare attraverso il territorio del Parco Nazionale qualsiasi specie faunistica autoctona anche se abbattuta al di fuori del territorio del Parco nell'esercizio dell'attività venatoria o di pesca, se non previa specifica autorizzazione dell'Ente Parco.
14. l'attività di fototrappolaggio, se non realizzata direttamente dall'Ente Parco o dal CFS per ragioni di studio e sorveglianza, è ammessa esclusivamente nell'ambito di attività istituzionali dell'Ente Parco ed è comunque

soggetta a specifica autorizzazione. L'eventuale svolgimento di attività di fototrappolaggio non autorizzate sono perseguite e le apparecchiature vengono sottoposte al sequestro amministrativo ed alla successiva confisca.

Articolo 48 - Gestione della fauna ittica

La gestione della fauna ittica nel Parco Nazionale è attuata dall'Ente Parco, anche in collaborazione con le Amministrazioni Provinciali competenti per le porzioni esterne al Parco e con il contributo delle Associazioni piscatorie. L'esercizio della pesca nel Parco è consentito nelle zone D, C e B, con l'esclusione delle Riserve Biogenetiche dello Stato ed è subordinato al possesso delle autorizzazioni rilasciate dall'Ente Parco, secondo le modalità stabilite da apposita Deliberazione dell'Ente.

La pesca professionale, all'interno del Parco Nazionale, è vietata.

L'attività di pesca sportiva nel territorio del Parco Nazionale è consentita secondo le norme contenute nel presente regolamento e costituisce supporto al monitoraggio dello stato dei corsi d'acqua e delle loro dinamiche evolutive dei popolamenti di fauna ittica presenti.

Articolo 49 - Esercizio della pesca

1. Per esercitare la pesca nelle acque all'interno del Parco Nazionale il pescatore deve essere in possesso di:
 - licenza di pesca rilasciata in base alle norme nazionali e regionali in materia, in attualità di validità e in regola con i versamenti comprovanti l'avvenuto pagamento delle tasse di concessione regionale;
 - tesserino personale di abilitazione all'esercizio della pesca controllata, rilasciato dall'Ente Parco al richiedente, previamente munito di licenza di pesca valida.

Il tesserino, che consente la registrazione dei dati di monitoraggio attivo, deve essere mantenuto in buono stato di conservazione e di leggibilità.

Per i residenti nel territorio del Parco, il tesserino è gratuito ed ha validità annuale.

Per i residenti nei Comuni che ricadono anche solo in parte nel territorio del Parco il tesserino ha validità per l'intera stagione di pesca ed ha un costo di € ____

Per i non residenti nei Comuni del Parco il tesserino ha validità per l'intera stagione di pesca ed ha un costo di € ____

2. Ciascun tesserino è unico e personale.
3. E' vietato il ritiro di più di un tesserino per persona per il periodo della sua validità.
4. Prima dell'inizio dell'attività di pesca il pescatore deve scrivere, nelle apposite caselle predisposte, mese, giorno e codice del bacino idrografico che ritrova in legenda al tesserino stesso.
5. Se la pesca viene effettuata nella stessa giornata in più bacini idrografici è richiesto di annotare nelle righe sottostanti l'ulteriore codice del bacino o dei bacini interessati.
6. Per ogni trota pescata e trattenuta deve essere barrata con una crocetta, immediatamente dopo la cattura, la casella corrispondente negli spazi appositamente riservati. Al termine della giornata deve essere annotato altresì il quantitativo pescato di altre specie consentite.
7. In caso di deposito del pescato, il pescatore deve cerchiare la/le crocetta/e precedentemente apposte relative alle trote già pescate.
8. Per la compilazione del tesserino è vietato l'uso di matite o di penne a inchiostro non indelebile. In caso di errore la casella da annullare deve essere sbarrata in modo da poter verificare l'effettivo errore commesso.
9. In caso di smarrimento del tesserino il titolare potrà ottenere un duplicato al prezzo nominale.
10. Non oltre il 31 ottobre dell'anno di validità, il titolare deve restituire il tesserino all'Ente Parco ricevendo apposito attestato.
11. La mancata restituzione del tesserino ricevuto, accertata dagli Uffici del Parco, comporta l'impossibilità per l'interessato di ottenere un nuovo documento per l'anno successivo, oltre alla comminazione della sanzione amministrativa per l'inosservanza della disposizione dell'Ente di gestione del Parco.
12. L'importo relativo al rilascio del tesserino viene aggiornato e modificato con Deliberazione di Giunta Esecutiva o Provvedimento Presidenziale.

Articolo 50 - Zone in cui è ammesso l'esercizio della pesca

1. L'esercizio della pesca è consentito nelle acque indicate nella cartografia allegata (allegato "6"); il calendario annuale emanato con provvedimento dirigenziale può specificare ulteriori zone o modalità interdette in base a specifiche situazioni contingenti. E' in ogni caso vietata la pesca all'interno delle Riserve Biogenetiche dello Stato e nelle Zone di riserva Integrale.
2. La pesca può comunque essere motivatamente vietata o regolamentata all'interno di zone caratterizzate dalla presenza di specie da salvaguardare, con specifico riferimento a dette specie e con tabellazione a cura dell'Ente Parco.

Articolo 51 - Mezzi consentiti

1. In tutte le acque del Parco è consentita la pesca esclusivamente con i seguenti mezzi:
 - l'uso di una sola canna, con o senza mulinello, munita di un solo amo senza ardiglione.
 - moschera o camalera, con al massimo tre ami senza ardiglione.
 - cucchiaino, con ancoretta priva di ardiglioni.
 - l'uso del lombrico o di esche artificiali corredate di uno o più ami anche multipli;E' vietato l'uso del guadino al di fuori delle operazioni di recupero del pesce allamato
2. Sono inoltre vietati:
 - L'attività di pesca con mezzi diversi da quelli sopra indicati e con le mani
 - Nell'esercizio della pesca, la detenzione e l'uso della larva di mosca cartaria e delle uova di salmonidi.
 - Ogni forma di pasturazione inclusa la pesca e la pasturazione con sangue o con attivanti chimici, ovvero con sostanze che li contengano.
 - La pesca mediante sostanze atte ad intorpidire, stordire od uccidere la fauna ittica.
 - La pesca con sostanze tossiche, inquinanti, anestetiche.
 - La pesca da natante.
 - La pesca in acque ghiacciate.
 - La pesca con l'ausilio di fonti luminose.
 - La pesca mediante ancorette a lancio e strappo.
 - La pesca subacquea.
 - La pesca mediante prosciugamento.
 - La pesca con materiale esplodente.
 - La pesca con la corrente elettrica.

Articolo 52 - Posto di pesca

1. Il posto di pesca spetta al primo occupante.
2. Il primo occupante ha diritto di chiedere che il pescatore sopraggiunto si collochi a una distanza di almeno 15 metri.
3. Durante il legittimo esercizio della pesca il pescatore ha diritto a non essere soggetto a turbative da parte di terzi, finché non abbia ultimato le relative operazioni.

Articolo 53 - Periodi di pesca

1. La pesca è consentita da un'ora prima della levata del sole a un'ora dopo il tramonto.
2. La pesca nelle acque ricadenti nel Parco Nazionale è autorizzata dall'ultima domenica di marzo alla prima domenica di ottobre comprese, salvo eventuali ulteriori restrizioni previste dal calendario annuale.
3. L'Ente Parco può, in ogni momento, sospendere ogni attività di pesca qualora le dinamiche naturali risultino per qualche motivo compromesse.

Articolo 54 - Limiti di cattura

1. La pesca nel Parco Nazionale è consentita solo per la Trota fario (*Salmo trutta trutta*, morpho *fario*), con una misura minima di 22 cm e un massimo di 5 individui per ogni giornata di pesca. (La lunghezza dei pesci è misurata dall'apice del muso a bocca chiusa, fino all'estremità del lobo più lungo della pinna caudale).
2. Gli esemplari catturati di misura inferiore a quella consentita o appartenenti a specie diversa della trota devono essere immediatamente reimmessi in acqua con ogni cautela, procedendo altresì alla rescissione della lenza qualora la slamura appaia pericolosa per la loro sopravvivenza.
3. E' in ogni caso vietata la pesca di esemplari di eventuale fauna ittica alloctona (ad es. trota iridea ed altre specie non autoctone), restando in capo al pescatore l'obbligo di immediata segnalazione della presenza di tali specie all'Ente Parco, che provvederà alla rimozione con specifici progetti.

Articolo 55 - Ripopolamenti e reintroduzione

1. L'eventuale immissione di fauna ittica nelle acque del Parco Nazionale, qualora non direttamente effettuata dall'Ente Parco, dovrà essere prevista in un adeguato e motivato progetto che dovrà essere approvato dall'Ente Parco con Nulla Osta.
2. Non può essere autorizzata l'immissione di ittiofauna nei corpi idrici in cui siano presenti popolazioni vulnerabili di anfibi;
3. L'Ente Parco può, in base a specifici piani di restauro ambientale appositamente elaborati e nel rispetto dei principi enunciati, valutare la possibilità di intervenire direttamente con ripopolamenti con materiale ittico autoctono.
4. In ogni caso il materiale immesso dovrà provenire da allevamenti locali e certificati, secondo il concetto dell'incubatoio di valle, e dovrà provenire da individui appartenenti geneticamente a popolazioni autoctone già preesistenti nei luoghi e comunque utilizzando di norma avannotti od individui inferiori all'anno di età.

Articolo 56 - Ulteriori limitazioni e divieti

1. È fatto divieto di pesca nei corsi d'acqua soggetti a secca, laddove il tratto bagnato continuativamente da acque defluenti sia lungo meno di 200 metri.
2. È vietato abbandonare sul luogo di pesca ami innescati, fili, pesci o quant'altro possa essere causa di inquinamento, danneggiamento di altre specie o turbativa anche estetica dei luoghi.
3. Nella costruzione di eventuali nuove opere che alterino il deflusso lungo l'alveo e nella manutenzione straordinaria di quelle esistenti, l'Ente Parco può prescrivere, laddove non vi siano ragioni ambientali contrarie, la realizzazione di idonee scale di rimonta dei pesci.
4. E' fatto divieto di pesca di qualsiasi crostaceo di fiume, intendendo per pesca qualsiasi attività di cattura, uccisione, disturbo e detenzione di esemplari prelevati in natura o dei quali comunque non sia comprovato l'acquisto presso rivenditori autorizzati. La Direzione del Parco Nazionale può autorizzare prelievi di esemplari di Gambero di Fiume in deroga, per esigenze di carattere scientifico e didattico, compresa la detenzione temporanea presso adeguate strutture educative del Parco stesso.
5. Sono vietati il trasporto e la detenzione, se non espressamente autorizzati dal Parco, di pesci e crostacei di acque fredde appartenenti a specie alloctone potenzialmente invasive.

Articolo 57 - Reimmissione in acqua della fauna ittica viva detenuta illecitamente

Chi venga trovato dai soggetti incaricati della vigilanza in possesso di fauna ittica viva in violazione del presente regolamento è tenuto a reimmetterla in acqua, possibilmente nello stesso sito di prelievo.

Articolo 58 - Prelievi a fini di studio e attività di ricerca scientifica

1. L'ente parco disciplina l'autorizzazione di prelievi o cattura di fauna ittica a fini di studio, anche in tempi e luoghi vietati alla pesca, su specie o esemplari di cui non è permessa la cattura e con mezzi proibiti.

2. Il materiale vivo potrà essere reimmesso nello stesso o in altri ambienti interessati all'interno di un piano secondo l'articolo 8 comma 2.
3. I soggetti autorizzati che effettuano il prelievo di cui al comma 1 ne daranno comunicazione all'ente parco, indicando tempi, luoghi, modi, specie di fauna ittica, quantità, nonché una relazione dei risultati finali degli studi.

Articolo 59 - Zone di regolamentazione specifica

1. L'Ente Parco ha facoltà di predisporre, con atti di Consiglio Direttivo di natura non regolamentare, disciplinari specifici per l'istituzione di Zone Speciali.

TUTELA DELLA FLORA

Articolo 60 - Raccolta della flora spontanea

I residenti all'interno del perimetro dell'Area Protetta ed i titolari di attività che hanno ottenuto il riconoscimento del Marchio del Parco possono essere autorizzati dall'Ente Parco alla raccolta della flora spontanea, relativamente alle sole specie che non sono oggetto di protezione a seguito di leggi e regolamenti, per finalità alimentari o connesse all'esercizio di attività tradizionali.

Articolo 61 - Foreste di proprietà del Parco Nazionale in zona B del Parco Nazionale

Nelle aree forestali di proprietà del Parco ed in quelle di cui il Parco abbia la piena disponibilità, ove queste non vengano incluse in zona A di "Riserva integrale", sarà comunque bandito ogni utilizzo, anche quelli della cosiddetta "selvicoltura sistemica", ed ammessi solo interventi di restauro e ripristino ambientale; in queste aree il rilascio degli alberi deperienti, morti, atterrati sarà la norma e la loro rimozione si imporrà unicamente per ragioni di sicurezza o transitabilità.

Articolo 62 - Foreste pubbliche di altri Enti in zona B del Parco Nazionale

In tali foreste non si perseguono fini di selvicoltura produttivistica, ma secondo quanto previsto dal Piano per il Parco e dal presente Regolamento, sono ammesse solo attività selvicolturali a basso impatto che afferiscono alla cosiddetta "selvicoltura sistemica". Gli interventi pertanto possono essere mirati unicamente ad accelerare, dove utile e possibile, il ritorno della foresta a condizioni di maggiore naturalità, anche attraverso utilizzazioni conformi alle prescrizioni dettate dal Parco.

Gli interventi di gestione da seguire nelle proprietà pubbliche devono inoltre favorire il mantenimento di alberi morti in piedi o atterrati da eventi naturali che non si prestino ad un recupero conveniente, e ciò al fine di assicurare la presenza di significative quantità dei materiali legnosi indispensabili per lo sviluppo dei processi naturali indicati in premessa. Gli alberi morti in piedi, o atterrati da eventi naturali, individuati secondo i criteri sopra e indicati dall'Ente gestore o segnalati allo stesso dal Parco, dovranno essere lasciati in sito a meno che non s'imponga la loro rimozione o spostamento per ragioni di sicurezza, tutela della viabilità, dei manufatti od altro.

Gli indirizzi di gestione favoriranno altresì il mantenimento di individui arborei di pregio estetico o di interesse storico-monumentale. Il mantenimento di alberi monumentali o comunque di ragguardevoli dimensioni sarà esteso anche alle specie esotiche (es. Pseudotsuga) di cui sia prevista una graduale sostituzione con specie autoctone.

Articolo 63 - Foreste pubbliche ricadenti in zona C

Nell'ambito delle attività selvicolturali compatibili approvate del Parco ed all'atto degli interventi nelle particelle sottoposte ad utilizzo, sotto il controllo del Parco si dovrà:

- a) individuare almeno 10 alberi per ettaro, selezionati in considerazione della specie, delle dimensioni, della posizione e di altre caratteristiche di naturalità, da escludere per sempre dal taglio, fino alla conclusione naturale del ciclo vitale.

- b) alla morte di tali piante si dovrà:
 - lasciare in sito le piante morte, a meno che ciò non possa pregiudicare la sicurezza, la viabilità, i manufatti;
 - individuare nell'ambito della particella catastale di riferimento eguale numero di altri alberi da destinare ad eguale conservazione.

Articolo 64 - Foreste di proprietà privata

- a) Nell'utilizzazione delle fustaie si prevede il mantenimento di almeno:
 - un grande albero vivo per ogni ettaro, o sue frazioni, della particella, che sarà identificato e marcato dal Parco, sulla base delle caratteristiche della specie, delle dimensioni, della posizione e di altri aspetti;
 - un grande albero morto, ove presente, sia in piedi che al suolo, per ogni ettaro, o sue frazioni, della particella;
- b) nell'utilizzazione dei cedui si prevede:
 - che del numero delle matricine di cui si prescrive il rilascio almeno la metà sia riservata alle matricine rilasciate nel taglio precedente e quindi con età di due turni; nell'utilizzo successivo si opererà in modo che, fatto cento il numero delle matricine da lasciare in piedi, 25 siano quelle con età di tre turni, 25 quelle con età di due turni, 50 quelle del turno;
 - il mantenimento delle piante fruttifere, quali Ciliegi, Sorbi, Perastris ecc.
 - il mantenimento di alberi di particolari caratteristiche di età, pregio e conformazione, individuati dal Parco, nella misura indicativa, rapportata alla particella, di un albero ogni due ettari;
 - l'esclusione dal taglio delle fasce boscate di 20 metri, in proiezione planimetrica, dal crinale (come individuato in sede di istruttoria tecnica) e di 15 metri dalla linea di mezzeria dei corsi d'acqua.

Articolo 65 - Raccolta dei prodotti del bosco

1. La raccolta dei prodotti spontanei del sottobosco (lamponi, mirtilli, more, fragole e altri frutti di alberi, di arbusti e di piante erbacee) per uso personale e domestico è permessa, ad eccezione che nella zona "A" di Piano, nel limite di kg 1 a persona per giorno, fatta salva la facoltà per l'Ente di regolamentare o limitare l'attività in determinate sottozone, nei limiti della sostenibilità e della riproducibilità delle risorse.
2. Per la raccolta delle bacche di ginepro il limite è di 200 grammi a persona per giorno.
3. Ai fini delle presenti norme non costituisce raccolta il consumo sul posto, che resta comunque vietato all'interno della zona "A".
4. La raccolta è ammessa esclusivamente a mano, restando vietato l'utilizzo di attrezzi quali rastrelli, pettini e simili.
5. È vietata la raccolta ed il consumo del mirtillo rosso (*Vaccinium vitis idaea*)
6. La raccolta dei prodotti spontanei del bosco e del sottobosco a fini di commercializzazione e la raccolta di porzioni di piante (quali le felci) per la preparazione di prodotti tipici agrozootecnici, sono sottoposte al preventivo Nulla Osta del Parco Nazionale.

Articolo 66 - Tutela e gestione degli ecosistemi forestali

L'apertura di nuove piste per l'esbosco è subordinata alla loro effettiva necessità nell'ambito delle utilizzazioni approvate e all'assenza di alternative praticabili.

Mantengono validità, fino alla scadenza naturale e selvicolturale, i piani di assestamento vigenti alla data di adozione del presente Regolamento; la gestione delle proprietà pubbliche e di quelle private di estensione oltre i 100 ettari, potrà essere attuata esclusivamente mediante appositi piani a valenza pluriennale, regolarmente approvati.

Nelle more di redazione dei nuovi piani è consentita la realizzazione degli interventi previsti dai piani scaduti e non realizzati, e, previo nulla osta dell'Ente Parco, degli interventi che si rendessero necessari in attesa dell'esecutività del nuovo piano, purché ne sia stata iniziata la redazione.

Con apposita Deliberazione Consiliare, l'Ente Parco definirà i requisiti minimi che gli operatori e le ditte forestali devono possedere, in termini di qualificazione professionale, per poter operare all'interno dell'Area Protetta.

**INTERVENTI SULLA VEGETAZIONE.
INDIRIZZI E CRITERI GENERALI PER GLI INTERVENTI SULLA VEGETAZIONE SECONDO LE VARIE
TIPOLOGIE DI BOSCHI**

Articolo 67 - Interventi sulle foreste in zona B

1. Nei boschi puri o misti con caratteristiche storiche o monumentali, riportati in cartografia di piano come zona "B" monumentale, gli interventi non previsti dai piani in corso di validità saranno subordinati all'approvazione di uno specifico piano pluriennale che tenga adeguatamente conto della necessità di sostituire con gradualità i popolamenti in fase di deperimento. Qualora in questi boschi si renda necessaria la rinnovazione artificiale, per carenza di quella naturale, dovrà essere utilizzato postime di sicuro indigenato.
2. I diradamenti nelle formazioni o nei gruppi colturali dovranno essere di tipo "dal basso" e "misto". L'intensità sarà determinata caso per caso con criteri colturali. Nei casi di boschi da orientare verso l'aumento di mescolanza specifica con successioni vegetazionali in uno stadio avanzato, potranno essere realizzati diradamenti dall'alto. In altri casi il diradamento dall'alto potrà essere applicato solo quando non contrasti con le finalità paesaggistiche e naturalistiche e comunque all'interno di piani di gestione e con modalità concordate con l'Ente Parco.
3. Nei boschi e nelle aree aperte di elevato valore naturalistico, paesaggistico, nonché in situazioni esposte, crinali, entro una fascia di 150 m sulla linea di massima pendenza o di 75 metri di dislivello, pendenze superiori al 75%, riportate in cartografia di piano, gli interventi saranno prevalentemente motivati da ragioni fitosanitarie oppure da ragioni di tutela e conservazione faunistica o naturalistica in genere o per motivi di difesa idrogeologica.
4. Nei boschi coetanei, disetanei e irregolari, le aree di intervento dovranno comunque essere tra loro adeguatamente distanziate nel tempo e nello spazio. Nelle formazioni coetanee, di origine artificiale, gli interventi a buche, a gruppi o al margine, al fine di rinnovare il bosco, non dovranno superare l'estensione o le modalità indicate per i boschi inclusi nella zona C.
5. In particolare, la progressione degli interventi tra due aree contigue potrà avvenire solo quando nell'area del primo intervento la rinnovazione naturale sarà definitivamente affermata e avrà ripristinato la totale copertura del suolo. Si potrà ricorrere ad interventi artificiali, quali rimboschimenti o preparazione superficiale del suolo, impiegando postime di sicuro indigenato ove la rinnovazione naturale sia assente o carente. Ogni intervento dovrà essere previsto nel relativo piano di assestamento o di gestione forestale

Articolo 68 - Indirizzi e criteri per la zona C

1) Boschi di Abete Bianco

1. Per tutte le proprietà pubbliche si prevede di realizzare gradualmente nel tempo formazioni forestali miste e con rinnovazione naturale. A questo indirizzo generale dovranno adeguarsi i piani di gestione resi obbligatori per queste proprietà e gli interventi di rinnovamento del bosco, nell'ambito di una stessa particella assestamentale, dovranno essere aderenti alle locali variazioni della struttura, della composizione specifica e delle potenzialità naturali della stazione. In deroga al principio suddetto si prevede la possibilità di adottare, nelle aree monumentali e su piccole superfici, trattamenti selvicolturali diversi ove, per motivi storico-paesaggistici o per condizioni stazionali è opportuna la conservazione dell'abete bianco. Potranno pertanto applicarsi forme di trattamento riconducibili a interventi su "piccole superfici": "successivi a gruppi", "a buche", "marginali"; nonché, qualora vi siano le condizioni favorevoli, anche "tagli saltuari", con lo scopo di favorire la rinnovazione naturale dell'area interessata. Nelle formazioni o nei gruppi coetanei, l'età minima di riferimento per iniziare i processi di rinnovamento del bosco che ha raggiunto la maturità non dovrà essere inferiore ai 100 anni ed il periodo di rinnovazione dovrà avere una durata di almeno 20 anni, tempo questo considerato necessario per assicurare o verificare l'affermazione della rinnovazione naturale ovvero di quella artificiale, nel caso che la prima non risulti sufficiente. La durata del periodo di rinnovazione e l'estensione delle tagliate saranno determinate, dall'Ente Parco, caso per caso con criteri colturali in considerazione delle caratteristiche stazionali. In ogni caso, le interruzioni della copertura delle chiome delle piante adulte all'interno del bosco, al fine di assicurare un flusso di radiazione solare utile alla rinnovazione delle specie forestali e per contenere l'ingresso di altre specie concorrenti alle prime, non dovranno superare i 1500 mq e dovranno essere opportunamente distanziate in modo da non determinare eccessive e troppo manifeste alterazioni nella

compagine boschiva; ciò a fini estetici, paesaggistici, ecologici e per non ridurre la stabilità del rimanente soprassuolo. Tenendo conto di ciò, i piani di gestione dovranno stabilire, per ogni particella assestamentale interessata, la distanza minima tra le diverse aree di intervento, che non potrà essere comunque inferiore alla larghezza massima delle aree stesse. L'ampliamento delle buche, la loro ripetizione a contatto di quelle precedenti, potrà effettuarsi solo quando sarà verificata la definitiva e piena affermazione della rinnovazione naturale, ovvero di quella artificiale nel caso di carenza della prima. Anche negli interventi successivi a gruppi, da ubicarsi laddove esistono condizioni favorevoli per la rinnovazione naturale, dovranno rispettarsi le suddette condizioni per proseguire il loro ampliamento. Lo sgombero di piante mature ai margini del bosco potrà effettuarsi per una estensione complessiva corrispondente a quella sopra indicata per i tagli a buche in presenza di rinnovazione naturale o artificiale da tempo affermata e adottando particolari attenzioni, modalità tali da non provocare un eccessivo indebolimento del rimanente popolamento. L'ulteriore ampliamento degli interventi all'interno del bosco dovrà effettuarsi seguendo le indicazioni sopra riportate per gli altri tipi di trattamento. Nelle aree con forte rilevanza paesaggistica o monumentale, tali interventi dovranno attuarsi con adeguati accorgimenti e tecniche volti a ridurre l'impatto. Il trattamento a taglio saltuario potrà essere applicato solo nelle modeste strutture disetanee esistenti, seguendo le normali tecniche selvicolturali applicabili a tale tipo di boschi.

2. Considerando la varietà delle situazioni e delle molteplici funzioni svolte dai boschi pubblici ubicati nella zona C, non è possibile dettare norme esaustive, di maggior dettaglio, per assicurare una corretta gestione delle formazioni forestali interessate. Le indicazioni sopra esposte, pur di efficacia generale, esprimono chiaramente i limiti e le modalità entro cui dovranno contenersi le principali operazioni in bosco; queste dovranno essere recepite e scelte in modo puntuale nei piani di gestione obbligatori per dette proprietà e riferiti ad ogni particella assestamentale. Il ricorso alla rinnovazione artificiale potrà effettuarsi nel caso in cui quella naturale risulti carente; dovranno essere impiegate piantine allevate in vivaio e di sicuro indigenato (per l'abete bianco, dovranno essere preferibilmente prodotte da seme prelevato dall'abetina di "La Verna", costituita da piante di sicura origine autoctona). I diradamenti nelle formazioni o nei gruppi colturali dovranno essere di tipo "dal basso" e "misto". L'intensità sarà determinata caso per caso con criteri culturali.
3. Nelle fustaie di abete di proprietà privata potrà proseguire la coltivazione dell'abete bianco tramite tagli successivi a gruppi, a buche e marginali. In assenza di rinnovazione naturale si dovrà provvedere all'immediato rimboschimento con piantine allevate in vivaio e di sicuro indigenato.
4. Sia per gli interventi nelle proprietà pubbliche che in quelle private, il Parco potrà richiedere un sopralluogo di verifica preventiva.

2) Boschi di Pino

1. Nelle pinete mature per età e deperienti, è ammessa la graduale eliminazione del pino a piccoli gruppi partendo dai punti ove si manifesta la rinnovazione spontanea di specie locali. Dovrà comunque essere facilitata l'evoluzione verso la creazione di boschi misti con specie autoctone.
2. Anche per le pinete i diradamenti dovranno essere di tipo "dal basso" o "misto", qualora siano presenti evidenti ed avanzati processi successionali si potrà ricorrere anche a diradamenti dall'alto.
3. L'età minima a cui riferire l'inizio del processo di rinnovazione non dovrà essere inferiore a 60 anni, il periodo di rinnovazione mai inferiore a 15 anni.

3) Fustaie di Specie Esotiche

1. Si dovrà tendere alla graduale sostituzione, quando possibile per via naturale, delle specie esotiche con specie autoctone, salvo che si tratti di elementi od aree di particolare monumentalità, od interesse scientifico o sperimentale o didattico, compresi arboreti o collezioni di specie o varietà.
2. Per i diradamenti nelle giovani fustaie valgono i criteri già specificati ai punti precedenti
3. La Douglasia sarà conservata come pianta singola, in filari, o in formazioni boscate pure o miste ed in aree dove questa specie ha dimostrato di trovarsi in condizioni ottimali di sviluppo
4. L'età minima a cui riferire l'inizio del processo di rinnovazione in fustaie chiuse coetanee non dovrà essere inferiore a 60 anni, il periodo di rinnovazione mai inferiore a 12 anni.

4) Boschi misti conifere-latifoglie e boschi di latifoglie

1. Il trattamento di questi boschi dovrà tutelare ed esaltare la biodiversità, accentuare la variabilità delle strutture, la riduzione degli impatti ambientali e paesaggistici che potranno essere determinati dagli interventi. Valgono anche per questa categoria di boschi i criteri generali indicati nell'art. 33.

2. Dovrà sempre perseguirsi la rinnovazione naturale del bosco salvo interventi localizzati a carattere artificiale dove la rinnovazione trovi difficoltà ad insediarsi impiegando postime di sicura provenienza locale.
3. L'età minima del bosco a cui riferire l'inizio del processo di rinnovazione non dovrà essere inferiore a 100 anni, il periodo di rinnovazione mai inferiore a 20 anni

5) Boschi misti.

1. La conservazione dei boschi misti verrà garantita con interventi colturali o sanitari, volti a mantenere gli equilibri tra le varie specie o per migliorarli. Il Parco controllerà gli interventi e potrà prevedere a tale scopo forme di incentivazione.
2. Alcune porzioni di bosco difficilmente accessibili potranno essere lasciate, a giudizio dell'Ente Parco, alla loro evoluzione naturale.
3. Nelle porzioni di bosco costituite da specie tra loro differenziate per età e dimensioni e dove il processo di disetaneizzazione è in atto, saranno attuati anche in via sperimentale i trattamenti a taglio saltuario.

6) Boschi di latifoglie.

1. Il Parco perseguirà la conservazione e l'ottimizzazione delle mescolanze, come indicato nei punti precedenti; in particolare, all'interno delle fustaie di faggio si dovrà conservare la presenza di latifoglie accessorie, nonché di eventuali conifere.
2. Si dovrà tendere al conseguimento della rinnovazione naturale attuando, come indicato per i casi precedenti, tagli a piccole superfici di 1500 mq. massimi, preferibilmente ad orlo o marginali, così da ridurre, nel tempo, la monostratificazione delle fustaie e creare boschi pluristratificati e disetanei a gruppi con copertura permanente.
3. I diradamenti delle fustaie transitorie o delle giovani fustaie, quando necessari, dovranno essere di tipo "dal basso" o "misto", a seconda delle situazioni locali e del grado evolutivo del popolamento, con intensità moderata ed effettuati quando le piante siano tra di loro ben differenziate. In casi specifici e solo se inseriti in piani di gestione o in progetti di taglio, potranno essere effettuati diradamenti dall'alto, in particolare per aumentare la monumentalità dei boschi e la stabilità degli alberi e per favorire la mescolanza specifica.

7) Cedui di proprietà privata.

1. Nei cedui di proprietà privata la gestione tradizionale può essere proseguita solo in aree con pendenza non superiore al 75%, già servite con viabilità forestale, ferma restando la possibilità di aprire piste temporanee di esbosco.
2. Nei cedui matricinati e in quelli composti dovrà essere rilasciata almeno la metà delle matricine del turno precedente, fatta eccezione di quelle singolarmente assegnate al taglio. E' vietato il taglio delle piante da frutto selvatiche.
3. L'estensione massima di tagliate contigue non dovrà essere superiore a 4 ha l'anno, ovvero non si dovrà asportare un quantitativo superiore di 150 q di legna.
4. Il taglio per uso familiare, tradizionale per i residenti nei comuni del Parco, è soggetto a semplice comunicazione, quando interessa superfici massime di 1000 mq. I tagli ad uso familiare non dovranno essere contigui. La qualità ed il numero delle matricine non dovranno essere inferiori a quanto stabilito dalla regolamentazione regionale o provinciale (Prescrizioni di massima o Regolamenti).
5. In tutte le fasce boscate ubicate in prossimità dei crinali evidenziate nella cartografia allegata al piano, deve essere mantenuta una fascia di rispetto di 100 m sulla linea di massima pendenza o 50 m di dislivello.
6. In generale, nei boschi privati con pendenza superiore al 75% o abbandonati occorre promuovere ed incentivare le conversioni all'alto fusto, sempreché i boschi cedui non rappresentino, in particolari situazioni, importanti elementi di diversificazione ecologica o di tutela, per la conservazione di specie di interesse faunistico.
7. Nei cedui già trattati a sterzo ed invecchiati oltre 4 volte il periodo di curazione, il Parco prescrive la conversione in alto fusto, assegnando un equo indennizzo ai proprietari.
8. In presenza di habitat ad alto valore naturalistico di specie protette o di aree inaccessibili, gli interventi forestali possono essere vietati del tutto, ovvero eseguiti previa presentazione di un progetto specifico.
9. Il periodo dell'anno da destinare al taglio del ceduo è stabilito nelle disposizioni legislative di validità regionale o provinciale; potrà essere modificato in maniera restrittiva con delibera consiliare per salvaguardare alcune specie animali.

10. Taglio ed esbosco dovranno essere effettuati nell'ambito della medesima stagione silvana, al fine di evitare l'asportazione di comunità faunistiche minori che si insediano su legno abbattuto.
11. Dovrà effettuarsi il rilascio di almeno 5 esemplari ad ettaro di superficie tagliata di piante morte in piedi o abbattute, salvo nel caso di rischio di infestazioni.

8) Cedui di proprietà pubblica.

1. Nei cedui di proprietà pubblica si dovranno promuovere ed incentivare le conversioni all'alto fusto attuando specifici progetti di conversione inseriti all'interno dei piani di gestione.
2. A fini di documentazione storica, potranno essere conservate modeste porzioni di bosco attualmente trattate a ceduo semplice con matricine, composto, oppure a sterzo.

9) Castagneti da frutto coltivati.

1. Il parco promuove la conservazione dei caratteri di monumentalità, di naturalità e di testimonianza storica dei castagneti. Le potature delle piante da frutto, in particolare dei soggetti di vecchio impianto, dovranno quindi rispettare l'architettura delle piante, fatti salvi casi di forte infestazione parassitaria.
2. Nei castagneti in produzione, l'Ente può consentire la ripulitura di una striscia limitrofa a strade e sentieri durante la stagione secca per ridurre il pericolo di incendio.

10) Castagneti da frutto da tempo abbandonati.

1. La possibilità di recupero di castagneti da frutto abbandonati verrà valutata in relazione al grado di evoluzione del popolamento, evitando interventi che portino alla destrutturazione di popolamenti misti ormai affermati.
2. Le azioni di recupero dovranno essere effettuate in aree servite da viabilità forestale esistente. Il recupero dovrà tendere anche a ricostituire gradualmente il carattere monumentale e paesaggistico delle grandi piante da frutto.
3. Le potature e le capitozzature andranno effettuate a partire dal mese di settembre e terminate prima della ripresa vegetativa, con l'esclusione delle giornate di gelo durante le quali è massimo il rischio di rottura accidentale dei rami.
4. Gli eventuali polloni o selvatici da innestare, sia di 1-2 anni che di età superiore, dovranno trovarsi ad adeguata distanza (circa 10 m.) dalle piante da frutto preesistenti per evitare l'aduggiamento degli innesti. I nuovi allievi da frutto dovranno essere adeguatamente protetti dal morso degli ungulati attraverso protezioni individuali.
5. Le marze o le gemme da innestare dovranno derivare da rametti o ricacci di un anno, vigorosi, ben lignificati, prelevati in inverno da piante sane o risanate e da rami sani, previa conservazione in idonei ambienti con temperature di circa 2-4 C°. Tale materiale di propagazione dovrà essere scelto tra le varietà locali di maggior pregio commerciale possibilmente da piante situate in località limitrofe a quelle di innesto.

Articolo 69 - Vegetazione ripariale

Negli alvei e nelle loro fasce di rispetto è ammesso il solo taglio selettivo della vegetazione arbustiva ed arborea, alternando le sponde utilizzate a quelle non oggetto di intervento, dal 11 agosto al 19 febbraio, con asportazione massima del 30% degli esemplari, ogni 10 anni. Sulla sponda opposta si potrà intervenire, purché sia trascorso almeno 1 anno dall'intervento realizzato a fronte.

Interventi puntuali per la rimozione di situazioni di rischio possono essere autorizzati, valutate le modalità di intervento, con apposito Nulla Osta dell'Ente Parco.

Articolo 70 - Raccolta dei funghi epigei spontanei

1. Nel territorio del Parco Nazionale la raccolta dei funghi epigei spontanei è subordinata ad obiettivi generali di conservazione dell'integrità territoriale e degli equilibri degli ecosistemi. Gli introiti derivanti dalle autorizzazioni rilasciate saranno inoltre utilizzati per sostenere i costi dei ripristini della sentieristica e dei miglioramenti ambientali, dell'informazione e divulgazione. Gli effetti della raccolta sugli ecosistemi del Parco Nazionale saranno costantemente monitorati attraverso indagini scientifiche al fine di verificare la compatibilità della raccolta con le finalità di conservazione.

2. Per "raccolta", ai sensi della presente disciplina, si intende la raccolta dei funghi epigei spontanei di qualunque specie.
3. E' vietata la raccolta dei funghi decomposti e di quelli tossici, nonché il danneggiamento o la distruzione volontaria di funghi o parti di funghi di qualsiasi specie.
4. La raccolta dei funghi è comunque vietata nelle aree del Parco Nazionale ricadenti in zona "A" (Riserve Integrali) come da cartografia di Piano, ed in altre aree eventualmente individuate dall'Ente Parco.
5. Per ragioni di salvaguardia degli speciali valori naturalistici e conformemente al particolare regime di tutela ad esse attribuito, la raccolta dei funghi nelle Riserve Biogenetiche dello Stato interne al Parco Nazionale è soggetta a speciale regime sanzionatorio, secondo quanto previsto dalla presente disciplina.
6. La raccolta dei funghi nelle aree autorizzate del territorio del Parco Nazionale è consentita esclusivamente previa autorizzazione dell'Ente Parco, secondo le modalità e nei limiti stabiliti nella procedura operativa, di cui all'allegato 3. Tale procedura operativa è aggiornata periodicamente con Deliberazione di Consiglio Direttivo di natura non regolamentare.

Articolo 71 - Raccolta dei tartufi

1. La raccolta dei tartufi è autorizzata nelle aree C di Piano, esclusivamente ai soggetti che abbiano acquisito la necessaria autorizzazione dell'Ente Parco, che viene rilasciata a seguito di specifico percorso formativo, secondo la disciplina operativa adottata con appositi atti dell'Ente.
2. L'autorizzazione, rilasciata per un periodo non superiore ai due anni secondo le modalità stabilite con Deliberazione di Consiglio Direttivo, contiene anche le indicazioni sull'uso dei cani da cerca.
3. Il raccogliitore debitamente autorizzato dovrà preventivamente registrare, su apposita modulistica rilasciata dall'Ente Parco, le giornate di raccolta effettuate all'interno del Parco, consegnando all'Ente Parco entro il 30 gennaio di ogni anno i dati relativi all'attività effettuata nell'anno precedente.
4. L'Ente Parco può autorizzare la realizzazione di tartufaie coltivate o controllate, in coerenza con la normativa nazionale in materia, all'interno delle quali, previa tabellazione perimetrale, la raccolta è riservata a tutti coloro che le conducano; tale diritto di proprietà si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano, purché vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse. Le tabelle devono essere poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo, con la scritta stampatello ben visibile da terra: "Raccolta di tartufi riservata".

CAPITOLO 9 REGIME DELLE ACQUE

Articolo 72 - Immissioni nei corpi idrici e nel suolo

1. Nell'ambito del rilascio dell'autorizzazione e/o del Nulla Osta per interventi di manutenzione straordinaria di edifici ed immobili in genere, l'Ente Parco richiede il raggiungimento degli standards massimi di purezza delle immissioni nei corpi idrici e nel suolo previsti dalla normativa vigente.
2. Sono consentite, previa verifica di compatibilità ambientale secondo le vigenti norme regionali, captazioni idriche unicamente se a servizio delle popolazioni residenti nei comuni del Parco, garantendo comunque il mantenimento dei caratteri biologici dei corpi idrici garantendo rilasci minimi pari al deflusso minimo vitale.
3. Per le captazioni esistenti sono consentiti tutti gli interventi idonei a migliorarne la qualità ambientale, a favorire il risparmio energetico, ottenere migliori equilibri idraulici, idrogeologici ed ecologici.
4. Gli interventi che comportino significative alterazioni morfologiche del suolo sono ammessi solo in quanto siano finalizzati al recupero di situazioni di degrado o di rischio idrogeologico e purché realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica.

Articolo 73 - Interventi sulle zone umide

1. Non sono consentiti, in quanto sono da considerarsi attività particolarmente dannose per i corpi idrici e per i siti di riproduzione:
 - a) gli interventi di manomissione, drenaggio, escavazione, captazione che alterino l'equilibrio delle zone umide, delle sorgenti o delle acque di alimentazione, nonché la qualità di queste ultime;
 - b) il taglio e l'asportazione della vegetazione erbacea ed arbustiva acquatica e ripariale in prossimità di aree di particolare interesse biologico, appositamente individuate e segnalate a cura dell'Ente Parco, salvo che non sia effettuato per finalità di recupero ambientale.

Articolo 74 - Criteri per la manutenzione idraulica

1. La vegetazione di tipo arbustivo/arboreo eventualmente presente nei corsi d'acqua, va, per quanto possibile, conservata, contenendone lo sviluppo solo nella misura necessaria ad evitare che costituisca una pericolosità ai fini idraulici.
2. Il taglio deve essere limitato ai casi di dimostrata necessità connessa ad effettivo rischio idraulico e deve, quindi, essere adeguatamente motivato.
3. Gli interventi di manutenzione ordinaria delle opere idrauliche dovranno essere eseguiti, qualora possibile, al di fuori del periodo di riproduzione della fauna di interesse conservazionistico e, quindi, nel periodo dal 11 agosto al 19 febbraio.
4. I lavori devono essere eseguiti con mezzi meccanici di modeste dimensioni, adeguati alla viabilità/sentieristica esistente ed idonei a garantire una generale sostenibilità ambientale.
5. Ogni volta che la morfologia del corso d'acqua lo consente, i lavori di manutenzione delle briglie devono accompagnarsi anche alla rimessa in efficienza delle eventuali "rampe di risalita", in modo tale da consentire il passaggio della fauna ittica.

CAPITOLO 10

ATTIVITA' PUBBLICITARIE

Articolo 75 - Attività pubblicitarie

1. All'interno delle zone D di piano vigono le disposizioni dei relativi strumenti comunali in materia di pubblicità, nel rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento in materia di tipologia e modalità di costruzione di opere e manufatti.
2. Nelle zone B e C lungo la viabilità pubblica, sono ammesse attività pubblicitarie, da realizzarsi attraverso manifesti, striscioni e simili, esclusivamente lungo la viabilità pubblica e per la promozione temporanea di eventi e manifestazioni sostenibili che si svolgono all'interno del territorio dell'Area Protetta.
3. Tali attività dovranno comunque essere autorizzate espressamente dall'Ente Parco attraverso la procedura del Nulla Osta, di cui all'art. 1.
4. Non sono ammesse, salvo espressa autorizzazione, attività di pubblicizzazione realizzate attraverso emissioni amplificate di musiche o messaggi promozionali.

CAPITOLO 11

INTRODUZIONE DI ARMI NEL TERRITORIO DEL PARCO

Articolo 76 - Definizioni.

1. Ai fini del presente Regolamento per:

- a) *“introduzione”* si intende l'ingresso ovvero l'immissione ovvero l'accesso di armi ed oggetti alle stesse assimilati nel territorio del Parco Nazionale;
- b) *“trasporto”* si intende il transito ovvero l'attraversamento del territorio del Parco Nazionale con armi ed oggetti alle stesse assimilati;
- c) *“esportazione”* si intende l'attività opposta e/o contraria a quella di cui alla precedente lettera a);
- d) *“armi”* si intendono – con eccezione delle armi giocattolo - quelle di ogni specie, tipologia e classificazione (es. armi da guerra, tipo guerra, comuni da sparo, per uso di caccia, per uso sportivo, per uso tiro a segno ecc.) che tali sono considerate ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti;
- e) *“oggetti assimilati alle armi”* si intendono quelli per i quali tale assimilazione sia prevista ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti. Si intendono altresì per *“oggetti assimilati alle armi”*, le armi a modesta capacità offensiva (incluse le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe che corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica anche inferiore a 7,5 joule le quali, in relazione alle rispettive caratteristiche, presentino attitudine a recare offesa alla fauna del Parco), gli archi, le balestre ed apparecchi simili utilizzabili per il lancio di oggetti idonei all'offesa della fauna del Parco.
- f) *“esplosivi”* si intendono i prodotti esplosivi e/o esplodenti riconosciuti come tali ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti ed in genere tutti i prodotti esplosivi e/o esplodenti, comunque composti, sia che possano essere impiegati in macchine o congegni, o in qualsiasi altro modo disposti o adoperati. Si intendono, altresì, per *“esplosivi”* i fuochi d'artificio e/o gli artifici pirotecnici, le bombe-carta, i petardi, i razzi, i tracchi, i mortaretti e simili apparecchi;
- g) *“mezzi di cattura”* si intendono i mezzi indicati nella lettera a) dell'allegato F al D.P.R. n. 357 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, i richiami vivi ed, in genere, i mezzi indicati sotto la lettera u) dell'art. 21 della legge n. 157 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Non sono considerati privati, ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

- a) gli appartenenti ai Corpi Armati dello Stato nonché alle Forze di Polizia che portano in via permanente le armi di cui sono muniti ai termini delle leggi e rispettivi regolamenti vigenti;
- b) gli addetti al servizio di polizia municipale ed i dipendenti di Enti che svolgono funzioni di polizia locale, cui è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza ed autorizzati, con le modalità e nei casi nonchè negli ambiti territoriali indicati dall'art. 5 della legge n. 65 del 1986 e ss.mm.ii., a portare, anche fuori dal servizio, le armi di cui possono essere dotati secondo i rispettivi regolamenti;
- c) gli appartenenti agli organismi di informazione e di sicurezza di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801 e ss.mm.ii..
- d) Guardie particolari giurate, addette ai servizi di vigilanza privati e di investigazione, conformemente disciplinati dalla competente Questura.

3. Tutti gli altri soggetti e/o persone diversi da quelli indicati nel precedente comma 1, si considerano “privati” ai sensi della lettera f) del comma 3 dell'art. 11 della Legge 394/91 ed ai fini dell'applicazione del presente Regolamento.

Articolo 77 - Soggetti autorizzati, ai fini della difesa personale, a portare armi con o senza licenza di pubblica sicurezza: deroga.

1. Ai soggetti cui le leggi vigenti accordano, ai soli fini della difesa personale, la facoltà di portare, con o senza la licenza di cui all'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18.6.1931, n. 773, le armi indicate nel predetto articolo 42, è consentito il porto delle medesime armi all'interno del territorio del Parco.

Articolo 78 - Medici veterinari: deroga.

1. I medici veterinari esercenti la relativa professione nell'area del Parco possono detenere e portare nel territorio del Parco stesso gli strumenti che, quand'anche catalogati e/o classificati come armi sono, ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti, consentiti per eseguire gli interventi loro richiesti.
2. L'Ente Parco, con motivato provvedimento, può revocare l'autorizzazione di cui al precedente comma nei confronti di singoli soggetti, a seguito di segnalazione da parte del Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato o di altra Forza di Polizia.

Articolo 79 - Introduzione, trasporto ed esportazione nel e dal territorio del Parco di armi ed oggetti alle stesse assimilati, di esplosivi e di mezzi di cattura.

1. Fermo restando quanto previsto dalle leggi e regolamenti vigenti in ordine alle armi, agli oggetti alle stesse assimilati, agli esplosivi ed ai mezzi di cattura e fermo restando il possesso - ove prescritto dalle medesime leggi e regolamenti vigenti - di licenze, nulla osta, permessi od analoghi atti diversamente denominati, l'introduzione nel territorio del Parco, il trasporto attraverso il territorio del Parco e l'esportazione dal territorio del Parco delle armi, degli oggetti alle stesse assimilati, degli esplosivi e dei mezzi di cattura è consentito esclusivamente tramite gli itinerari indicati nella cartografia allegata al presente Regolamento quale allegato "4". All'interno di tali itinerari le armi da sparo devono essere collocate all'interno dei mezzi di trasporto, riposte nelle apposite custodie e disattivate.
2. Qualunque itinerario totalmente o parzialmente diverso da quello indicato nel precedente comma deve essere previamente autorizzato dall'Ente Parco, secondo le procedure di cui all'articolo 11.
3. I mezzi di cattura e le eventuali armi utilizzate dall'Ente Parco, anche tramite soggetti espressamente individuati, per le operazioni di gestione della fauna del Parco, possono essere detenuti e trasportati all'interno del Parco senza bisogno di specifica autorizzazione dell'Ente.

Articolo 80 - Disposizione transitoria per i residenti nel territorio del Parco.

1. I residenti ed i possessori di abitazioni nel territorio del Parco, all'esterno della zona D di Piano, che detengono presso l'abitazione ove risiedono le armi e gli oggetti alle stesse assimilati nonché gli esplosivi di cui alle lettere d), e) ed f) di cui al precedente articolo 3 da data anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento, sono tenuti - entro il termine di giorni sessanta, decorrente dalla data di pubblicazione del presente Regolamento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - a comunicare all'Ente Parco le armi, gli oggetti alle stesse assimilati nonché gli esplosivi detenuti. Nella comunicazione dovrà indicarsi il percorso ritenuto più breve che distanzia il luogo di detenzione da uno degli itinerari, riportati nell'allegata cartografia, il cui il trasporto delle armi, degli oggetti alle stesse assimilati e degli esplosivi è ordinariamente consentito.
2. La detenzione comunicata in base al comma precedente è autorizzata per silenzio assenso decorsi 45 giorni dalla ricezione della comunicazione; resta inteso che il Parco potrà, con motivato provvedimento, negare l'autorizzazione alla detenzione, così come potrà fornire particolari prescrizioni, anche relativamente al percorso da seguire dal luogo di detenzione delle armi, degli oggetti alle stesse assimilati e degli esplosivi ad uno degli itinerari di cui al precedente comma 1.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi trovano applicazione nei confronti dei residenti e non residenti nel territorio del Parco che detengono, da data anteriore all'entrata in vigore del presente Regolamento, le armi, gli oggetti alle stesse assimilati, o gli esplosivi in locali esterni alla zona D di cui abbiano la disponibilità.

Articolo 81 - Autorizzazioni all'introduzione, trasporto ed esportazione di armi ed oggetti alle stesse assimilati, esplosivi e mezzi di cattura

1. Tutti i privati che abbiano necessità di introdurre, trasportare ed esportare nel e dal territorio del Parco Nazionale armi ed oggetti alle stesse assimilati, esplosivi e mezzi di cattura, al di fuori dei percorsi riportati nella cartografia di cui all'allegato "5", devono presentare istanza all'Ente Parco con almeno 45 giorni di anticipo.
2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere comunque corredata delle seguenti informazioni:
 - Dati completi del richiedente (Nome e Cognome, residenza, eventuale domicilio se diverso dalla residenza, recapito telefonico e di posta elettronica)

- Marca, modello e numero di matricola dell'arma o delle armi da trasportare;
 - estremi della licenza di porto d'armi;
 - motivo del trasporto;
 - esatto itinerario, cartograficamente individuato;
 - dichiarazione di assenza di itinerari alternativi esterni al Parco.
3. L'istanza deve essere spedita o consegnata direttamente al Comando Stazione Forestale competente per territorio, in relazione al percorso richiesto. Nel caso il percorso interessi più Comandi Stazione del Parco Nazionale, basterà inviarlo ad uno di questi. Il Comando Stazione Forestale inoltrerà l'istanza, con la relativa istruttoria, all'Ente Parco, che rilascerà l'autorizzazione avente validità di un anno.
 4. Nel caso di richieste di rinnovo dell'autorizzazione per motivi venatori, allo scadere del primo anno, l'istanza deve essere presentata con le stesse modalità di cui al comma precedente; in tal caso l'autorizzazione, se non espressamente negata, si intende rilasciata per silenzio assenso decorsi 30 giorni dal ricevimento da parte del Comando Stazione Forestale.

Articolo 82 - Autorizzazioni alla detenzione di armi, oggetti alle stesse assimilati, esplosivi e mezzi di cattura.

1. Tutti i privati che abbiano necessità di detenere nel territorio del Parco Nazionale armi ed oggetti alle stesse assimilati, esplosivi e mezzi di cattura, al di fuori della zona D di Piano, devono presentare istanza all'Ente Parco con almeno 45 giorni di anticipo.
2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere comunque corredata delle seguenti informazioni:
 - Dati completi del richiedente (Nome e Cognome, residenza, eventuale domicilio se diverso dalla residenza, recapito telefonico, recapito di posta elettronica)
 - Marca, modello e numero di matricola dell'arma o delle armi da detenere;
 - estremi della licenza di porto d'armi o del titolo autorizzativo alla detenzione;
 - motivo della detenzione;
 - esatto itinerario, cartograficamente individuato, dal luogo di detenzione al confine del Parco o all'itinerario consentito più vicino tra quelli di cui alla cartografia dell'allegato "4";
3. Tutte le richieste e le comunicazioni di cui al presente articolo devono essere inviate o presentate al Comando Stazione Forestale competente per territorio in relazione al luogo di detenzione. Il Comando Stazione provvederà ad inoltrare le richieste e le comunicazioni all'Ente Parco, unitamente alla relativa istruttoria.
4. Allo scadere annuale di autorizzazioni già rilasciate gli interessati potranno presentare richiesta di rinnovo con le medesime modalità. in tal caso l'autorizzazione, se non espressamente negata, si intende rilasciata per silenzio assenso decorsi 30 giorni dal ricevimento da parte del Comando Stazione Forestale.

CAPITOLO 12 USO DEI FUOCHI ALL'APERTO

Articolo 83 – Utilizzo dei fuochi all'aperto

1. Nel territorio del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, fermi restando i divieti previsti ai sensi della normativa vigente Nazionale e Regionale, ed in particolare esclusi i periodi a rischio per gli incendi boschivi ai sensi della “Legge quadro in materia di incendi boschivi” del 21 novembre 2000, n. 353, riguardo all'art. 11 comma 3 lettera g della Legge 6 dicembre 1991 n.394, costituisce fuoco all'aperto qualsiasi processo di combustione di materiali infiammabili attuato in condizioni di assenza di strutture di supporto e di contenimento e prive di dispositivi di intercettazione ed abbattimento delle faville e parti incendiate che vengono prodotte e liberate, la cui intensità non è regolabile attraverso dispositivi meccanici di controllo dello sviluppo delle fiamme.

2. In considerazione di quanto sopra sono ammesse le seguenti deroghe al divieto espresso nello stesso all'art. 11, c.3 l. g L. 394/91:

- è autorizzata l'accensione del fuoco per l'abbruciamento di piccoli cumuli di materiale vegetale, intendendo tali gli accumuli di materiale che non interessano più di un metro quadro di terreno. Non è ammesso l'uso del fuoco ai fini di diserbo o decespugliamento.
- è autorizzata l'accensione di piccoli fuochi per scaldare vivande da parte di operatori impegnati nell'esercizio di lavori forestali regolarmente autorizzati. Tale deroga esclude in ogni caso l'uso del fuoco nell'ambito di attività ludiche, sportive e ricreative.
- è autorizzata l'accensione di barbecue o fornelli a gas in corti, giardini o nel resede di fabbricati adibiti ad uso abitativo, sempre che risultino localizzati ad una distanza dai fabbricati stessi non superiore ai 30 metri.

3. L'accensione dei fuochi dovrà avvenire sempre in aree preventivamente ripulite in modo che non vi possa essere continuità con altro materiale infiammabile, che le fiamme non possano avere contatto con alcunché di infiammabile e che le faville che si vengono a produrre possano ricadere in aree incombustibili o rese tali.

4. Relativamente all'abbruciamento dei cumuli di materiale vegetale, questo dovrà avvenire altresì in condizioni di ridotto rischio di propagazione del fuoco, ovvero in giornate prive di vento ed in aree aperte, con mezzi di estinzione e controllo attivi e passivi a portata di mano. (acqua, terreno ripulito da residui vegetazione secca o terreno lavorato). Le accensioni al di fuori delle aree urbane o del resede di fabbricati dovranno essere comunicate preventivamente, indicando giorno ed ora, al comando stazione forestale di zona, od in alternativa all'ufficio CTA CFS di Pratovecchio, che potrà dare eventuali indicazioni per assicurare ulteriori garanzie di sicurezza.

5. I fuochi di qualsiasi genere dovranno essere mantenuti sotto diretto controllo di un operatore e, a fine uso, dovranno essere spenti del tutto, senza lasciare incustodite fiamme o braci accese.

6. Ai fini della prevenzione degli incendi boschivi e ottemperanza al “Piano Operativo antincendi Boschivi” nei periodi di dichiarata grave pericolosità, nelle aree boscate o a meno di duecento metri da esse in Regione Emilia Romagna, od all'interno della fascia di rispetto definita dalla Regione Toscana è comunque vietato:

- 1 Accendere fuochi, di qualunque genere.
- 2 Usare in luogo aperto apparecchi a fiamma o elettrici, motori, fornelli, inceneritori ed altre attrezzature che possano produrre faville o braci, far brillare mine e compiere ogni altra operazione che può comunque creare pericolo d'incendio.

7. Sono fatte salve le seguenti deroghe specifiche per il territorio del Parco Nazionale:

a) Nei periodo a rischio, gli operai forestali impegnati in lavori in aree boscate o a meno di duecento metri da queste possono fare uso del fuoco in strutture idonee, anche mobili, sollevate da terra e dotate di pareti, per il tempo strettamente necessario alla preparazione dei pasti, preferenzialmente nel resede di edifici o ricoveri, in vicinanza di punti d'acqua o, se in bosco, esclusivamente in radure o aie carbonili opportunamente ripulite da eventuale materiale combustibile, sempre sotto il diretto controllo di un operatore.

b) Nei periodi a rischio l'accensione di fuochi da parte di privati nel territorio del Parco è consentita nell'ambito del residence abitativo, all'interno di strutture idonee (caminetti o forni), forniti di pareti e cappa ed in ogni caso nel raggio di m 20 dalle abitazioni medesime.

c) Nell'ambito dell'attività di campeggio l'Ente Parco può concedere il nulla-osta per la realizzazione di apposite strutture in siti e in numero concordati con il Comando Stazione forestale di zona (aventi le caratteristiche di essere rialzate, provviste di pareti e cappa, con un'area circostante priva di materiale infiammabile quali fronde, arbusti o erba secca del diametro di almeno 10 metri, comunque al di fuori di aree boscate e provviste delle eventuali autorizzazioni richieste dagli Enti competenti), nelle quali l'accensione del fuoco è consentita anche nel periodo di rischio, ai soli fini di preparazione dei pasti.

d) Nei periodi a rischio l'impiego all'aperto di attrezzature di cui al punto 2, nell'ambito di cantieri di lavori agricoli, infrastrutturali ed edilizi autorizzati e consentiti che ricadano nelle aree boscate o nelle fasce di distanza previste potrà avvenire solo per inderogabili necessità dovute alla tipologia ed organizzazione dei lavori, previa comunicazione al Comando CFS competente per territorio che provvederà a valutarne la specifica pericolosità in relazione all'andamento stagionale con facoltà di interdirlle direttamente, dandone comunicazione all'E.P.

8. Si riportano le seguenti disposizioni di prevenzione generali:

e) Le scarpate stradali entro la prima decade successiva all'inizio dei periodi a rischio, come definiti all'art.3, devono essere ripulite dalla vegetazione che può costituire pericolo di innesco di incendio mediante taglio o trinciatura, fatte salve le cautele che l'Ente Parco, per il tramite del CTA-CFS, potrà segnalare riguardo a determinati ambiti o tratti di viabilità interessati da presenze floristiche od emergenze meritevoli di specifica tutela; entro la medesima scadenza devono essere allontanati tutti i residui dell'attività di ripulitura, quando suscettibili di creare pericolo mediato di incendio.

f) Lungo le strade è vietato in qualsiasi periodo dell'anno gettare mozziconi di sigaretta o fiammiferi o qualsiasi altro oggetto o sostanza in grado di determinare pericolo di incendio; è inoltre vietata la sosta ed il transito di qualsiasi veicolo in zone, anche se normalmente aperte, dove il cotico erboso secco possa costituire esca per un incendio boschivo.

g) Il sorvolo del territorio del Parco Nazionale ad opera dei mezzi aerei impegnati nei servizi di soccorso, prevenzione e repressione antincendio, aventi anche carattere di addestramento, è comunque autorizzato senza necessità di ulteriori specifiche formalità.

9. Il presente articolo specifica il disposto divieto di cui all'art. 13 della L. 394/91 e lo coordina con il Piano operativo Antincendi Boschivi del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna previsto dalla L. 353/00 e pertanto eventuali ulteriori necessità connesse all'uso del fuoco, anche in relazione ad eventi, manifestazioni e ivi inclusi spettacoli pirotecnici, dovranno essere assoggettate di volta in volta a specifica valutazione da parte della Direzione dell'Ente Parco .

CAPITOLO 13

SORVOLO DI VELIVOLI

Articolo 84 – Sorvolo di mezzi a bassa quota

Il Sorvolo a bassa quota dell'area del Parco Nazionale, con qualsiasi mezzo anche non a motore, è subordinato al preventivo Nulla Osta da parte dell'Ente Parco.

Sono fatte salve le necessità di protezione civile e di lotta agli incendi, tese ad intervenire nelle occasioni di emergenza.

Nell'ambito delle autorizzazioni rilasciate, l'Ente Parco potrà prescrivere la necessità che a bordo dei velivoli utilizzati per il sorvolo sia ammesso anche un agente del CFS per coadiuvare il pilota del mezzo nel rispetto delle prescrizioni impartite.

CAPITOLO 14

SANZIONI

Capitolo da completare dopo la definitiva strutturazione del regolamento.

Allegati al Regolamento	
n°	Oggetto
1	Planimetria inerente l'area di Poggio Scali di cui all'Articolo 38
2	Planimetria inerente l'accesso all'area di Monte Penna di Badia Prataglia, di cui all'articolo 39
3	Disciplina operativa sui funghi, di cui all'articolo 70
4	Cartografia introduzione armi di cui all'articolo 79
5	Cartografia introduzione armi di cui all'articolo 81
6	Cartografia corsi d'acqua per norme sulla pesca di cui all'articolo 50